

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 8

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 febbraio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 77. Sentenza 10 - 18 febbraio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Trasporto marittimo - Imprese armatoriali - Investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta - Finanziamenti e contributi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni - Illegittimità costituzionale.

– Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 209, 210 e 211.

– Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Pag. 13

N. 78. Sentenza 10 - 18 febbraio 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Lavoratore extracomunitario - Istanza di regolarizzazione - Rigetto automatico in presenza di denuncia per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

– Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lettera c); d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera c).

– Costituzione, art. 3 (artt. 2, 4, 13, 16, 24, 27, 29, 35, 41 e 97).....

» 17

N. 79. Sentenza 10 - 18 febbraio 2005.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Omessa riproduzione nel ricorso delle frasi asseritamente diffamatorie, sostituite con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente - Mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Difetto di un requisito essenziale del ricorso - Inammissibilità del ricorso.

– Delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

» 21

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 15. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonché approvazione, sottoscrizione e rinnovazione di convenzioni di lottizzazione - Disciplina degli interventi ammissibili nonostante le misure di salvaguardia - Disposizioni riguardanti il regime autorizzatorio della Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla legge stessa, circa la realizzazione di interventi pubblici finanziati da soggetti pubblici (Unione europea, Stato ecc.) - Ricorso dello Stato - Denunciata previsione di misure di salvaguardia autonome e non coordinate - Assenza di qualsiasi valutazione paesaggistica - Cattivo uso della discrezionalità amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica - Ammissibilità della prosecuzione della realizzazione di quelli già autorizzati che abbiano già comportato una irreversibile modificazione dei luoghi - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Violazione della Direttiva 2001/77/CE in materia di promozione di fonti energetiche rinnovabili.

- Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8; art. 8, comma 3.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); Direttiva CEE 2001/77/CE

Pag. 25

- N. 16. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Veneto - Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale - Modificazioni alla legge regionale n. 25/1998 in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale - Previsione della proroga al 31 dicembre 1996 a favore di concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Inosservanza del termine di proroga al 31 dicembre 1996 previsto dalla legislazione statale - Alterazione del regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti in violazione di obblighi comunitari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale.

- Legge Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, art. 3.
- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato Cee art. 49 e segg.

» 28

- N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Enti locali - Comunità montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunità montane - Previsione di parametri numerici per la composizione dei consigli e la validità delle sedute in caso di rinnovo dell'organo rappresentativo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con i criteri generali dettati dal testo unico in materia di Comunità montane - Inosservanza del principio della piena autonomia statutaria delle Comunità montane in materia di organizzazione - Contrasto con la previsione regionale che prevede un *quorum* superiore rispetto a quello previsto dal testo unico in materia di Comunità montane per l'insediamento dell'organo rappresentativo - Irragionevole disuguaglianza tra organismi della stessa natura e funzione - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali.

- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lett. *p*).

Enti locali - Comunità montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunità montane - Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese - Proroga della stessa sino all'individuazione del nuovo ambito territoriale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con l'autonoma capacità dei comuni di operare scelte in ordine all'adesione alle Comunità montane - Richiamo alla legge Regionale n. 82/2000, circa l'individuazione dell'ambito territoriale delle Comunità stesse, non coerente con i nuovi spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali.

- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 4.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. *p*).....

Pag. 29

- N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Salute (tutela della) - Norme della Provincia di Bolzano - Tutela della salute dei non fumatori - Divieto di fumo previsto per i «locali chiusi aperti al pubblico» - Disciplina delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del divieto - Proroga dell'entrata in vigore del divieto di fumo al 1° luglio 2005 - Previsione di una sanzione amministrativa a carico di chi vende o somministra tabacco ai minori di 16 anni - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la legislazione statale in materia di divieto di fumo - Mancata ricomprensione nel divieto dei «locali chiusi, aperti agli utenti» (fabbriche, uffici) - Contrasto con le norme sanzionatorie previste dalla legislazione statale - Indebita proroga della entrata in vigore del divieto previsto dalla legislazione nazionale per il 10 gennaio 2005 senza eccezioni - Estensione della fattispecie punibile con sanzione amministrativa in contrasto con il principio secondo il quale l'attività sanzionatoria amministrativa non costituisce materia autonoma, ma accede alle materie sostanziali - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante alla Provincia di Bolzano in materia di tutela della salute - Violazione del principio fondamentale della tutela della salute - Richiamo alle sentenze nn. 202/1991, 399/1996 e 361/2003 della Corte costituzionale.

- Legge prov. Bolzano 25 novembre 2004, n. 8; in special modo, artt. 1, 2, 5, 6 e 9.
- Costituzione, artt. 32 e 117, comma terzo; Statuto Regione Trentino Alto-Adige, artt. 5 e 9.....

» 31

- n. 20. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Indizione delle elezioni - Prevista pubblicazione del decreto almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibilità che la disposizione censurata (ove ritenuta immediatamente applicabile) contrasti con principio fondamentale della legislazione statale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 7, comma 2.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Composizione del Consiglio regionale - Previsione che esso sia formato da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della «riserva di statuto» in materia - Contrasto con il numero totale (42) dei componenti del Consiglio stabilito nel «nuovo» statuto regionale (in corso di perfezionamento), nonché con quello previsto dalla normativa statale (applicabile fino all'entrata in vigore di esso) - Richiamo alla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 4, e connessi artt. 6, comma 2 (limitatamente alla parola «quarantadue»), e 25, comma 4, lettera a).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Disciplina della supplenza dei Consiglieri regionali sospesi - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della «riserva di statuto» in materia.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 21.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Previsione secondo cui il Presidente della Giunta regionale promuove le «necessarie intese con i competenti organi statali» ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 27/2004 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Marche in materia di elezioni regionali - Prospettato pregiudizio alla regolarità dell'imminente procedimento elettorale - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione della vigenza delle disposizioni regionali impugnate e di abbreviazione dei termini del relativo processo.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, artt. 4, 6, comma 2 (limitatamente alla parola «quarantadue»), 7, comma 2, 21, e 25, commi 2 e 4, lettera a).
- [Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5].....

Pag. 34

- n. 9. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005 (della Regione Toscana).

Ambiente (tutela dell') - Proroga del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta mancanza della prescritta previa intesa con la Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2004.

- Decreto ministeriale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma del 18 novembre 2004.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.....

» 36

- N. 10. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005 (del Tribunale di Milano).
- Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 4 febbraio 2004, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avv. Giuseppe Lucibello concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato Tribunale di Milano, settima sezione penale, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.**
- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
 - Costituzione, art. 68, primo comma Pag. 41
- N. 41. Ordinanza del Giudice di pace di Cairo Montenotte del 21 ottobre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative personali - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio e a non essere costretti ad agire contro se stessi.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto [recte: modificato] dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 27 » 44
- N. 42. Ordinanza del Giudice di pace di Lanciano del 17 novembre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria per l'omissione nel caso in cui proprietario sia una persona giuridica - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Violazione del diritto di agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto [recte: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 46
- N. 43. Ordinanza del Giudice di pace di Lanciano del 17 novembre 2004.
- Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria per l'omissione nel caso in cui proprietario sia una persona giuridica - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Violazione del diritto di agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa.**
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto [recte: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 48

- N. 44. Ordinanza del Giudice di pace di Reggio Calabria del 27 ottobre 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, che si tratti di persone fisiche o giuridiche, e che siano in grado o meno di individuare l'effettivo trasgressore) - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio della persona indicata dal proprietario - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
- Pag. 50
- N. 45. Ordinanza del Giudice di pace di Varazze del 22 settembre 2004.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Improprietà in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta (da parte del coobbligato solidale) della sanzione amministrativa pecuniaria - Incidenza sulla facoltà di opporsi alle sanzioni accessorie (decurtazione dei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva) - Preclusione del diritto ad agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento a seconda che il trasgressore sia anche titolare e utilizzatore del veicolo, ovvero soggetto diverso dal proprietario o coobbligato in solido.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis* (introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151), in relazione all'art. 126-*bis*, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 24
- » 52
- N. 46. Ordinanza del Giudice di pace di Roma del 12 novembre 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale, valevole anche per le sanzioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari, a seconda che siano persone fisiche o giuridiche - Commisurazione della sanzione alla condotta del terzo trasgressore (anziché del proprietario sanzionato) - Incidenza sulla libertà di movimento e sulla libertà personale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24 e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
- » 54
- N. 47. Ordinanza del Giudice di pace di Pescara del 4 ottobre 2004.
Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilità personale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
 - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
- » 55

- N. 48. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 2 ottobre 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... Pag. 58
- N. 49. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 15 ottobre 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... » 60
- N. 50. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 22 ottobre 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... » 63
- N. 51. Ordinanza della Corte di appello di Trieste del 5 novembre 2004.
Società - Società a responsabilità limitata - Controlli sulla regolarità della gestione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Inapplicabilità della procedura di controllo giudiziario prevista dall'art. 2409 cod. civ. - Possibilità della sola revoca cautelare degli amministratori su istanza del socio nell'ambito del giudizio di responsabilità - Eccesso di delega - Contrasto con principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001.
 - Codice civile, artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo [come sostituiti dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6].
 - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 2, lett. f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366)..... » 65
- N. 52. Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2004.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase di osservazione susseguente alla dichiarazione di insolvenza e successiva procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Applicabilità del procedimento di accertamento del passivo secondo le regole del concorso dei creditori, ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie - Incoerenza normativa - Violazione del diritto di difesa sia del debitore, sia dei creditori - Discriminazione fra creditori a parità di situazione giuridica (stante la deteriore posizione di quelli che partecipano all'accertamento del passivo, rispetto a quelli che scelgono di non parteciparvi per chiedere un accertamento extraconcorsuale).
 - Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, artt. 18 e 53.
 - Costituzione, artt. 3 e 24..... » 68

N. 53. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 ottobre 2004.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio più severo di quello previsto per ipotesi di reato analoghe - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Eccessività del minimo edittale della pena (sei mesi di reclusione) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

Pag. 73

N. 54. Ordinanza del G.i.p. di Siracusa del 15 ottobre 2004.

Parlamento - Immunità e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Utilizzabilità condizionata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Estensione della garanzia prevista dalla Costituzione a tutela dell'esercizio della funzione parlamentare a persone non aventi la qualifica di membro del Parlamento al momento dell'esecuzione delle intercettazioni - Violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione - Lesione del diritto alla difesa e del diritto alla prova - Contrasto con il principio di parità tra le parti e con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4, 6 e «altre norme inscindibilmente collegate».
- Costituzione artt. 3, 24, 68, commi secondo e terzo, 101 (*recte*: 111), commi secondo e terzo, e 112

» 75

N. 55. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Macerata del 27 ottobre 2004.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 78

N. 56. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Macerata del 4 novembre 2004.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni - Violazione del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27 e 102

» 80

N. 57. Ordinanza della Corte di cassazione del 26 novembre 2004.

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - Giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione - Irrazionale ed ingiustificata permanenza di un procedimento superato secondo la dottrina, in quanto «inutile doppione» del giudizio di merito - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio, sul principio di tutela della famiglia anche naturale, nonché sul principio della ragionevole durata del processo.

- Codice civile, art. 274.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 30 e 111 Pag. 83

N. 58. Ordinanza del T.a.r. per il Veneto del 13 dicembre 2004.

Farmacia - Regione Veneto - Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo - Mancato ricorso alla procedura normale della revisione biennale della pianta organica - Denunciata valenza privilegiata delle farmacie istituite per legge, soggette a variazioni solo mediante un'altra legge regionale - Lesione del principio di uguaglianza nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97 » 87

N. 59. Ordinanza del Tribunale di Fermo del 17 novembre 2004.

Processo penale - Prove - Testimonianza - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone (c.d. testimoni assistiti) - Ipotesi in cui nei confronti di tali persone sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione - Obbligatorietà dell'assistenza difensiva - Applicabilità nei confronti delle dichiarazioni rese della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale dette dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - Violazione del principio di uguaglianza, per la equiparazione alle persone imputate in un procedimento connesso o per reato collegato, sentite ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., e per il diverso trattamento rispetto ai testimoni ordinari.

- Cod. proc. pen., art. 197-bis, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 3, primo comma » 97

N. 60. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 5 novembre 2004.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo » 100

Comunicato relativo ai ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8/2005 del registro conflitti Corte costituzionale. (Ricorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 6 del 9 febbraio 2005 e 7 del 16 febbraio 2005).....

» 102

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 77

Sentenza 10 - 18 febbraio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso che solleva una pluralità di questioni - Trattazione separata - Riserva di separate pronunce.

Trasporto marittimo - Imprese armatoriali - Investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta - Finanziamenti e contributi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni - Illegittimità costituzionale.

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 209, 210 e 211.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, insieme a molte altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

Il comma 209 stanziava 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88; e 2 milioni di euro, per ciascuno degli stessi anni, per gli interventi di cui all'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Gli interventi del primo tipo sono contributi concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle imprese armatoriali, aventi determinati requisiti, che effettuino investimenti per rinnovare e ammodernare la flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. Gli interventi del secondo tipo sono contributi concessi dal medesimo Ministero per i contratti di costruzione e trasformazione navale, stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, concernenti unità navali a scafo metallico o con materiali a tecnologia avanzata di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1991, n. 564.

Il comma 210 modifica l'art. 1, comma 3, della legge n. 88 del 2001 (che limitava i contributi per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati), e — tenendo conto del comma 209 — sposta al 2003 l'anno di riferimento per identificare l'ambito temporale dei contributi erogabili. A sua volta, infine, il comma 211 dispone che con regolamento ministeriale siano «emanate disposizioni attuative [...] in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi».

Secondo la Regione, le norme impugnate — reiterando previsioni di finanziamenti non più compatibili con la riforma costituzionale del 2001 — operano in materia di competenza regionale residuale (o concorrente: «sostegno all'innovazione dei settori produttivi»; «tutela del lavoro», in relazione alla «tutela degli interessi occupazionali del settore»), o, in subordine, riguardano la «tutela dell'ambiente» che, pur elencata nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione comprende anche ambiti di interesse regionale. Perciò la previsione, in materia di competenza regionale, di interventi finanziari a favore di privati, gestiti e regolati a livello ministeriale, contrasta con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

D'altra parte gli interventi in esame non hanno carattere «macroeconomico», perché la concessione dei contributi in esame a singoli armatori non mira ad accrescere la competitività complessiva del sistema. Ove poi le norme impugnate concernessero interventi a tutela della concorrenza e della competitività del sistema, esse — secondo la Regione — violerebbero il principio di leale cooperazione, non prevedendo intese o altri strumenti di concertazione con le Regioni, nonché l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che non consente in materia regolamenti ministeriali attuativi.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte «di dichiarare il ricorso in parte inammissibile, e comunque *in toto* infondato», con riserva di esaminare i motivi con ulteriore memoria.

3. — In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.

3.1. — La Regione ricorda che la Corte (salvo il caso di interventi di carattere macroeconomico, non sussistenti nella specie) ha ritenuto l'illegittimità di contributi statali in favore di privati in materie di competenza regionale, in quanto la loro ammissione «equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze». Se poi rientrasse nella competenza statale, la previsione del contributo sarebbe illegittima per l'assenza di meccanismi di coinvolgimento delle Regioni, sulla cui competenza comunque incide.

3.2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente, deduce la carenza dei requisiti argomentativi minimi delle censure relative al secondo periodo del comma 209 e all'intero comma 210 dell'art. 4.

Nel merito afferma: *a*) che l'art. 119 della Costituzione non vieta, almeno esplicitamente, al legislatore statale di disporre finanziamenti «in materia e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale», e non si può subordinare eccessivamente l'art. 119 all'art. 117, per cui lo Stato — portatore di interessi sovra-regionali costituzionalmente riconosciuti nelle materie di legislazione concorrente (quale quella delle «grandi reti di trasporto e navigazione») — può disporre finanziamenti ed interventi diretti, prevedendo collaudati momenti di «leale cooperazione»; *b*) che il trasporto marittimo (con l'eccezione dei collegamenti locali) ha dimensione sovra-regionale e persino mondiale, e gli interventi in esame offrono un'alternativa economicamente competitiva rispetto al trasporto terrestre, di gran lunga preferibile per la salvaguardia dell'ambiente, onde la necessità dell'esercizio unitario (art. 118, primo comma, della Costituzione) delle relative competenze legislative, e l'inconfigurabilità di una competenza regionale «residuale»; *c*) che del resto gli interventi in esame sono giustificati anche dalla finalità (richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88 del 2001) di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale, per cui ricadono nella materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale.

Considerato in diritto

1. — Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe — sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo ma prive di collegamento tra loro — possono essere oggetto di trattazione separata.

2. — La Regione Emilia-Romagna impugna, in via principale, l'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), che stanziato e disciplinano finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali.

Il comma 209 dell'art. 4 dispone lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, diretti ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore); e dell'ulteriore somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di costruzione e trasformazione di unità navali, indicati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Il comma 210, tenuto conto del comma 209, adegua all'anno 2003 il termine dell'anno 2000, originariamente fissato nell'art. 1, comma 3, della legge n. 88 del 2001, quale riferimento per identificare l'ambito temporale dei contributi erogabili. Infine il comma 211 dispone che con regolamento ministeriale siano «emanate disposizioni attuative [...] in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi».

La ricorrente ritiene che le norme impugnate — in quanto operanti in materia di competenza regionale residuale o, al massimo, concorrente — si pongono in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (in quanto lo Stato deve finanziare «integralmente» le funzioni regionali mentre spetta alle Regioni elaborare le proprie politiche di sostegno e svolgere le relative funzioni), nonché, in linea subordinata, con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione.

3. — Preliminarmente, deve essere dichiarata l'infondatezza della tesi difensiva dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, relativamente all'impugnazione del secondo periodo del comma 209 e dell'intero comma 210, il ricorso manca dei requisiti argomentativi minimi.

Infatti tali disposizioni risultano esplicitamente impuginate, sulla base dei medesimi motivi ed in riferimento agli stessi profili per i quali è stata denunciata l'illegittimità delle altre. E del resto tutte le norme censurate sono tra loro indissolubilmente legate: in realtà i commi 210 e 211 mirano a rendere possibile l'erogazione dei finanziamenti stanziati dal comma 209, rispettivamente attraverso l'individuazione dell'arco temporale di riferimento e la determinazione delle condizioni e dei criteri relativi.

4. — Nel merito il ricorso è fondato.

4.1. — Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 51 del 2005) che — dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle Regioni — l'art. 119 della Costituzione pone, sin d'ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente.

In primo luogo, la legge statale non può — in tali materie — prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

In secondo luogo — poiché le funzioni attribuite alle Regioni comprendono la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalità per loro erogazione — il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

4.2. — I finanziamenti in esame non concernono materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

Non si può invocare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte sulla portata della «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 14 e n. 272 del 2004).

Questa norma infatti «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in

definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale» (sentenza n. 14 del 2004).

L'esame delle norme impugnate dimostra invece che i finanziamenti in questione non possono rientrare in questo schema: essi sono infatti inadeguati «ad incidere sull'equilibrio economico generale», essendo privi tanto del requisito soggettivo dell'«accessibilità a tutti gli operatori», quanto di quello oggettivo dell'«impatto complessivo».

Il primo requisito manca per la limitatezza dell'ambito dei soggetti beneficiari, circoscritto alle sole imprese che abbiano effettuato investimenti di un certo tipo nell'anno 2003; il secondo per l'esiguità dei mezzi economici impegnati nel quadro della complessiva manovra disposta con la legge finanziaria del 2004 (10 milioni di euro annui per i finanziamenti del primo tipo e 2 milioni di euro annui per quelli del secondo tipo, limitati comunque al triennio 2004-2006).

La manovra pertanto non ha portata macroeconomica, in quanto non incide sull'equilibrio economico generale, ma mira piuttosto ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime, per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta ai fini di cui all'art. 3 della legge n. 88 del 2001, nonché per la costruzione e la trasformazione delle unità navali di cui all'art. 2 della legge n. 522 del 1999.

4.3. — Le norme in esame non possono neppure essere ricondotte alla materia della «tutela dell'ambiente», evocata dall'Avvocatura nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati (anche) dalla finalità, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88 del 2001, di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale.

Infatti la «tutela dell'ambiente» è estranea (o, comunque, assolutamente marginale) rispetto alle specifiche finalità dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto tale profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza statale.

Ulteriori titoli di competenza statale esclusiva non sono evocati, in quanto l'altra materia cui l'Avvocatura si riferisce è quella delle «grandi reti di trasporto e navigazione», che l'art. 117, secondo comma, assegna alla competenza legislativa concorrente.

5. — Pertanto le norme impugnate — non essendo riconducibili alle materie attribuite dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed essendo come tali lesive della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni — devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.

Il Presidente: CONTRI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 78

Sentenza 10 - 18 febbraio 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Lavoratore extracomunitario - Istanza di regolarizzazione - Rigetto automatico in presenza di denuncia per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lettera *c*); d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222), art. 1, comma 8, lettera *c*).
- Costituzione, art. 3 (artt. 2, 4, 13, 16, 24, 27, 29, 35, 41 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *c*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 e dell'art. 33, comma 7, lettera *c*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del Tribunale di Vicenza del 26 agosto 2003, del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 7 novembre 2003, del Tribunale di Catania del 4 dicembre 2003, del Tribunale di Prato del 18 novembre 2003, del T.a.r. per il Veneto del 10 febbraio 2004, del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 12 febbraio 2004 e del T.a.r. per il Veneto del 10 marzo 2004, rispettivamente iscritte al n. 1146 del registro ordinanze 2003 ed ai n. 20, n. 232, n. 265, n. 451, n. 548 e n. 610 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, n. 8, n. 14, n. 15, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004, n. 24 e n. 27, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due analoghi giudizi di impugnazione, promossi da due cittadini extracomunitari avverso i decreti di espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Prato, con ordinanze rispettivamente del 26 agosto 2003 (r.o. n. 1146 del 2003) e 18 novembre 2003 (r.o. n. 265 del 2004), hanno sollevato — il primo in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, e il secondo in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *c*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui non consente di procedere alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari in posizione irregolare che siano stati semplicemente denunciati per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

In punto di rilevanza i remittenti precisano che la questione sollevata è decisiva nei rispettivi giudizi in quanto dal suo eventuale accoglimento potrebbe derivare la disapplicazione del provvedimento di espulsione impugnato che è teleologicamente connesso con quello di rigetto dell'istanza di regolarizzazione cui direttamente si riferisce la disposizione censurata.

Quanto al merito della questione, il primo degli indicati remittenti ritiene che la norma in questione sia in contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto l'interessato non è posto in condizione di opporsi alla semplice denuncia, e con l'art. 27, secondo comma, Cost., perché sarebbe violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere fino alla condanna definitiva. Il Tribunale di Prato svolge analoga argomentazione in riferimento all'art. 27 Cost. e soggiunge un profilo di censura riferito all'art. 3 Cost., perché vengono parificati i reati per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio a quelli per i quali è facoltativo — e cioè consentito solo dopo un esame sulla pericolosità del soggetto e sulla gravità del fatto (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.) — in violazione dei principi di proporzione ed adeguatezza su cui si fonda il principio di uguaglianza.

2. — Analoga questione è stata sollevata dal T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 7 novembre 2003 (r.o. n. 20 del 2004) e dal T.a.r. per il Veneto con ordinanza del 10 febbraio 2004 (r.o. n. 451 del 2004), nel corso di due giudizi avverso il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione di un rapporto di lavoro di cittadini extracomunitari.

Entrambi i remittenti affermano la rilevanza della sollevata questione nei rispettivi procedimenti e, quanto alla non manifesta infondatezza, evocano parametri solo in parte coincidenti.

Infatti, le relative censure vengono riferite dal T.a.r. per la Lombardia ai seguenti parametri costituzionali: art. 2 Cost., perché il previsto collegamento alla sola ricorrenza di una *notitia criminis*, neppure preventivamente sottoposta ad una verifica seppure sommaria di fondatezza quale si potrebbe avere con il rinvio a giudizio dell'interessato, comporta la violazione della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; art. 3 Cost., in quanto del tutto irragionevolmente si attribuisce un ruolo determinante ad un elemento — la semplice denuncia — del tutto inidoneo rispetto alla finalità perseguita; art. 4 Cost., in quanto il disposto collegamento tra la mera esistenza di una notizia di reato e l'esclusione dalla possibilità di ottenere la legalizzazione in oggetto si traduce in una violazione del principio fondamentale di tutela del diritto al lavoro; art. 27 Cost., perché si fanno discendere effetti potenzialmente definitivi — quali la perdita del lavoro e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale — dalla semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato, violando il principio di cui al secondo comma dell'art. 27 Cost. che riconnette la qualificazione di un soggetto in termini di colpevolezza all'esistenza di una sentenza definitiva di condanna, eludendo così anche il principio del giusto processo contemplato nell'art. 111 della Costituzione.

Il T.a.r. per il Veneto fa, invece, esclusivo riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che si differenziano automaticamente gli stranieri meritevoli di ottenere la sanatoria rispetto a quelli immeritevoli in base alla semplice esistenza di una notizia di reato, senza dare all'interessato la possibilità di verificarne, in contraddittorio, l'attendibilità nel corso del procedimento di regolarizzazione.

3. — La stessa questione viene sollevata dal Tribunale di Catania, con ordinanza del 4 dicembre 2003 (r.o. n. 232 del 2004), nel corso di un giudizio di impugnazione promosso da un cittadino extracomunitario avverso il decreto di espulsione emanato nei suoi confronti, con riguardo all'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), contenente una norma di contenuto eguale a quella dell'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002, da applicare ai lavoratori domestici e assimilati.

Dopo aver affermato la rilevanza della questione sul presupposto della sua incidenza in ordine all'accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione, che rappresenta l'antecedente necessario dell'intervenuto rigetto dell'istanza di regolarizzazione, il remittente passa all'esame del merito della questione. Al riguardo, egli ravvisa violazione: dell'art. 2 Cost., perché il gravissimo pregiudizio che lo straniero subisce fa sì che l'ordinamento non appaia ispirato, sul punto, a principi di doverosa solidarietà; dell'art. 3 Cost., per il trattamento irragionevolmente diverso di situazioni giuridiche uguali; dell'art. 24 Cost., perché lo straniero patisce la censurata ingiustizia senza avere alcuna possibilità di difendersi dalla denuncia, facendo valere la propria innocenza; dell'art. 27 Cost., perché viene violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere fino alla condanna definitiva; dell'art. 35 Cost., «perché si incide in maniera grave e definitiva sul diritto al lavoro nel nostro Paese di una persona che si trova nelle condizioni previste dalla legge per avere riconosciuto quel diritto»; dell'art. 41 Cost., perché in modo del tutto illogico il datore di lavoro viene costretto a rinunciare a mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario da lui scelto; ed infine dell'art. 97 Cost., perché la norma impugnata determina nell'amministrazione un modo di procedere che non ne assicura l'imparzialità, dal momento che la scelta dei lavoratori ammessi alla sanatoria finirebbe per essere affidata al caso.

4. — Questione analoga a quella prospettata dal Tribunale di Catania è stata sollevata, con riguardo alla medesima disposizione, dal T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 12 febbraio 2004 (r.o. n. 548 del 2004) e dal T.a.r. per il Veneto, con ordinanza del 10 marzo 2004 (r.o. n. 610 del 2004), nel corso di due giudizi instaurati da lavoratori extracomunitari, svolgenti in modo irregolare un rapporto di lavoro compreso tra quelli cui si riferisce l'art. 33 della legge n. 189 del 2002, avverso i provvedimenti prefettizi di rigetto della domanda diretta ad ottenere la legalizzazione dei suddetti rapporti di lavoro.

Dopo aver affermato la rilevanza della questione, i remittenti fanno riferimento, quanto al merito della stessa, a parametri solo in parte coincidenti.

Precisamente il T.a.r. per la Lombardia invoca altresì — oltre agli artt. 2, 3, 4 e 27 Cost., con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nella propria precedente ordinanza n. 20 del 2004 relativa all'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002 — i seguenti parametri: art. 13 Cost., perché da una semplice denuncia deriva una lesione del diritto dello straniero alla libertà personale; art. 16 Cost., per asserita lesione del diritto dell'interessato alla libera circolazione; art. 29 Cost., richiamato unitamente all'art. 2 Cost., in quanto la disposizione censurata, utilizzando uno strumento del tutto inadeguato rispetto al fine perseguito, verrebbe a sacrificare il diritto dello straniero all'unità familiare.

Il T.a.r. per il Veneto, invece, si limita a richiamare l'art. 3 Cost. sotto il profilo già illustrato nella propria precedente ordinanza n. 451 del 2004 relativa all'art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. n. 195 del 2002, secondo cui la disposizione censurata prevede che la semplice denuncia per uno dei reati ivi indicati comporta automaticamente l'esclusione dello straniero dal beneficio della regolarizzazione, senza attribuire all'interessato la facoltà di ottenere, nel corso del procedimento di regolarizzazione, la verifica dell'attendibilità del contenuto della denuncia stessa.

5. — Nei giudizi promossi con le ordinanze n. 1146 del 2003, n. 20 del 2004, n. 232 del 2004 e n. 610 del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Osserva la difesa del Governo che le norme del d.l. n. 195 del 2002 hanno la finalità di consentire la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari che, seppure illegalmente presenti nel territorio dello Stato, svolgono attività di lavoro subordinato. La presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost. non esclude che il legislatore possa valorizzare la presenza di una denuncia penale a carico dello straniero, considerandola indice sintomatico di una possibile inclinazione a delinquere, tanto più che la norma ha individuato una ristretta serie di ipotesi, ossia quelle dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, nelle quali la presenza di una denuncia implica il rigetto dell'istanza di regolarizzazione. Né dovrebbe essere dimenticato, secondo l'Avvocatura dello Stato, che la normativa del 2002 è finalizzata a consentire la sanatoria del c.d. lavoro «nero», ossia un'attività svolta da chi si è illegalmente introdotto nel territorio dello Stato; non è irragionevole, perciò, che il legislatore, nel disporre una normativa per la regolarizzazione di situazioni illegali, abbia ritenuto di dover escludere soggetti che versano in situazioni di un certo tipo, come quella di chi ha subito una denuncia per alcuni reati.

Il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, d'altra parte, prevede all'art. 17 la possibilità, per il cittadino extracomunitario illegalmente presente nel territorio dello Stato, di permanervi per il tempo necessario all'esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che il riferimento alla semplice denuncia penale non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali, purché la denuncia «sia assunta non già come mero dato formale, bensì quale effetto di una condotta materiale realizzata dal soggetto».

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di due norme — l'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e l'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 — le quali vietano (l'art. 33, comma 7, citato con riguardo ai lavoratori domestici e l'art. 1, comma 8, citato con riguardo ai dipendenti delle imprese) la regolarizzazione — chiamata «emersione» o «legalizzazione» — della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari che siano stati denunciati per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Le norme suindicate sono denunciate, sotto diversi profili, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 24, 27, 29, 35, 41 e 97 Cost., e tutti i remittenti hanno fornito motivazioni non implausibili della rilevanza della questione nei rispettivi giudizi.

2. — Poiché la questione non si pone in termini diversi per i lavoratori domestici e per i dipendenti da imprese, tutti i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La questione è fondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l'art. 3 Cost. la normativa deve anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994).

Ora, nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'esplicito riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrano in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.

Considerazioni analoghe sono alla base della sentenza n. 173 del 1997 la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rilevò che era l'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia a urtare contro il principio di ragionevolezza.

Le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di espulsione; conseguenze tanto più gravi qualora s'ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse, vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.

Si deve pertanto dichiarare, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.

Il presidente: CONTRI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2005.

Il direttore di cancelleria: DI PAOLA

n. 79

Sentenza 10 - 18 febbraio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel corso di una trasmissione televisiva - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte d'appello di Roma, sezione I civile - Omessa riproduzione nel ricorso delle frasi asseritamente diffamatorie, sostituite con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente - Mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto - Difetto di un requisito essenziale del ricorso - Inammissibilità del ricorso.

- Delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernanda CONTRI;

Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Giuseppe Arlacchi, promosso dalla Corte d'appello di Roma con ricorso notificato il 26 luglio 2002, depositato in cancelleria il 7 agosto 2002 e iscritto al n. 33 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 15 giugno - 16 luglio 2001, depositata presso la cancelleria della Corte il 17 luglio 2001, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata nella seduta di Assemblea del 17 gennaio 2001, che ha stabilito che le dichiarazioni pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996 nei riguardi di Pino Arlacchi, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte d'appello ricorrente — premesso che Pino Arlacchi aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per le dichiarazioni di contenuto diffamatorio che sarebbero state pronunciate in occasione della citata trasmissione — riferisce in particolare:

che traendo spunto da un processo allora in corso presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti e da un libro scritto da Pino Arlacchi, intitolato «Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo», il deputato Sgarbi aveva espresso nella trasmissione televisiva giudizi ritenuti da Arlacchi «lesivi della sua identità e del suo impegno scientifico, politico e civile contro la criminalità organizzata, dipingendolo come un “mercante della giustizia”» che aveva tratto immeritate fortune e vantaggi anche economici dall’opera dei “pentiti”, sfruttando il fenomeno mafioso e lucrando «sulla pelle» di imputati per reati di mafia, tra cui lo stesso Andreotti, e sottolineando che proprio Arlacchi nella precedente legislatura era stato nominato consulente del Ministero dell’interno del Governo presieduto dal senatore Andreotti, ricevendo per detto incarico la somma di duecento milioni di lire;

che in pendenza dell’appello proposto da Pino Arlacchi nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto sussistenti gli estremi della scriminante del diritto di critica e di cronaca, era intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.

Ciò premesso, la ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato male il proprio potere, affermando arbitrariamente l’esistenza del nesso funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie e l’attività parlamentare del deputato convenuto, in quanto le frasi pronunciate nella trasmissione televisiva non possono dirsi collegate all’esercizio della funzione parlamentare, costituendo semplici apprezzamenti personali formulati dal deputato alla stregua di un qualsiasi privato cittadino.

La Corte d’appello solleva pertanto conflitto di attribuzione, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68 Cost., delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, e di annullare, di conseguenza, la relativa deliberazione.

2. — Il ricorso, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 379 del 10 luglio 2002, depositata il 23 luglio 2002, è stato notificato alla Camera dei deputati insieme all’ordinanza il 26 luglio 2002 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 agosto 2002.

3. — Con atto depositato il 5 agosto 2002 si è costituita la Camera dei deputati in persona del suo Presidente *pro tempore*, chiedendo che la Corte dichiari improcedibile o inammissibile il conflitto e in subordine, nel merito, che spetta alla Camera affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi oggetto del giudizio pendente davanti alla Corte d’appello di Roma.

La difesa della Camera precisa, in fatto, che nel corso della trasmissione televisiva del 13 gennaio 1996 il deputato Sgarbi ebbe a dire:

«Questo perché avvenne? Perché la Rizzoli è proprietaria del “Corriere della Sera”. Agnelli è proprietario della Rizzoli e proprietario del “Corriere della Sera” [e] fa pubblicità a un libro che si vende sulla pelle di Andreotti e fa guadagnare il deputato progressista Arlacchi, pagato dal ministro Scotti e chiamato da Andreotti — così impara — a fare il consulente dei pentiti, su Buscetta, sulla mafia e su se stesso quando Andreotti era Presidente del Consiglio. Ti sei voluto chiamare Arlacchi? Ce l’hai adesso qua che fa pubblicità al suo libro per venderlo sulla tua pelle, caro Andreotti. Prova di grande gusto, di grande sensibilità».

Ciò premesso, la resistente ritiene che il giudizio sia inammissibile o improcedibile per plurimi motivi, e in particolare perché:

a) nell’atto introduttivo non sono riprodotte le «frasi» del deputato Sgarbi che dovrebbero costituire l’oggetto del conflitto; omissione che renderebbe carente la prospettazione del *thema decidendum*;

b) il medesimo difetto impedirebbe inoltre «di discernere le dichiarazioni sulle quali si è formato il convincimento del giudice», dal momento che nel ricorso i “giudizi lesivi della dignità e dell’impegno” di Arlacchi vengono espressi sulla base di una “ricostruzione” soggettiva che non corrisponde al tenore testuale delle dichiarazioni e che rende «impossibile discernere se talune formule — non attribuibili al deputato, ma che nondimeno figurano nell’atto introduttivo — abbiano rivestito efficacia causale immediata e diretta nell’elevazione del conflitto».

Nel merito, la Camera ritiene errata la tesi della ricorrente secondo cui le dichiarazioni del deputato Sgarbi sarebbero escluse dalla garanzia del primo comma dell’art. 68 Cost. per il solo fatto che sono state pronunciate mentre svolgeva l’attività di conduttore di un programma televisivo, in quanto sarebbe contraddittorio escludere l’insindacabilità proprio quando si fa ricorso a strumenti che, come il mezzo televisivo, sono i più efficaci veicoli di comunicazione.

In positivo, l'insindacabilità delle dichiarazioni in esame discenderebbe dalla loro riconducibilità ad attività parlamentari, posto che le proposizioni riguardanti «i (pretesi) vantaggi che il deputato Arlacchi avrebbe tratto dalle vicende giudiziarie del senatore Andreotti» andrebbero collegate al costante «impegno politico-parlamentare» del deputato Sgarbi sul tema del «processo Andreotti», con particolare riguardo «al ruolo dei cosiddetti pentiti»; impegno del quale sarebbero espressione le interrogazioni 2/01770 del 21 aprile 1999, 3/00010 del 29 aprile 1994 e 3/00009 del 29 aprile 1994, mentre «il costante impegno ispettivo» del deputato Sgarbi in relazione al problema della «gestione» dei collaboratori di giustizia sarebbe testimoniato dalle interrogazioni 4/08683 del 21 marzo 1995, 2/00252 del 21 ottobre 1996, 3/01624 del 28 ottobre 1997. La risonanza in ambito parlamentare della attività di consulenza prestata dal deputato Arlacchi per il Ministero degli interni sarebbe a sua volta dimostrata dalle interrogazioni 4/05288 del 16 novembre 1994 e 4/14128 del 27 settembre 1995, a firma del deputato Vincenzo Fragalà.

Infine la Camera sottolinea che, allorché le dichiarazioni siano rese nell'ambito di una polemica politica tra soggetti che ricoprono (o ricoprivano, come nella vicenda del giudizio *a quo*) entrambi la carica di parlamentare, l'appartenenza delle opinioni espresse «alla sfera politico-parlamentare» dovrebbe ritenersi «insita» nella qualità degli interessati.

Con memoria depositata il 26 novembre 2004 la Camera, nel richiamare integralmente eccezioni e deduzioni formulate nell'atto di costituzione, insiste in particolare sulla «irricevibilità e/o inammissibilità» del conflitto sotto il profilo della omessa riproduzione nell'atto introduttivo delle frasi pronunciate dal deputato Sgarbi, che dovrebbero costituire oggetto del conflitto medesimo.

A tal proposito la resistente sottolinea come la «personale sintesi» delle dichiarazioni del deputato, contenuta nel ricorso, «non è idonea a prospettare i termini della controversia sottoposta alla cognizione della Corte». Dovendo la Corte valutare la riconducibilità delle opinioni espresse dal parlamentare alla sfera di operatività della garanzia costituzionale della insindacabilità, è «indispensabile che tali opinioni vengano riportate in termini oggettivi e compiuti», perché diversamente la Corte finirebbe per «pronunziarsi sulle valutazioni effettuate dal giudice ricorrente in ordine alle dichiarazioni di cui si tratti», invece che sulle dichiarazioni stesse.

Al riguardo, non potrebbe avere rilievo che la Corte abbia comunque la possibilità di prendere cognizione delle frasi effettivamente pronunciate, atteso «il criterio dell'autosufficienza del ricorso introduttivo».

Sotto altro aspetto, la lamentata anomalia del ricorso lederebbe anche il principio del contraddittorio, risultando «incerto, dal punto di vista difensivo, se il contraddittorio concernente la sfera di operatività della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, primo comma, Cost. debba riguardare le dichiarazioni così come rese dal parlamentare ovvero il tenore e il significato che ha ritenuto personalmente di ravvisarvi il giudice».

Nel merito, la memoria ripercorre le considerazioni già svolte nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, investe la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 17 gennaio 2001, ha affermato — a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali pende giudizio civile per risarcimento danni promosso da Pino Arlacchi.

Le espressioni ritenute offensive erano state pronunciate nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996, e si riferivano, come emerge dalla esposizione in fatto, ai vantaggi anche economici che il «deputato progressista Arlacchi» avrebbe tratto dalla pubblicazione di un suo libro dedicato al processo in corso a Palermo contro il senatore Andreotti, venduto «sulla pelle di Andreotti», che quando era stato Presidente del Consiglio aveva chiamato lo stesso Arlacchi a svolgere attività di consulente sulla mafia e sui pentiti.

2. — Questa Corte, con ordinanza n. 379 del 2002, ha ritenuto, in sede di prima e sommaria deliberazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente all'attuale fase processuale, nella quale il giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità.

3. — Il ricorso è inammissibile.

Nell'atto di costituzione, nella successiva memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica e nella discussione nel corso dell'udienza stessa, la difesa della Camera dei deputati resistente ha eccepito sotto vari profili l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

In particolare, la resistente rileva che nell'atto introduttivo non sono riprodotte le frasi ritenute offensive pronunciate dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva, ma è contenuta una ricostruzione dei giudizi nei confronti di Arlacchi che non corrisponde al tenore testuale delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi: da un lato la mancata riproduzione delle frasi pronunciate renderebbe carente la prospettazione del *thema decidendum*, dall'altro la libera rielaborazione del tenore di tali frasi impedirebbe di «discernere le dichiarazioni sulle quali si è formato il convincimento del giudice in ordine alla elevazione del conflitto».

In effetti, l'atto introduttivo del ricorso non contiene una compiuta esposizione dei fatti, non solo perché non vengono riportate le frasi pronunciate dal deputato Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva — frasi che assumono importanza fondamentale ai fini dell'accertamento dell'eventuale nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le frasi potrebbero essere la divulgazione —, ma soprattutto perché, in luogo delle parole pronunciate nel corso della trasmissione, vengono espresse valutazioni circa l'incidenza lesiva delle dichiarazioni del deputato Sgarbi sull'impegno «scientifico, politico e civile contro la criminalità organizzata» di Arlacchi.

È ben vero che le frasi pronunciate dal deputato Sgarbi sono riprodotte nella deliberazione di insindacabilità allegata al ricorso della Corte d'appello, ma ciò che rende il ricorso inammissibile non è solo, come s'è già detto, l'aver omesso di riprodurre quelle frasi nel ricorso, bensì la loro sostituzione con una libera rielaborazione ad opera dell'autorità giudiziaria ricorrente. Ne risulta, infatti, una impropria sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi e l'interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l'accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna.

La mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto del conflitto di attribuzione si traduce, a norma degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.

Il presidente: CONTRI

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 15

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia nonché approvazione, sottoscrizione e rinnovazione di convenzioni di lottizzazione - Disciplina degli interventi ammissibili nonostante le misure di salvaguardia - Disposizioni riguardanti il regime autorizzatorio della Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dalla legge stessa, circa la realizzazione di interventi pubblici finanziati da soggetti pubblici (Unione europea, Stato ecc.) - Ricorso dello Stato - Denunciata previsione di misure di salvaguardia autonome e non coordinate - Assenza di qualsiasi valutazione paesaggistica - Cattivo uso della discrezionalità amministrativa - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, artt. 3, 4, commi 1 e 2, 7.
- Costituzione, artt. 3, 97.

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale - Norme transitorie in attesa dell'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, del Piano paesaggistico regionale (PPR) - Divieto di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte eolica - Ammissibilità della prosecuzione della realizzazione di quelli già autorizzati che abbiano già comportato una irreversibile modificazione dei luoghi - Ricorso dello Stato - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Violazione della Direttiva 2001/77/CE in materia di promozione di fonti energetiche rinnovabili.

- Legge Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8; art. 8, comma 3.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. s); Direttiva CEE 2001/77/CE.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro, la Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente della giunta regionale, *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2004 n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 25 novembre 2004 e recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territori regionale».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 gennaio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame, la Regione Autonoma della Sardegna detta norme urgenti per la salvaguardia del paesaggio, in funzione dei tempi occorrenti per l'approvazione, secondo modalità stabilite nello stesso provvedimento legislativo, di Piani paesaggistici regionali, destinati a sostituire i Piani territoriali paesistici,

13 dei quali, sul complessivo numero di 14 per l'intero territorio regionale, sono stati annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero, in sede straordinaria, dal Capo dello Stato, in accoglimento di ricorsi proposti da associazioni ambientaliste e da terzi.

La Regione Autonoma della Sardegna — com'è noto — vanta, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale di autonomia, competenze primarie in materia di urbanistica ed edilizia, mentre, per quanto riguarda la tutela paesaggistica è vincolata dalle disposizioni statali in materia, ed in particolare dagli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, normativa peraltro espressamente richiamata nel provvedimento legislativo in esame.

Sempre in via preliminare va precisato:

a) che l'annullamento in sede giurisdizionale dei piani territoriali paesistici ha trovato, in tema di cosiddette «misure di salvaguardia», una disciplina legislativa profondamente mutata rispetto al momento della loro originaria adozione.

Mentre per le aree assoggettate a vincolo *ex lege* l'articolo 1-*quinquies* della legge 31 agosto 1985 vietava «ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia», «fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-*bis*», l'articolo 159 del decreto legislativo n. 42/04 prevede invece un particolare procedimento di autorizzazione in via transitoria «fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143 e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145», ribadendo altresì che «Per i beni che alta data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici».

b) i contenuti dei piani territoriali paesaggistici (e le deroghe ivi previste secondo la legislazione regionale, di cui si lamenta l'illegittimità costituzionale) riguardano la disciplina d'uso sia di beni paesaggistici individuati direttamente dalla «legge Galasso» sia di vaste ed importanti aree, anche urbane e costiere, che erano stata specificatamente individuate come «bellezze naturali», da distinti, motivati e tuttora vigenti provvedimenti dell'amministrazione statale.

In tale contesto l'intervento normativo della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare le norme contenute negli articoli 3, 4, commi 1 e 2, e, per certi aspetti, nello stesso articolo 7, relativo ad interventi pubblici, prevede autonome e non coordinate misure di salvaguardia, comportanti il divieto di realizzare nuove opere, soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nelle zone costiere, ed esclusioni e deroghe di tale divieto che risultano, in relazione alla disciplina generale statale, illogiche e manifestamente irragionevoli e, conseguentemente, in contrasto con gli articoli 3, 97 della Costituzione e con la disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio.

I criteri adottati dal legislatore regionale, infatti, non trovano giustificazione in alcuna valutazione paesaggistica e risultano pertanto del tutto inidonei a soddisfare le finalità di tutela che si dichiarano di perseguire, sia per quanto riguarda i limiti fissati entro i quali è vietata la realizzazione di nuove opere sia per la previsione delle deroghe ed esclusione di tali divieti.

Va ricordato al riguardo che secondo la giurisprudenza amministrativa la sopravvenienza di un vincolo paesistico e/o delle disposizioni di un piano territoriale paesaggistico prevalgono sulle determinazioni urbanistiche che non abbiano trovato effettiva realizzazione e sulla stessa condonabilità degli abusi realizzati anteriormente al vincolo (Consiglio di Stato. Ad. PI. 20 luglio 1999 n. 20), sicché il fatto che una serie di interventi di modifica del territorio fossero accidentalmente previsti in piani urbanistici comunali o programmi di fabbricazione, ovvero finanziati da particolari soggetti pubblici è circostanza che, sul piano della

tutela paesaggistica, si presenta come del tutto priva di rilevanza e tale da non giustificare o sorreggere razionalmente alcun divieto e/o deroga. Del tutto priva di logica è inoltre la possibilità di dar corso ad interventi ed opere, allorché le stesse sino previsti in piani urbanistici comunali che risultino adeguati ai piani territoriali paesaggistici, gli stessi dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa per contrasto con la cura dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica e ambientale.

L'indicazione di un limite generale di divieto pari a 2000 metri dalla costa, indipendentemente dalla sussistenza in concreto di un vincolo paesaggistico, lungi dall'individuare un preciso criterio di tutela ambientale, finisce per contro per paralizzare senza plausibile ragione, per tutto l'arco temporale della approvazione dei piani regionali paesaggistici, una serie di iniziative ed attività che, ai sensi della legislazione nazionale e regionale devono considerarsi lecite, se non di interesse generale.

In realtà l'utilizzazione dello strumento normativo (la legge regionale) nella concreta cura dell'interesse paesaggistico, ed in particolare nell'apposizione di divieti generali e relative deroghe, appare costituire cattivo uso della discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) e costituisce sostanziale ed immotivata deroga al principio, stabilito nella legislazione statale, per il quale l'interesse paesaggistico deve essere (soprattutto dall'autorità regionale delegata) valutato nel concreto.

2. — La norma transitoria contenuta nell'articolo 8, comma 3, vieta, fino all'approvazione del Piano Paesistico Regionale, la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nell'intero territorio regionale, ammette altresì la prosecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti già autorizzati sono nel caso in cui lo stato dei lavori stessi abbia già comportato una irreversibile modificazione dei luoghi e sottopone a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti già autorizzati in assenza della medesima, laddove i lavori non abbiano comportato una irreversibile modificazione dello stato dei luoghi. Tali disposizioni eccedono dalla competenza statutaria di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riserva allo stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Inoltre la norma regionale viola le prescrizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, laddove (art. 12, comma 1) prevedono che tali fonti sono considerate di pubblica utilità con la conseguente dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori necessari alla realizzazione degli impianti.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, comma 1 e 2, 7 e 8, comma 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 25 novembre 2004, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 16 gennaio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

N. 16

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Veneto - Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale - Modificazioni alla legge regionale n. 25/1998 in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale - Previsione della proroga al 31 dicembre 1996 a favore di concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Inosservanza del termine di proroga al 31 dicembre 1996 previsto dalla legislazione statale - Alterazione del regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti in violazione di obblighi comunitari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale.

- Legge Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, art. 3.
- Costituzione art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato Cee art. 49 e segg.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004 recante «Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge, che apporta alcune modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1.

Tale disposizione, infatti, non è in linea con la disciplina nazionale in materia, di recepimento di principi comunitari, che prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47).

In proposito va evidenziato che il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione. Nel caso in esame, essendo tale periodo di transizione previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del Testo Unico per gli enti locali (decisione della Corte costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, a favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 22 gennaio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

05C0176

n. 18

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Enti locali - Comunità montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunità montane - Previsione di parametri numerici per la composizione dei consigli e la validità delle sedute in caso di rinnovo dell'organo rappresentativo - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con i criteri generali dettati dal testo unico in materia di Comunità montane - Inosservanza del principio della piena autonomia statutaria delle Comunità montane in materia di organizzazione - Contrasto con la previsione regionale che prevede un *quorum* superiore rispetto a quello previsto dal testo unico in materia di Comunità montane per l'insediamento dell'organo rappresentativo - Irragionevole disuguaglianza tra organismi della stessa natura e funzione - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali.

- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lett. *p*).

Enti locali - Comunità montane - Norme della Regione Toscana - Disposizioni di modifica alle norme regionali in materia di Comunità montane - Disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese - Proroga della stessa sino all'individuazione del nuovo ambito territoriale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con l'autonoma capacità dei comuni di operare scelte in ordine all'adesione alle Comunità montane - Richiamo alla legge Regionale n. 82/2000, circa l'individuazione dell'ambito territoriale delle Comunità stesse, non coerente con i nuovi spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V - Violazione del principio di equiordinazione - Violazione della riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali.

- Legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, art. 4.
- Costituzione, artt. 114 e 117, comma secondo, lett. *p*).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta *pro tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 1 e 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 68, pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 3 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2005.

1. — La legge della regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 detta alcune modifiche e integrazioni alla legge organica in materia di comunità montane n. 82 del 28 dicembre 2000, in particolare modificandone l'art. 11 e l'art. 14, inserendo l'art. 11-*bis* e dettando disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese.

2. — Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono gli artt. 1 e 4 della legge.

2.1. — L'art. 1 inserisce il comma 3-*bis* nell'art. 11 della legge n. 82/2000, prevedendo che «In caso di rinnovo, l'organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunale tale da rappresentare la maggioranza dei comuni (...)».

Secondo i principi del T.U. n. 267/2000 (tuttora vigente) è mediante lo statuto che l'ente stabilisce le norme fondamentali della propria organizzazione, nel rispetto dei principi dettati dallo stesso testo unico: in forza del combinato disposto degli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, la comunità montana ha una piena autonomia statutaria, alla stregua di quella dei comuni, ed è pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione, con la conseguenza che la regione non può interferire con detta potestà e non può imporre norme organizzative in contrasto con i criteri generali dettati dallo stesso testo unico, in particolare (per quel che interessa in questa sede) sui parametri numerici per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute, quali determinati per i comuni dagli artt. 37 e 38.

La norma censurata finisce per imporre, poi, un *quorum* per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa statale di riferimento che va ad incidere in termini negativi sul funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza.

Per vero, le Comunità montane — espressamente definite dall'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 unioni di comuni, enti locali — possono qualificarsi come enti (costituzionalmente non necessari) appartenenti alla categoria degli enti locali, a carattere associativo intercomunale, costituiti per la valorizzazione delle zone montane, allo scopo di realizzare particolari forme di cooperazione fra comuni per l'esercizio delle funzioni proprie e conferite al fine del migliore perseguimento dell'interesse della comunità; pertanto la Regione, se pure ha il potere di disciplinare la materia, deve sempre rispettare la riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi del citato art. 117, comma 2, lett. *p*), della Costituzione.

Peraltro, la regione, incidendo indebitamente nella specifica competenza statutaria delle comunità montane ha violato il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione.

Ancora, appaiono violati i principi degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui l'imposizione di parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti introduce irragionevoli disuguaglianze fra organismi della stessa natura e funzione e compromette l'efficienza, efficacia ed operatività delle loro funzioni.

2.2. — L'art. 4 della l.r. n. 68/2004 detta «Disposizioni transitorie per la comunità montana Area Lucchese», prevedendo che continui ad operare fino all'individuazione del nuovo ambito territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 82/2000.

Con tale disposizione la regione viola l'autonoma capacità dei comuni di decidere sull'adesione o meno alla costituenda Comunità montana, alla luce dei principi desumibili dalla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione, rispetto ai quali le disposizione della l.r. n. 82/2000 appaiono non più attuali. Per vero, nella creazione di nuove comunità montane dovrebbe essere valorizzata in termini diversi e preminenti la volontà sovrana dei comuni interessati sia per la determinazione sulla costituzione dell'ente sia per la individuazione dei suoi ambiti territoriali, anche prevedendo nuovi meccanismi di consultazione e concertazione.

Il semplice richiamo ai parametri della l.r. n. 82/2000 non tiene conto dei rinnovati principi desumibili dal Titolo V della Costituzione e ne viola, in particolare, gli artt. 114 e 117, comma 2, lett. *p*).

3. — Quanto sopra eccepito trova conferma ulteriore nell'art. 2 legge n. 131/2003 che, nel disporre la revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge di riforma costituzionale n. 3/2001, riconosce la persistente validità del d.lgs. 267/2000.

Si può, pertanto, concludere nel senso che gli artt. 1 e 4 della legge regionale impugnata sono adottati in violazione: *a*) dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato, dei comuni e delle comunità montane; *b*) dell'art. 117, comma 2, lett. *p*), della Costituzione in quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione della materia regolata dall'art. 27 d.lgs. 267/2000 che rientra, invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane.

P. Q. M.

Tanto premesso è considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2005;

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 82, per violazione degli artt. 114 e 117 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 29 gennaio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe ALBENZIO

05C0182

N. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Salute (tutela della) - Norme della Provincia di Bolzano - Tutela della salute dei non fumatori - Divieto di fumo previsto per i «locali chiusi aperti al pubblico» - Disciplina delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del divieto - Proroga dell'entrata in vigore del divieto di fumo al 1° luglio 2005 - Previsione di una sanzione amministrativa a carico di chi vende o somministra tabacco ai minori di 16 anni - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la legislazione statale in materia di divieto di fumo - Mancata ricomprensione nel divieto dei «locali chiusi, aperti agli utenti» (fabbriche, uffici) - Contrasto con le norme sanzionatorie previste dalla legislazione statale - Indebita proroga della entrata in vigore del divieto previsto dalla legislazione nazionale per il 10 gennaio 2005 senza eccezioni - Estensione della fattispecie punibile con sanzione amministrativa in contrasto con il principio secondo il quale l'attività sanzionatoria amministrativa non costituisce materia autonoma, ma accede alle materie sostanziali - Esorbitanza dalla potestà legislativa concorrente spettante alla Provincia di Bolzano in materia di tutela della salute - Violazione del principio fondamentale della tutela della salute - Richiamo alle sentenze nn. 202/1991, 399/1996 e 361/2003 della Corte costituzionale.

- Legge prov. Bolzano 25 novembre 2004, n. 8; in special modo, artt. 1, 2, 5, 6 e 9.
- Costituzione, artt. 32 e 117, comma terzo; Statuto Regione Trentino Alto-Adige, artt. 5 e 9.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

Contro la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8, concernente «Tutela della salute dei non fumatori», pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 7 dicembre 2004.

F A T T O

Come è noto, la materia della tutela della salute dei non fumatori è — nell'ambito della più ampia nozione di tutela della salute affidata alle cure della Repubblica dall'art. 32 della Costituzione — disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975, n. 584 («Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»), con le modifiche apportate dall'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, più di recente, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 («Tutela della salute dei non fumatori»).

Per converso, l'art. 9, n. 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 attribuisce alle province della Regione Trentino-Alto Adige la potestà di emanare — in via concorrente e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato — norme legislative nella materia della «igiene e sanità».

Inopinatamente la Provincia di Bolzano, con la legge indicata in epigrafe, recante norme sulla «Tutela della salute dei non fumatori», ha inteso a propria volta definire il campo di applicazione del divieto di fumo, le relative deroghe e le sanzioni conseguenti alla violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti nella legge stessa.

Tutta la disciplina introdotta mediante le singole previsioni di detta legge provinciale si pone in alternativa con la normativa delle leggi statuali, involgendo evidente travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa delle Province autonome.

Cosicché avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

D I R I T T O

Violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La materia in argomento è venuta più volte all'esame di codesta Corte. Già la sentenza n. 202 del 1991, dando per pacifica la nocività del c.d. «fumo passivo», rivolgeva al legislatore l'invito ad intervenire per la «necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito».

E con la sentenza n. 399 del 1996, con riguardo al problema dei pregiudizi arrecati dal fumo passivo nei locali di lavoro chiusi, si segnalava il dovere dei datori di lavoro di adottare tutte le misure già previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori che risultassero maggiormente adeguate al fine di (se non eliminare) ridurre i rischi derivanti dal fumo passivo ad una soglia talmente bassa a far ragionevolmente escludere che la salute potesse essere messa a repentaglio.

Più di recente, con la fondamentale sentenza n. 361 del 2003, è stato affermato che tanto la legge statale n. 584 del 1975 come la successiva n. 3 del 2001 «hanno fissato regole uniformi contenenti divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrità dell'ambiente atmosferico in determinati luoghi nei quali i singoli si trovano a dover trascorrere parte del loro tempo, per esigenze di lavoro, cura, trasporto, svago e affinamento culturale».

La stessa sentenza prosegue chiarendo che «Per garantire l'osservanza di tali divieti ed obblighi, la legge commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale e prefigurate entro limiti minimi e massimi, all'interno dei quali ha da valere la discrezionalità del giudice, ma non quella del legislatore regionale, alla quale, relativamente alle fattispecie previste e sanzionate, non è riconosciuto spazio alcuno».

Onde è inequivocabile che — nella *subiecta materia* — tanto le prescrizioni di divieto od obbligo quanto le relative sanzioni (che a tali prescrizioni accedono: principio del parallelismo) «devono essere assunte come principi fondamentali, necessariamente uniformi, a norma dell'ultima proposizione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, stante la loro finalità di protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall'esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. La natura di principi fondamentali delle norme in questione si comprende non appena si consi-

deri l'impossibilità di concepire ragioni per le quali, una volta assunta la nocività per la salute dell'esposizione al fumo passivo, la rilevanza come illecito dell'attività del fumatore attivo possa variare da un luogo all'altro del territorio nazionale».

E non sembra certo che la pericolosità del c.d. ETS (environmental tobacco smoke) possa essere ancora posta in dubbio.

Giusta quanto già chiarito con la richiamata pronuncia n. 361 del 2003, è di tutta evidenza come l'intera legge provinciale in epigrafe violi il fondamentale diritto alla salute e si ponga in contrasto con il limite del rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione statale (art. 117, terzo comma, della Costituzione), limite — in particolare — espresso, per la Provincia di Bolzano, dallo specifico richiamo operato dall'art. 9 del d.P.R. n. 670 del 1972 al precedente art. 5 dello stesso decreto.

Ma anche scendendo — seppur non a titolo esaustivo — nel particolare di talune specifiche previsioni la violazione delle norme statali qualificate come «principi fondamentali» si manifesta palesemente:

a) agli artt. 1 e 2, che definiscono l'ambito di applicazione del divieto di fumo e lo circoscrivono ai «locali chiusi, aperti al pubblico, ponendosi così in aperta difformità rispetto al principio enunciato nell'art. 51 della legge n. 3 del 2003, secondo il quale il divieto di fumo riguarda non solo i «locali chiusi, aperti al pubblico», ma anche i «locali chiusi, aperti agli utenti». Di talché le disposizioni provinciali, non ricomprendendo nel divieto (contrariamente a quanto previsto a livello nazionale) le fabbriche o gli uffici privati non frequentati dal pubblico, espongono i dipendenti delle rispettive strutture al rischio di dover subire il fumo passivo;

b) all'art. 5, che stabilisce e disciplina le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del divieto di fumo, ma in contrasto con l'art. 51 della legge n. 3 del 2003, che detta le norme sanzionatorie in argomento (anch'esse qualificate — come dianzi si è visto alla stregua della pronuncia n. 361/2003 di codesta Corte — come «principi fondamentali»);

c) all'art. 9 il quale, prorogando al 1° luglio 2005 l'entrata in vigore del divieto di fumo in particolari esercizi, si pone in contrasto con l'art. 51 della legge n. 3 del 2003, a norma del quale il divieto di fumo vige sul territorio nazionale a partire dal 10 gennaio 2005. Infatti anche tale ultima disposizione statale costituisce principio fondamentale, non potendo l'illecito integrato dal comportamento del fumatore attivo essere regolato diversamente — anche se limitatamente ad un periodo di circa sei mesi — da un luogo all'altro del territorio nazionale;

d) all'art. 6, laddove, pur facendo salvo il disposto di cui all'art. 730, comma 2, del codice penale, si estende la fattispecie punibile con sanzione amministrativa a carico di chi vende o somministra tabacco a minori di 16 anni.

Anche con riferimento a singole previsioni, dunque, la difformità con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato è palese.

P. Q. M.

Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 31 gennaio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: ANTONIO CINGOLO

05C0183

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Indizione delle elezioni - Prevista pubblicazione del decreto almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata possibilità che la disposizione censurata (ove ritenuta immediatamente applicabile) contrasti con principio fondamentale della legislazione statale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 7, comma 2.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Composizione del Consiglio regionale - Previsione che esso sia formato da 42 consiglieri e dal Presidente della Giunta - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della «riserva di statuto» in materia - Contrasto con il numero totale (42) dei componenti del Consiglio stabilito nel «nuovo» statuto regionale (in corso di perfezionamento), nonché con quello previsto dalla normativa statale (applicabile fino all'entrata in vigore di esso) - Richiamo alla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 4, e connessi artt. 6, comma 2 (limitatamente alla parola «quarantadue»), e 25, comma 4, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Disciplina della supplenza dei Consiglieri regionali sospesi - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della «riserva di statuto» in materia.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 21.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.

Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Marche - Previsione secondo cui il Presidente della Giunta regionale promuove le «necessarie intese con i competenti organi statali» ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 27/2004 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata invasione della competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, art. 25, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *g*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Marche in materia di elezioni regionali - Prospettato pregiudizio alla regolarità dell'imminente procedimento elettorale - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione della vigenza delle disposizioni regionali impugnate e di abbreviazione dei termini del relativo processo.

- Legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, artt. 4, 6, comma 2 (limitatamente alla parola «quarantadue»), 7, comma 2, 21, e 25, commi 2 e 4, lettera *a*).
- [Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Marche, in persona del suo presidente della giunta;

Avverso l'art. 4 e disposizioni ad esso connesse (quali l'art. 6 comma 2 e 25 comma 4 lettera *a*), nonché l'art. 7 comma 2, l'art. 21 e l'art. 25 comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, intitolata «norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta regionale», pubblicata nel bollettino ufficiale n. 135 del 18 dicembre 2004.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 gennaio 2005 (si depositerà estratto del relativo verbale).

La Regione Marche non ha ancora «un nuovo» Statuto vigente. Il testo di «nuovo» Statuto è stato pubblicato nel bollettino ufficiale n. 128 del 6 dicembre 2004, e però non è stato promulgato non essendo decorso il termine per l'eventuale richiesta di referendum *ex art.* 123, comma terzo della Costituzione. Quindi la potestà legislativa prevista dall'art. 22 comma primo Cost. incontra, oltre ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di Statuto» e dagli insegnamenti dati da codesta Corte nella sentenza 5 giugno 2003, n. 196 (in particolare nel par. 4 di essa).

La legge regionale in esame all'art. 25 comma 3 recita «Le disposizioni di cui ai titoli I, II e III si applicano a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale»; la promulgazione, pubblicazione ed entrata del

«nuovo» Statuto si avranno soltanto a marzo 2005 inoltrato e soltanto se non sarà stato richiesto referendum. Il Governo non ha deliberato di sottoporre a scrutinio di legittimità costituzionale anche l'anzidetto art. 25 comma 3. Ciò rende ancor più necessario evitare incertezze che possano — quale che sia la conclusione del procedimento di formazione del «nuovo» Statuto — influire negativamente sul corretto e sereno andamento della consultazione elettorale. In questo quadro appare doveroso dare del congiunto disposto dall'art. 7 comma 2 e dell'art. 25 commi 3 e 4 una interpretazione che escluda l'applicabilità immediata del predetto art. 7 comma 2; che diversamente dovrebbe rilevarsi la contrarietà a principio fondamentale della legislazione statale.

L'art. 4 comma 1 della legge in esame prevede un consiglio regionale composto da 42 consiglieri e dal Presidente della giunta regionale (in totale, dunque, quarantatre componenti). Senonché, la composizione del consiglio regionale è argomento che l'art. 123 Cost. riseva allo Statuto regionale, e che quindi non può formare oggetto di legge regionale ordinaria. Finché il «nuovo» Statuto non sarà in vigore il numero dei componenti del consiglio regionale deve rimanere quale definito dalla normativa statale oggi vigente.

Per di più, l'art. 4 comma 1 citato non è coerente con il testo del «nuovo» Statuto (in corso di perfezionamento) ove agli artt. 7 comma 1 e 11 comma 2 il numero dei componenti è stabilito in 42, e non 43.

All'art. 4 comma 1 si connettono altre disposizioni della legge in esame, e conseguentemente le si sottopone a scrutinio: così l'art. 6 comma 2, dal quale dovrebbe essere eliminata la parola «quarantadue», e la lettera a) dell'art. 25 comma 4, che dovrebbe essere soppressa.

Le disposizioni testè considerate, nonché l'art. 21 della legge in esame, contrastano, per quanto osservato dianzi, con la «riserva di Statuto» prevista dall'art. 123 Cost. (nel testo vigente), prima che con l'art. 122 Cost. e con l'art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999 n. 1. Si è accennato all'art. 21, perché anche la disciplina della sospensione dei consiglieri sospesi dovrebbe essere ospitata dallo Statuto.

Contrasta invero con l'art. 117 comma 2 lettera g) Cost. l'art. 25 comma 2 della legge in esame, ed in particolare l'aggettivo «necessarie» riferito alle «intese con i competenti organi dello Stato». La disposizione non pare ipotizzare cooperazioni da ricercare e «promuovere» quando circostanze di fatto le rendano opportune, ma — per come è formulata — impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale.

Al fine di assicurare la regolarità dell'imminente procedimento elettorale si chiede di sospendere la vigenza delle disposizioni sottoposte a scrutinio, disponendo anche l'abbreviazione in ogni termine del processo costituzionale.

L'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali deve avvenire il 17 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 3 comma sesto della citata legge n. 108 del 1968, poiché come notorio le elezioni regionali dovrebbero celebrarsi domenica 3 aprile 2005 e lunedì successivo; e detta affissione deve essere preceduta dalla emanazione del decreto di ripartizione dei seggi previsto dall'art. 2 comma 3 della predetta legge del 1968 e dell'art. 10 comma 2 lettera f) della legge statale 5 giugno 2003 n. 131 e del decreto di indizione delle elezioni previsto dall'art. 3 comma quarto della legge del 1968.

La pronuncia demolitoria richiesta con il presente ricorso renderebbe necessario rinnovare gli atti del procedimento elettorale. Inoltre, la pronuncia pubblicata dopo lo svolgimento delle elezioni, invaliderebbe l'intero procedimento elettorale. La sospensione ora richiesta vale anche a prevenire conflitti ulteriori, relativi a singoli atti del menzionato procedimento.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, previo accoglimento della istanza di sospensione della vigenza delle stesse, con ogni consequenziale pronuncia.

Roma, addì 3 febbraio 2005

VICE AVVOCATO GENERALE: Franco FAVARA

05C0213

N. 9

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005
(della Regione Toscana)

Ambiente (tutela dell') - Proroga del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta mancanza della prescritta previa intesa con la Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca - Incidenza sul principio di autonomia degli enti locali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2004.

- Decreto ministeriale Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma del 18 novembre 2004.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2005, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma, via del Viminale 43, ricorrente;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, il Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore*, resistenti; per l'annullamento del d.m. 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, inviato alla Regione Toscana con nota dello stesso Ministero GAB/2004/1 1206/B07, pervenuto alla Regione Toscana in data 16 dicembre 2004 (doc. 1), con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.

F A T T O

La questione che si sottopone con il presente ricorso riguarda il procedimento concernente la nomina del presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano ed è già nota a codesta ecc.ma Corte costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27/2004.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato di intesa tra il Ministero dell'ambiente ed i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza del Presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione Toscana l'intesa per nominare, quale, presidente dell'Ente parco dell'Arcipelago Toscano, il dott. Ruggero Barbetti.

La regione, con propria nota del 15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa.

Con il d.m. del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nominava un commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.

Tale decreto veniva annullato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 27/2004.

Ciò nonostante il dott. Barbetti è tuttora commissario straordinario dell'ente parco; a nulla sono valse le lettere inviate da presidente della Regione Toscana ed anzi, come dimostra l'atto avverso il quale si propone il presente ricorso, ormai l'incarico commissariale viene disposto non più per un periodo limitato a sessanta giorni, ma addirittura per sei mesi, tanto è assente la volontà di ricercare l'intesa con la regione.

Gli atti parlano da soli. Eccone la sequenza, a partire dalla citata sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004.

Con decreto del 19 febbraio 2004 (doc. n. 2) il Ministro nominava il dott. Aldo Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente commissario straordinario e *sub* commissario dell'ente in oggetto, per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.

Il provvedimento era motivato con la necessità di garantire l'ordinaria amministrazione dell'organo scaduto, nell'attesa di addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto che la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando la sua disponibilità, manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad avviare il confronto preordinato al raggiungimento dell'intesa prescritta dalla legge.

Con nota del 29 marzo 2004, prot. n. 120/99653/3.6.3 (doc. n. 3), inviata al Ministro per fax nello stesso giorno e poi spedita per posta, il presidente della regione, in vista dell'avvicinarsi della scadenza degli incarichi del commissario e del vice commissario in data 4 aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai fini

dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente parco, proponeva al Ministro alcuni nominativi di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la nomina a presidente dell'ente in oggetto, ed allegava i relativi *curricula*. Venivano esattamente proposti: il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il professore Leonardo Santi; i relativi *curricula* dimostravano il possesso, nei candidati, dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il presidente della regione, nella citata nota, chiedeva al Ministro anche un incontro per discutere più dettagliatamente i profili delle candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.

Il Ministro, con decreto del 6 aprile 2004 (doc. n. 4) nominava il dott. Ruggero Barbetti quale commissario straordinario per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla regione con cui si chiedeva l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che la regione non aveva risposto; si ignorava del tutto la nota regionale del 29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e, quanto al nome proposto — quello del dott. Barbetti, vale a dire il medesimo sul quale non si era perfezionata la procedura dell'intesa — se ne sosteneva l'idoneità «per le sue capacità professionali e per la specifica conoscenza del territorio di riferimento».

La regione, a fronte di tale decreto, constatava di non aver mai ricevuto la lettera, ivi citata, del 17 marzo con cui il Ministro affermava di aver avviato la procedura dell'intesa.

Ed infatti tale nota è pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 (doc. 5) — del resto non avrebbe potuto arrivare prima, visto che è partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense solo in data 3 aprile 2004, come attesta il timbro postale allegato alla lettera pervenuta — quando era quindi già scaduto il precedente commissario e quando era già stato adottato l'atto di nomina del nuovo Commissario Barbetti.

A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8 aprile 2004, pervenuta alla regione in data 14 aprile 2004 (doc. n. 6), in cui il medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera regionale del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della data di adozione dell'atto di nomina del dott. Barbetti quale commissario dell'ente parco (tale lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con lo spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del dott. Barbetti; sosteneva che l'intesa fosse comunque da cercare e conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve termine di sessanta giorni della durata commissariale; fissava un incontro per il 22 aprile.

Il Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il decreto di nomina commissariale, intendendo così favorire il procedimento per il raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile 2004 (doc. n. 7), rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli di non aver potuto rispondere prima perché quella lettera era arrivata in regione solo in data 6 aprile 2004, in quanto partita dall'ufficio postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente Martini, al fine di addivenire ad un possibile accordo, riconfermava il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che veniva nuovamente trasmessa): in sostanza dunque il presidente, nel richiamare le motivazioni in precedenza espresse in merito all'unico nominativo proposto dal Ministro, rilevava che, per addivenire all'intesa, non poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome su cui l'intesa non era stata raggiunta e indicava di nuovo al Ministro tre nominativi (già segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti con requisiti di elevata professionalità in rapporto all'incarico di Presidente dell'ente parco.

In data 20 aprile 2004 (doc. n. 8) il Presidente della Regione Toscana scriveva ancora al Ministro. In essa il presidente dimostrava di aver sempre e tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che i ritardi imputati non erano sussistenti («la Sua lettera, datata 17 marzo 2004, risulta partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense in data 3 aprile 2004 — il timbro è chiarissimo al riguardo — e ricevuta dagli uffici regionali in data 6 aprile, cioè lo stesso giorno nel quale Lei ha provveduto ad adottare un nuovo decreto di commissariamento»); chiariva di aver sempre motivato le proprie posizioni in merito all'unico nome proposto dal Ministro (cioè quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego all'intesa non era collegato allo schieramento politico del dott. Barbetti («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per la presidenza dell'ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi sintoniche con l'attuale maggioranza di Governo»), ma alla necessità sempre fatta presente, che il presidente del Parco avesse anche un forte legame istituzionale con le realtà locali («le posizioni assunte dal dott. Barbetti durante tutto il complesso iter che ha portato alla costituzione del parco non mi sembrano né mi sembrano compatibili con la presidenza di un ente che è sorto con la sua dichiarata opposizione»).

Ancora il Presidente Martini evidenziava che la leale collaborazione avrebbe reso necessario non proporre da parte del Ministro sempre e solo il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l'intesa ed auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del 4 maggio.

Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava al Ministro in data 12 maggio 2004 (doc. n. 9) una propria ulteriore nota in cui evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo per «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero Barbetti» che «non può in tutta evidenza essere considerata espressione di una volontà di leale e costruttiva collaborazione».

Il presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione: «ciò si può ottenere, dal mio punto di vista, sia attraverso di una proposta di designazioni alternative a quelle del dott. Ruggero Barbetti, sia esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle che la Regione ha da tempo indicato».

A tale lettera rispondeva il Ministro con nota del 17 maggio (doc. n. 10), ove si esprimeva rammarico e si preannunciava un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004 (doc. n. 11) si confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti per ulteriori sessanta giorni dal 5 giugno.

Si devono subito evidenziare le succinte premesse di tale decreto, ove si citano solo due lettere del Ministro: una del 17 maggio con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessità di dare corso alle nomine dei vertici istituzionali dell'ente parco attraverso lo strumento dell'intesa; la seconda sempre nella stessa data inviata al Presidente Martini (trattasi della lettera sopra citata e depositata quale doc. n. 10), ove il Ministro dichiarava di essere disponibile a riprendere l'iter finalizzato all'intesa. È evidentemente parziale la ricostruzione dei fatti contenuta in tale decreto in cui non si richiamano volutamente tutte le note inviate dal presidente della regione e in cui si omette ogni indicazione dei motivi per cui le proposte indicate dallo stesso, presidente non sono state prese in considerazione.

Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana ha ritenuto di non ricorrere avverso tale decreto, ritenendo ancora che la disponibilità a cercare l'intesa, dichiarata dal Ministro, fosse effettiva.

Pertanto il Presidente Martini inviava una ulteriore comunicazione al Ministro in data 28 giugno 2004 (doc. n. 12), ove, appellandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, chiedeva al Ministro di esprimere una valutazione sulle proposte formulate dalla Regione e di formulare una proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consentisse il raggiungimento dell'accordo.

A questa lettera sono seguiti: un ulteriore decreto in data 22 luglio, di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per altri 60 giorni (doc. n. 13) a far data dal 4 agosto 2004; il decreto del 24 settembre (doc. 14) di proroga dell'incarico, sempre al dott. Barbetti, per altri 60 giorni dal 4 ottobre 2004. Tale incarico quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.

Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro, con effetto dal 3 dicembre 2004 ha confermato — ovvero, come si legge nella lettera di trasmissione prot. n. GAB/2004/11206/B07, ha prorogato — il medesimo incarico commissariale sempre al dott. Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi.

Il provvedimento lede le competenze costituzionali garantite alla regione per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Da quanto esposto nel fatto e come è attestato nei documenti depositati, risulta che, dopo l'annullamento della nomina commissariale a seguito della sentenza n. 27/2004 di codesta ecc.ma Corte costituzionale, il dott. Barbetti (e quindi quello stesso soggetto su cui non è stata raggiunta l'intesa tra il Ministro ed il Presidente della Regione Toscana), esercita le funzioni di presidente del Parco dell'Arcipelago Toscano (anche se con il nome di commissario, ma con identici poteri del presidente e con garanzia di durata, grazie alle proroghe) ormai ininterrottamente 6 aprile 2004.

Con il provvedimento impugnato si vorrebbe addirittura prorogare l'incarico per sei mesi e quindi sino al 2 giugno 2005.

A questo risultato è giunto il Ministro il quale, quindi, ha tenuto un comportamento sicuramente non improntato alla leale e fattiva cooperazione.

Nella sentenza n. 27/2004 più volte citata, la Corte costituzionale — dopo aver rilevato che la nomina commissariale non può essere giustificata dal solo fatto che non si sia raggiunta l'intesa per la nomina del Presidente «perché in questo modo si finirebbe per attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario la persona non gradita dal presidente della regione» — ha richiamato e confermato importanti principi in tema di intese Stato-regioni.

In particolare la Corte costituzionale ha ricordato che «lo strumento dell'intesa costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)».

Pertanto, con specifico riferimento alla prima nomina del Commissario dell'Ente Parco dell'Arcipelago toscano, la Corte ha evidenziato: «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si giunge in difetto di nomina del presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed in attesa che ad essa si pervenga, condizione di legittimità della nomina del primo è, quantomeno, l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo»; nel caso di specie la nomina commissariale è stata dichiarata illegittima per il «mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo» (cioè del commissario).

Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la richiamata pronuncia costituzionale non ha affatto rispettato i suddetti principi.

Il presidente della regione, infatti, si è tempestivamente attivato, ha proposto nomi di soggetti competenti, con dimostrata professionalità, ha reiteratamente chiesto risposte in merito.

A fronte di tale comportamento della regione, il Ministro:

1) non ha nemmeno preso in considerazione i nominativi proposti dalla regione senza esplicitare i motivi di tale disinteresse;

2) ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del 6 aprile 2004 con cui ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo l'annullamento della precedente nomina, è detto che la regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con cui era richiesta l'intesa e non si è richiamata la lettera regionale del 29 marzo 2004. Eppure, come rilevato in fatto, quest'ultima era stata trasmessa via fax allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004, come si ricava dai documenti depositati, mentre la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta dalla regione il 6 aprile, essendo partita per posta prioritaria il 3 marzo 2004;

3) negli atti di proroga del commissario ha inserito clausole di mero stile: si dichiara che si vuole addivinare all'intesa, che il commissariamento va superato, che il medesimo è funzionale solo al raggiungimento dell'intesa ma, nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto un comportamento costruttivo, di «reiterate trattative volte a superare le divergenze». Prova sicura di tale atteggiamento solo formale e non sostanziale è il fatto che il Ministro ha sempre avanzato un solo nome quello del dott. Barbetti, e non ha mai, neppure tentato, di costruire l'intesa proponendo ulteriori nominativi.

Non solo.

Con il provvedimento oggetto del presente conflitto si proroga il commissariamento per sei mesi: è dunque evidente che si tende a stabilizzare un organo straordinario che, per sua natura, dovrebbe avere una durata ben più limitata.

È significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali sessanta giorni a sei mesi: questo è la conferma che non vi è alcuna volontà di ricercare un'intesa con il presidente della regione, ma si vuole solo istituzionalizzare e rendere più stabile il commissario.

Tutto quanto esposto evidenzia che il Ministro si è limitato a proporre un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare quelle necessarie trattative che sole possono permettere il superamento delle divergenze.

La Regione Toscana ha tollerato i decreti del 6 aprile, del 7 giugno, del 22 luglio e del 24 settembre con cui è stato rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante che i medesimi fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione ha infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta giorni, potesse consentire al Ministro di attivare e soprattutto di proseguire in modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva collaborazione e dunque preordinato a ricercare in modo efficace e a trovare l'intesa con regione medesima.

Ormai è invece chiaro che nulla di tutto ciò ha fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende, senza compiere alcuna attività, la scadenza degli incarichi commissariali e poi li proroga; avendo constatato che i precedenti atti non sono stati impugnati dalla regione, con l'ultimo decreto ha prorogato addirittura per sei mesi l'incarico commissariale, «per garantire la continuità amministrativa dell'ente, nelle more della definizione dell'intesa» è impossibile non constatare, anche considerando le identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che que-

sta è una motivazione formale, stereotipa che si esaurisce in frasi vuote di qualsiasi contenuto concreto, perché il procedimento per addivenire all'intesa non verrà mai coltivato dal Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.

Così l'atteggiamento manifestato dalla regione, a fronte della seconda nomina commissariale del Barbetti e delle relative proroghe di sessanta giorni, volto ad instaurare un clima di distensione e di leale collaborazione (tanto che la regione non solo non ha impugnato i decreti, ma ha anche ripetutamente scritto al Ministro e proposto una terna di nomi), è stato strumentalizzato dallo Stato che ha usato tali nomine come precedente per le continue proroghe dello stesso commissario — proprio la stessa persona su cui non è stata raggiunta l'intesa — sino ad arrivare a conferire al medesimo un carattere di maggiore stabilità, vista la durata di sei mesi fissata nel decreto in oggetto.

Il comportamento sleale del Ministro determina una sicura lesione delle competenze regionali.

Il presidente, infatti, è l'organo fondamentale che rappresenta il parco e ne coordina l'attività; fa parte del Consiglio direttivo che adotta lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento ed il piano del parco.

In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le scelte dell'ente parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono sulle competenze regionali. Infatti il parco dell'Arcipelago Toscano è stato istituito (con il citato d.P.R. 22 luglio 1996) per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la promozione sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della legge n. 394/1991, il regolamento del parco dovrà disciplinare le attività consentite nel parco, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia e alle modalità di costruzione di opere e di manufatti, alle attività artigianali, commerciali, alle attività agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.

Non può quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'ente parco (di cui, si ripete, il presidente è l'organo fondamentale) verrà ad interferire con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio (ove rientra, la difesa del suolo e quindi l'attività di difesa idrogeologica prevista all'art. 2 del d.P.R. istitutivo del Parco 22 luglio 1996, nonché la disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi all'interno del parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.

Pertanto l'interferenza del ruolo del presidente del parco con molteplici competenze regionali costituzionalmente garantite impone di interpretare l'intesa richiesta dall'art. 9, terzo comma, della legge n. 394/1991 come forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un Presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.

Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente dell'ente e che sole legittimano la nomina del commissario è sicuramente contrario ai principi di leale collaborazione e determina, per quanto sopra esposto, una lesione delle competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere attribuzioni costituzionali regionali che sono impedito e menomate dall'illegittimo esercizio dei poteri altrui.

Ed il mancato rispetto del principio di leale collaborazione è sicuramente un vizio denunciabile in sede di conflitto di attribuzione.

A tale proposito, e sempre con riferimento alle intese, la dottrina ha rilevato: «la giurisdizione costituzionale è lo strumento di chiusura ed è implicata sotto due possibili versanti: nella sede del giudizio di costituzionalità delle leggi, per consentire il sindacato sulle previsioni legislative che, di volta in volta, stabiliscono le forme di collaborazione, al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto al tipo di decisione da adottare; nella sede del conflitto di attribuzione per verificare il corretto e leale esercizio dei poteri in concreto, nel rispetto dello strumento collaborativo previsto dal legislatore per il caso di specie La decisione della Corte non può fare altro che imporre alle parti il tavolo della trattativa, salva l'ulteriore verifica di eventuali slealtà future» (M. CECCHETTI «Le intese tra Stato e regioni su atti necessari. Come preservare il valore della "codeterminazione paritaria" evitandone gli effetti perversi» in LE REGIONI 4/2004, pg. 1044 e ss).

Sempre nello stesso senso è stato rilevato: «il principio di leale collaborazione non vincola solo le scelte del legislatore in ordine alle soluzioni procedurali: è anche parametro diretto delle attività compiute nel procedimento; e, quindi, lungi dall'esaurirsi con la posizione della legge procedimentale, conserva sempre la possibilità di operare puntualmente in relazione a ciascun atto adottato in applicazione della stessa. Insomma, deve essere improntata a leale collaborazione non solo la disciplina normativa del procedimento ma anche la condotta dei soggetti che vi partecipano» (O. CHIESSA «Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto» in LE REGIONI 4/2004 pg. 981 e ss).

Perciò è denunciabile in questa sede il provvedimento ministeriale in oggetto, che è la sintesi del comportamento sleale tenuto dal Ministro.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale accolga il presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, continuare a confermare e/o prorogare l'incarico del commissario straordinario dell'ente parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e per conseguenza annulli il d.m. 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 5 Cost.

Si depositano i documenti indicati nel ricorso.

Si deposita altresì la delibera di autorizzazione a stare in giudizio.

Firenze - Roma, addì 1° febbraio 2005

AVV. Lucia BORA - AVV. Fabio LORENZONI

05C0191

N. 10

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 2005
(del Tribunale di Milano)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 4 febbraio 2004, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avv. Giuseppe Lucibello concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato Tribunale di Milano, settima sezione penale, per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza sulle richieste formulate rispettivamente dal p.m., cui si sono associate la difesa dell'imputato e del responsabile devile, di assoluzione trattandosi di fatto non punibile ex art. 68 Cost., e dal difensore di parte civile di sollevare conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati avanti alla Corte costituzionale o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 140 del 2003, in relazione agli artt. 3, 24, 102, 111 Cost.;

Premesso che l'on. Vittorio Sgarbi è imputato del delitto di cui agli artt. 595 c.p., 21 legge n. 47 del 1948, 30 comma 5 legge n. 223 del 1990, perché, intervenendo nella trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*, andata in onda sull'emittente televisiva «Canale 5» in data 17 ottobre 1996, alle ore 13,30, offendeva la reputazione dell'avv. Giuseppe Lucibello di Milano, affermando, fra l'altro, che questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per reati connessi, aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dott. Di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di «incontrare» Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che aveva detto Pacini Battaglia e quando Pacini ha detto qualcosa che lo mette in discussione, di cambiare la versione «sbancato, stancato»;

con ordinanza del 20 novembre 2003, questo giudice ha trasmesso gli atti alla Camera dei deputati, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 20 giugno 2003, n. 140;

nella seduta del 4 febbraio 2004, la Camera dei deputati ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il presente procedimento penale a carico dell'on. Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost.

O S S E R V A

In primo luogo, il giudice ritiene che al fatto per cui è processo non sia applicabile l'art. 68 comma 1 Cost., e che quindi sia viziata la delibera assunta dalla Camera dei deputati in data 4 febbraio 2003.

Invero come si è già affermato nell'ordinanza emessa in data 20 novembre 2003, da intendersi qui richiamata, l'art. 3 legge n. 140 del 2003 non ha innovato la portata precettiva dell'art. 68 Cost., avendo solo specificato che l'insindacabilità della funzione parlamentare copre non solo l'attività di parlamentare *intra moenia* (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, ecc.) ma anche «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Non è perciò venuta meno, quale requisito imprescindibile per l'operatività della scriminante in esame, la connessione delle dichiarazioni alla funzione di parlamentare; cadono perciò al di fuori del perimetro segnato dall'art. 3 comma 1 legge n. 140 del 2003 — e quindi dall'art. 68, primo comma Cost. — le dichiarazioni rese *intra moenia* che non siano divulgative di una scelta politica espressa in atti funzionali, come si è verificato nella specie, avendo l'imputato, quale conduttore di una trasmissione televisiva, espresso giudizi lesivi dell'onore altrui, senza alcun collegamento con l'esercizio della funzione di parlamentare.

Nella stessa relazione della giunta per la autorizzazione presentata dall'on. Kessler alla Presidenza il 10 novembre 2003, si legge che «non è emerso che in atti parlamentari formali il deputato Sgarbi abbia mai usato espressioni di analogo contenuto sull'avvocato Lucibello»; la medesima conclusione è ribadita dall'on. Kessler nella seduta del 4 novembre 2004 (p. 12 del resoconto stenografico): «in nessun atto parlamentare, precedente o successivo ai fatti, è stato riscontrato che il deputato Sgarbi abbia mai adoperato espressioni di analogo contenuto o espresso critiche di qualsiasi tipo nei riguardi dell'avvocato Lucibello. Non è stato riscontrato, e nemmeno l'onorevole Sgarbi ci ha potuto aiutare in questo, alcun aggancio fra queste critiche che l'onorevole Sgarbi ha espresso quale conduttore della nota trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* e l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi medesimo. Non solo: la giunta ha anche ritenuto di non intravedere alcun contenuto politico nelle suddette affermazioni dell'onorevole Sgarbi».

L'interpretazione qui accolta dell'art. 3 legge n. 140 del 2003 è in linea con l'indirizzo della Corte costituzionale, ribadito dalla sentenza n. 508 del 2002, in cui pure il conflitto era stato sollevato nell'ambito di un procedimento penale ad oggetto frasi ritenute diffamatorie, pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*. In quella decisione, la Corte ha confutato la motivazione con la quale la giunta per le autorizzazioni a procedere aveva avanzato la proposta, poi accolta dall'Assemblea con la deliberazione impugnata, di considerare le dichiarazioni del deputato Sgarbi alla stregua di «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni», riaffermando il principio secondo cui «altra è la libertà di critica della quale tutti sono titolari, altro è la prerogativa che la Costituzione, onde preservare una sfera di libertà ed autonomia delle Camere, riserva ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Se privata del suo specifico orientamento finalistico, tale prerogativa si trasformerebbe in un inaccettabile privilegio personale a favore dei membri delle Camere, le cui manifestazioni verrebbero ad essere sempre affrancate dalle comuni regole dello Stato di diritto».

Quest'interpretazione è stata recentemente ribadita dalla sentenza n. 120 del 2004, in cui la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata per contrasto con gli artt. 68 comma 1, 24 comma 1 e 3 Cost.

Dopo aver richiamato la propria giurisprudenza, avallata dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2003 sui ricorsi n. 40877/98 e n. 45649/99, la Corte costituzionale ha precisato che, «nonostante le evoluzioni subite, nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, è enucleabile un principio, che è possibile oggi individuare come limite estremo della prerogativa dell'insindacabilità, e con ciò stesso delle virtualità interpretative astrattamente ascrivibili all'art. 68: questa non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera "qualità" di parlamentare». Ne segue che le attività coperte da immunità, elencate nell'art. 3 comma 1 legge n. 140 del 2003, non rappresentano

«un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari».

In particolare, ai fini dell'insindacabilità, ciò che rileva «è dunque il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare. Sotto questo profilo non c'è perciò una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come "espressione di attività parlamentare"».

Se, quindi, ad avviso del tribunale, la delibera della Camera risulta viziata, in quanto è stata fatta un'erronea applicazione dell'art. 68 comma 1 Cost., dal momento che le frasi pronunciate dall'on. Sgarbi non sono, come detto, «espressione di attività parlamentare», si tratta di verificare se sia precluso o meno al tribunale la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Invero, a differenza dell'art. 2 comma 8 d.l. n. 555 del 1996, l'art. 3 legge n. 140 del 2003 non prevede che il giudice dopo la pronuncia della Camera che ritenga illegittima, possa sollevare conflitto di attribuzioni.

Si tratta tuttavia di una circostanza non decisiva, dal momento che il potere di sollevare il conflitto deriva direttamente dagli artt. 134 Cost. e 37 legge 1° marzo 1953, n. 87, secondo cui «il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».

Nel caso di specie, sussistono le condizioni richieste dall'art. 37, dal momento che questo tribunale è competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, e la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta (*cf.*, *ex plurimis*, Corte cost. 283/2003, 282/2003, 272/2003, 252/2003, 248/2003).

P. Q. M.

Solleva davanti alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, in relazione alla delibera assunta nella seduta del 4 febbraio 2004, secondo cui i fatti per i quali è in corso il presente processo penale a carico dell'on. Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 29 aprile 2004.

IL GIUDICE: Stefano CORBETTA

05C0192

N. 41

*Ordinanza del 21 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Cairo Montenotte
nel procedimento civile tra Lanza Luigi contro Polizia municipale di Cairo Montenotte*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di eguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative personali - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio e a non essere costretti ad agire contro se stessi.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto [*recte*: modificato] dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 23 settembre 2004 la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado recante il n. 204-C R.G.2004, promossa da Lanza Luigi residente in Carcare (SV) ed elettivamente domiciliato in Millesimo Piazza Italia 82/1, presso e nello studio dell'avv. Marco Pella, che lo rappresenta e difende in giudizio, in virtù di delega posta a margine del ricorso introduttivo.

Contro Polizia municipale di Cairo Montenotte (SV), in persona del sindaco *pro tempore*, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

I N F A T T O

Con ricorso depositato in data 3 giugno 2004, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione n. 1067, elevato in data 10 aprile 2004 dalla Polizia municipale di Cairo Montenotte, per la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 137,55 (oltre euro 7,00 per spese accessorie e di notificazione).

Parte ricorrente, che nel ricorso sostiene di non essere stata alla guida del veicolo di sua proprietà né di essere in grado di ricordare chi era alla guida del veicolo stesso, abitualmente utilizzato da varie persone, all'udienza del 23 settembre 2004 insisteva nelle eccezioni di illegittimità costituzionale del sistema normativo previsto dal C.d.S., per cui in base agli artt. 142, 126-*bis* e 180, comma 8, viene ad essere imposta una sanzione per responsabilità non propria e/o obbligato il cittadino ad una sorta di delazione e/o autodenuncia. In particolare veniva eccepita l'incostituzionalità dell'art. 126-*bis* per evidente contrasto con i fondamentali principi della Costituzione e, comunque, con gli artt. 3, 24, 25 (*rectius* art. 27) della Costituzione.

Nel merito, parte ricorrente eccepiva nel ricorso sia la mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata dell'infrazione, in quanto l'indicazione riportata nel verbale sarebbe mera clausola di stile; sia la contraddittorietà e conseguente nullità del verbale stesso in quanto all'indicazione «no» nella casella relativa alle sanzioni accessorie, segue l'indicazione della decurtazione di due punti sulla patente di guida.

Concludeva, pertanto, il difensore dell'opponente, per la sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto, e nel merito per l'annullamento del verbale impugnato.

I N D I R I T T O

Nel caso in esame il collegamento giuridico tra la questione da giudicare e la norma ritenuta incostituzionale appare evidente; infatti, ove si ritenesse che l'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 fosse conforme alla Costituzione, si dovrebbe applicare, rigettato il ricorso,

anche la sanzione accessoria della perdita di due punti dalla patente di guida dell'opponente, responsabile in solido; mentre in caso contrario, e sempre nel caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sarebbe solamente sanzionato con il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria, senza decurtazione dei punti di patente.

La questione di costituzionalità, così come proposta dal ricorrente fa riferimento al sistema normativo degli articoli 126-bis, 142, 180 comma 8 del C.d.S., ma è da osservare che il cuore della questione pare risiedere nella norma dell'art. 126-bis, comma 2, in quanto se fosse dichiarata la incostituzionalità del predetto art. 126-bis comma 2, si svuoterebbe di significato il quesito relativo alle altre norme: sembra pertanto opportuno limitare l'esame alla questione di costituzionalità relativa all'art. 126-bis.

In aderenza a quanto eccepito da parte ricorrente, sussistono fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S., introdotto dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.

Infatti: la normativa introdotta dall'art. 126-bis del C.d.S. appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel quale viene affermata l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Vi sarebbe infatti disparità di trattamento tra proprietari di autovettura nel caso in cui il proprietario stesso dell'autovettura non sia in possesso della patente di guida, ovvero proprietaria dell'autoveicolo sia una società con personalità giuridica: in questa ultima ipotesi è da ritenere, infatti, non sia applicabile la sanzione della decurtazione dei punti di patente, nei confronti del legale rappresentante o di un suo delegato che non possono considerarsi proprietari del veicolo.

Inoltre se appare legittima la disposizione che prevede la solidarietà passiva per le sanzioni pecuniarie, è da ritenere invece fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del C.d.S. nel quale è prevista la possibile irrogazione di sanzioni personali amministrative, creando una sorta di responsabilità oggettiva che appare in contrasto con l'art. 27 della Costituzione che sancisce la personalità della responsabilità penale e da ritenere estensibile a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che vadano a colpire la persona.

È da ritenere inoltre che l'art. 126-bis del C.d.S., imponendo al proprietario del veicolo di indicare le generalità del conducente, qualora lo stesso non sia stato identificato, si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, costituendo una compressione al diritto di difesa in quanto viola il diritto a tacere, a non essere costretti ad agire contro se stessi, principio che appare consolidato nel nostro ordinamento giuridico. In particolare se il proprietario fosse alla guida del proprio veicolo al momento dell'accertamento dell'infrazione non immediatamente contestata, sarebbe obbligato a confessare la propria responsabilità, con violazione dei principi sopra richiamati e garantiti dall'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

Solleva, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che il proprietario dell'autoveicolo debba fornire le generalità del conducente qualora lo stesso non venga identificato, subendo in mancanza decurtazione di punti di patente;

Sospende il presente procedimento n. 74/2004 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Sospende altresì l'esecuzione dell'atto impugnato dal ricorrente Lanza Luigi, in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in giudizio e che venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cairo Montenotte, addì 21 ottobre 2004

Il giudice di pace: NEGRO

05C0193

n. 42

*Ordinanza del 17 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Lanciano
nel procedimento civile tra Veri Enio contro Comune di Fossacesia*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria per l'omissione nel caso in cui proprietario sia una persona giuridica - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Violazione del diritto di agire in giudizio - Comprensione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto [*recte*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva, letto il ricorso n. 267/c, depositato il 1° giugno 2004 da Veri Enio, rappresentato da D'Ortona Giuseppe come da atto di delega in atti depositato all'udienza del 30 settembre 2004, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 000224/A/04, elevato in data 25 febbraio 2004 lungo la S.S. 16 Adriatica al Km 486 - 500 dalla Polizia municipale di Fossacesia, notificato a mezzo servizio postale in data 15 aprile 2004.

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Considerato che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 là dove prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo»;

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma, l'art. 126-*bis* del C.d.S. ritenuta incostituzionale appare rilevante:

poiché, nel caso di specie, dati tutti gli elementi della fattispecie concreta, l'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 è tra le norme di cui non è da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa, poiché, come risulta dai verbali contestati, non è stato identificato il conducente dell'auto *de quo*.

Ritenuta la non manifesta infondatezza:

per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi poiché la norma, di cui si dubita, introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo.

È applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato e questa condizione pone, di per sé, un discrimine non ragionevole ma, all'interno dei destinatari patentati, solo chi è, come il ricorrente, un privato, viene colpito dalla sanzione soprattutto, quando, per vari motivi, che legittimamente rientrano nella sua sfera di libertà, non vuole indicare chi tra i familiari ha preso la sua auto oppure, non sa, non conosce chi ha utilizzato il mezzo.

Se, invece, titolare del mezzo è il legale rappresentante della persona giuridica o un suo delegato, la sanzione non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo ma il suo legale rappresentante o, peggio ancora, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e causali;

che inoltre il suddetto art. 126-bis C.d.S potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma di denaro); che è evidente, anche in siffatta ipotesi, la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica e chi non lo è, in quanto il legale rappresentante ha la possibilità di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio mentre il privato non ha questa possibilità.

Bisogna, infine, rilevare come la possibilità di irrogare sanzioni di carattere personale quale la decurtazione dei punti, senza la contestazione immediata, anche se previsto dalla legge, costituisce di per sé una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione, non essendo consentito né al proprietario che non sa chi era il conducente né al conducente indicato come tale dal proprietario, la possibilità di controdedurre e di difendersi nel corso del procedimento. Tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, non è accettabile con riferimento a sanzioni di carattere personale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953 ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazione il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti è inflitta al proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto.

Sospende il presente giudizio n. 269/C del Ruolo Generale 2004;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 17 novembre 2004

Il giudice di pace: ANELLO

N. 43

*Ordinanza del 17 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Lanciano
nel procedimento civile tra Paglione Giulio contro Comune di Fossacesia*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria per l'omissione nel caso in cui proprietario sia una persona giuridica - Violazione del principio di eguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Violazione del diritto di agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto [*recte*: modificato] dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva, letto il ricorso n. 285/C, depositato il 10 giugno 2004 da Paglione Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Paglione come da mandato *ad litem* depositato all'udienza del 30 settembre 2004, con cui si impugna il verbale di contravvenzione n. 000165/A/04, n. Reg. 000216/04, elevato in data 10 febbraio 2004 lungo la S.S. 16 Adriatica al Km 488 - 500 dalla Polizia municipale di Fossacesia, notificato a mezzo servizio postale in data 16 aprile 2004.

Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

Considerato che è stata sollevata implicitamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 là dove prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, da parte dell'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, deve essere effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente quale responsabile della violazione e, nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo con conseguente decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultimo»;

Ritenuto che nel caso *de quo* il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma, l'art 126-*bis* del C.d.S. ritenuta incostituzionale appare rilevante:

poiché, nel caso di specie, dati tutti gli elementi della fattispecie concreta, l'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 è tra le norme di cui non è da escludere l'applicazione per la risoluzione della causa, poiché, come risulta dai verbali contestati, non è stato identificato il conducente dell'auto *de quo*.

Ritenuta la non manifesta infondatezza:

per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto, a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini avrebbero pari dignità sociale e sarebbero uguali davanti alla legge e non tutti potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi poiché la norma, di cui si dubita, introduce una singolare sanzione a carattere intermittente o eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo.

È applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia patentato e questa condizione pone, di per sé, un discrimine non ragionevole ma, all'interno dei destinatari patentati, solo chi è, come il ricorrente, un privato, viene colpito dalla sanzione soprattutto, quando, per vari motivi, che legittimamente rientrano nella sua sfera di libertà non vuole indicare chi tra i familiari ha preso la sua auto oppure, non sa, non conosce chi ha utilizzato il mezzo.

Se, invece, titolare del mezzo è il legale rappresentante della persona giuridica o un suo delegato, la sanzione non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo ma il suo legale rappresentante o, peggio ancora, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e causali;

che inoltre il suddetto art. 126-bis C.d.S potrebbe essere incostituzionale per violazione sempre dei suddetti artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte dove prevede «se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica nell'ipotesi che il legale rappresentante o un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma di denaro); che è evidente, anche in siffatta ipotesi, la discriminazione tra il proprietario di una autovettura che sia persona giuridica e chi non lo è, in quanto il legale rappresentante ha la possibilità di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna decurtazione di punteggio mentre il privato non ha questa possibilità.

Bisogna, infine, rilevare come la possibilità di irrogare sanzioni di carattere personale quale la decurtazione dei punti, senza la contestazione immediata, anche se previsto dalla legge, costituisce di per sé una compromissione del diritto di difesa, in contrasto con quanto statuito dall'art. 24 comma 2 della Costituzione, non essendo consentito né al proprietario che non sa chi era il conducente né al conducente indicato come tale dal proprietario, la possibilità di controdedurre e di difendersi nel corso del procedimento. Tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, non è accettabile con riferimento a sanzioni di carattere personale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazione il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che la decurtazione dei punti è inflitta al proprietario del veicolo quando il conducente rimane sconosciuto.

Sospende il presente giudizio n. 285/C del Ruolo Generale 2004;

Manda alla cancelleria per provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria per comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 13 novembre 2004

Il giudice di pace: ANELLO

N. 44

*Ordinanza del 27 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria
nel procedimento civile tra Carella Bruno contro Prefettura di Reggio Calabria*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, che si tratti di persone fisiche o giuridiche, e che siano in grado o meno di individuare l'effettivo trasgressore) - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio della persona indicata dal proprietario - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilità personale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 699/c/ del Ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2004, tra Carella Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sergi, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi, 2/d, elettivamente è domiciliato, ricorrente;

E Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, in persona del prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso dal delegato, dirigente dell'Area IV, dott. Salvatore Fortuna; opposta; avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso dalla sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria;

Il sig. Bruno Carella con ricorso, depositato in data 29 aprile 2004, ha impugnato il verbale n. ATX 5357 del 19 aprile 2004, emesso dalla sezione di Polizia stradale di Reggio Calabria, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142, nono comma del Codice della Strada, avvenuta il giorno 4 gennaio 2004, alle ore 2,29, sulla strada RA4 - Raccordo Autostr. Reggio Calabria in località SV.LO Centro Comune di RC, alla progressiva chilometrica 3,300, a mezzo Autovelox 104/C2 49439. Gli agenti verbalizzanti hanno dichiarato che: «Alla guida di veicolo superava di oltre 40 Km/H i limiti massimi di velocità. Per questa violazione è prevista la detrazione di punti 10 a carico del conducente del veicolo ATVV Volkswagen Golf, tg CK983LR, di proprietà di Carella Bruno, nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1974 e ivi residente, alla via Calveri 67, in quanto circolava, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocità di Km/h 136 eccedendo di Km/h 56 il limite massimo di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada in Km/h 80». Nel verbale impugnato gli agenti accertatori precisavano di aver applicato quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, ai fini dell'esonero dall'obbligo della contestazione immediata della violazione.

Nella relazione di notifica allegata al verbale impugnato, l'agente notificatore precisava, sotto l'espressione: «ATTENZIONE», che dovendosi procedere alla sospensione della patente di guida della persona che conduceva il veicolo, all'atto dell'infrazione, il proprietario è intimato ad indicarne le generalità entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale». Al punto 1, — Nel caso di obbligato in solido: Persona fisica titolare di patente — veniva precisato al ricorrente che: «Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comportano la decurtazione di punti dalla patente, si provvederà d'ufficio a sottrarli dalla sua patente, salvo che entro 30 gg non provvederà a comunicare i dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo»:

Alla prima udienza, l'opponente ha sollevato, in via preliminare ed incidentale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma secondo, del Codice della Strada, modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede in caso di mancata identificazione del con-

ducente la decurtazione dei punti della patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

A fondamento della propria eccezione, il ricorrente ha sostenuto che la norma su indicata appare illegittima costituzionalmente sia ove la decurtazione dei punti si ritenga una misura sanzionatoria, sia che la si reputi una misura cautelare.

La questione di legittimità costituzionale avanzata dal ricorrente appare:

1) rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio, stante la pendenza del presente giudizio. Infatti, qualora il ricorso del sig. Bruno Carella, proprietario del veicolo, fosse rigettato, la sanzione accessoria di decurtazione di 10 punti sulla patente del ricorrente sarebbe applicata automaticamente, giacché il Carella non è stato in grado di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, dal momento che il veicolo viene affidato, di volta in volta, o a personale, che lavora nella sua officina di auto carrozzeria, o a clienti a cui, per mera cortesia, viene dato in uso, durante il periodo di riparazione delle vetture di questi ultimi e comunque per periodi non superiori alle 48 ore.

Va, inoltre, rilevato che la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione successiva alla comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento è indicato, *ex lege*, come definitivo e non suscettibile di alcuna impugnazione.

2) non manifestamente infondata, atteso che la norma impugnata è irragionevole e comportante disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 della Costituzione. Essa, infatti, trova applicazione solo quando il proprietario del veicolo è munito di patente, mentre, qualora ne sia sprovvisto, quale mero proprietario, non gli può essere comminata la sanzione della decurtazione dei punti. Quando, invece, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, ad essere sanzionato non sarebbe nemmeno il proprietario del veicolo, ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto scelto con criteri soggettivi e casuali. La disparità di trattamento, che deriva dall'applicazione della norma impugnata, va rilevata, altresì, nel fatto per cui il proprietario del veicolo che sia nelle condizioni di poter indicare chi abbia commesso, effettivamente, l'infrazione alle norme stradali, ha la possibilità di evitare la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla propria patente, mentre chi non sia nella condizione di indicare il reale colpevole della violazione, rimarrebbe colpito dalla sanzione, senza averne minimamente alcuna responsabilità.

Inoltre, la norma impugnata viola sia l'art. 3 che l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, perché, il proprietario del veicolo, per potersi difendere, ha l'obbligo di denunciare la persona che alla guida del veicolo ha commesso effettivamente la violazione. La persona indicata, invece, a sua volta esercitando il proprio diritto di difesa, potrebbe negare tale circostanza, lasciando la responsabilità della violazione solo a carico del proprietario del veicolo.

Appare manifesta la disparità di trattamento tra i due diritti di difesa concessi al proprietario ed al conducente del veicolo.

L'art. 24, comma secondo, della Costituzione risulta essere violato dalla norma impugnata, anche perché limita il diritto di difendersi del proprietario del veicolo, attribuendogli una responsabilità oggettiva, quale conseguenza del suo silenzio, che è, nel nostro ordinamento giuridico, oramai acquisito come diritto.

È, altresì, censurabile la norma impugnata, in quanto la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione è applicata a titolo di responsabilità oggettiva, che appare estranea al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. Infatti, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che «nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Tale disposizione sancisce il principio che la responsabilità è personale (si veda l'art. 27, comma 1, Cost.). Di conseguenza è impossibile che un soggetto sia chiamato a rispondere al posto di altri, anche nell'ambito delle sanzioni amministrative.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, riguardo all'art. 126-bis, comma secondo, del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la notificazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni prescritte.

Reggio Calabria, addì 26 ottobre 2004

Il giudice di pace: MESSINA

05C0196

N. 45

*Ordinanza del 22 settembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Varazze
nel procedimento civile tra Pelleri Nicola contro Comune di Varazze*

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Improprietà in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta (da parte del coobbligato solidale) della sanzione amministrativa pecuniaria - Incidenza sulla facoltà di opporsi alle sanzioni accessorie (decurtazione dei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva) - Preclusione del diritto ad agire in giudizio - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento a seconda che il trasgressore sia anche titolare e utilizzatore del veicolo, ovvero soggetto diverso dal proprietario o coobbligato in solido.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis (introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151), in relazione all'art. 126-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con atto depositato in cancelleria in data 23 dicembre 2003, il sig. Pelleri Nicola ha proposto ricorso avverso il verbale n. 4556/2003 del 31 agosto 2003, con il quale agenti della polizia municipale del Comune di Varazze hanno contestato la violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, perché alla guida del veicolo Renault Laguna, targato CE 599 XD, nella città di Varazze, all'intersezione tra viale Nazioni Unite e via Motegrappa, «non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'obbligo imposto dalla segnaletica sita in luogo».

Nel verbale di cui trattasi, alla voce «sanzioni accessorie», è prevista la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti».

All'udienza del 22 giugno 2004, presente il comandante della Polizia municipale di Varazze, sono state richiamate le contro deduzioni da questi depositate in cancelleria il 28 febbraio 2004: «il ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto il verbale è stato pagato tramite c/c postale in data 17 dicembre 2003 dall'obbligato in solido "Nolauto Genova System", interrompendo così la procedura sanzionatoria». Stante quanto dichiarato dalla Poli-

zia municipale di Varazze, l'adito giudice dovrebbe pertanto confermare l'inammissibilità del ricorso prevedendo l'art. 126-bis (patente a punti), comma secondo, del nuovo codice della strada, più esattamente, che «La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria»

Parte ricorrente, preso atto, ha chiesto termine per formalizzare con memoria una istanza di eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis del Codice della Strada in relazione al sopra citato art. 126-bis comma secondo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il precedente art. 3 della stessa.

Al ricorrente, nella fattispecie, a fronte dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da parte dell'obbligato in solido, viene preclusa, in violazione dell'art. 24 della Costituzione, ogni possibilità di «agire in giudizio», con ricorso al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.), avverso un verbale che, come nello specifico, va ben al di là della pur rilevante sanzione pecuniaria che coinvolge responsabilmente l'obbligato in solido, implicando la applicazione dell'ulteriore contestuale sanzione, e ciò ad esclusivo carico e danno del solo ricorrente, della decurtazione di punti dalla patente *ex* art. 126-bis e persino della sospensione della stessa in caso di recidiva *ex* art. 145, undicesimo comma.

Il diritto di difesa di un soggetto, il ricorrente, risulta palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido.

Il verbale impugnato, così come formulato, potrebbe far erroneamente ritenere che con la «segnalazione per sospensione patente e decurtazione di 05 punti» si siano individuate possibili ulteriori sanzioni, accessorie di quella principale pecuniaria, soggette, previa separata valutazione, ad un successivo provvedimento amministrativo, a sua volta impugnabile da parte del ricorrente che potrebbe così, in un secondo momento, rimettere in discussione la legittimità del verbale stesso.

Trattasi, invece, di una unica sanzione comprendente, sia quella pecuniaria (art. 145 comma decimo, c.d.s.) con relativa decurtazione dei punti (art. 126-bis comma 1, c.d.s.) che quella sospensiva della patente in caso di recidiva (art. 145, undicesimo comma, c.d.s.).

Parte ricorrente, nella memoria del 2 settembre 2004, depositata nell'udienza del 21 settembre 2004, lamenta inoltre la evidente «disparità di trattamento tra l'ipotesi di violazione del codice della strada commessa da soggetto che è altresì unico titolare ed utilizzatore del veicolo e l'ipotesi in cui l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario o altro soggetto comunque obbligato in solido *ex* art. 196 c.d.s.».

Giustamente parte ricorrente rileva che «nel primo caso l'autore della violazione nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa avrà la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti dalla patente ovvero proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione, nel secondo caso tale scelta non potrà essere operata in piena libertà perché sarà condizionata dal comportamento di un terzo normalmente portatore di un interesse configgente con quello dell'autore della violazione».

Con tale disparità di trattamento risulterebbe pertanto violata la norma prevista dall'art. 3 della Costituzione.

Per tutto quanto precede, ritiene questo giudice la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla parte e la rilevanza nel procedimento che esse dispiegano talché il ricorso non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione, per la quale appare necessario adire il Giudice delle leggi.

P. Q. M.

Ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione al precedente art. 126-bis comma 2, per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui consente il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui «non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta» della sanzione amministrativa pecuniaria, intendendosi definita la contestazione quando detto pagamento abbia avuto luogo, indipendentemente dalla contestuale applicazione della sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente e della sospensione della stessa in caso di recidiva.

Sospende il giudizio n. 270 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Varazze, addì 22 settembre 2004

Il giudice di pace: MILETO

05C0197

N. 46

*Ordinanza del 12 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Roma
nel procedimento civile tra Bonanni Pamela contro Comune di Roma*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva - Contrasto con il principio della responsabilità personale, valevole anche per le sanzioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari, a seconda che siano persone fisiche o giuridiche - Commisurazione della sanzione alla condotta del terzo trasgressore (anziché del proprietario sanzionato) - Incidenza sulla libertà di movimento e sulla libertà personale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24 e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva, ritenuto che l'introduzione *ex art. 126-bis* comma secondo C.d.S. della decurtazione dei punti-patente oggettivamente posta in danno del proprietario del veicolo qualora non voglia o non possa indicare il nominativo del conducente al momento della violazione, ha introdotto un principio di responsabilità oggettiva che collide palesemente con il principio generale, valido anche in tema di sanzione amministrativa, della responsabilità personale (art. 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 27 n. 1 Cost.).

che appare immotivata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost. tra proprietari persone fisiche e persone giuridiche, per le quali si applica la diversa sanzione dell'art. 180 C.d.S. che la responsabilità oggettiva delineata comporta che la stessa azione od omissione, (che non è né può essere affermata sempre e soltanto dolosa) del proprietario del mezzo che non sappia o non voglia indicare il guidatore dello stesso, riceva diversa sanzione a seconda del comportamento doloso o colposo del terzo guidatore, e a seconda della natura dell'infrazione da questi commessa. Con evidente immotivata disparità nella sanzione, ma soprattutto indipendente dall'azione del sanzionato.

Peraltro per l'incauto affidamento del mezzo, cui la fattispecie obiettivamente si raccorda, e che è autonomamente sanzionata all'art. 116 comma 12 C.d.S., la sanzione è indifferente al reato e/o alla contravvenzione susseguente all'uso del mezzo affidato.

Si rileva altresì che la decurtazione dei punti-patente incidendo direttamente sulla libertà di movimento del cittadino, deve necessariamente essere correlata e proporzionata alla concreta personale azione od omissione della persona sanzionata. La fattispecie prevista dall'art. 126-bis secondo comma, dove la sanzione comminata è in funzione della condotta contravvenzionale del terzo e non di quella del proprietario sanzionato, contrasta in modo non manifestamente infondato con l'art. 3 e 27 Cost.

Infine ritenuto che la decurtazione dei punti-patente incide direttamente sulla libertà personale del sanzionato, che necessariamente deve essere correlata ad una previsione di legge correlata alla personale responsabilità dello stesso, la delineata previsione legislativa dell'art. 126-bis comma 2 C.d.S. appare collidere con il disposto dell'art. 13 e 16 Cost.

P. Q. M.

*Sospende il giudizio in corso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunzi sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 126-bis C.d.S. in relazione agli artt. 3, 13, 16, 24 e 27 primo comma della Costituzione;
Manda alla cancelleria per gli avvisi alle parti.*

Roma, addì 12 novembre 2004

Il giudice di pace: SILVI

05C0198

N. 47

*Ordinanza del 4 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Pescara
nel procedimento civile tra Rotundi Vincenzo contro Comune di Pescara*

Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilità personale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta in data 4 maggio 2004 al n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente tra il sig. Rotundi Vincenzo (opponente) ed il Comune di Pescara, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Comandante della Polizia municipale, col. Gabriele Cespa (opposto), ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso, in fatto, che con ricorso presentato in data 4 maggio 2004, il sig. Vincenzo Rotundi ha proposto opposizione avverso il sommario processo verbale n. 297538 elevato il 21 novembre 2003 dalla Polizia municipale di Pescara, con il quale si contesta la violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S. poiché il conducente del veicolo Micro Compact Car Smart tg. BT150DE, utilizzato — a titolo di locazione finanziaria — dall'odierno ricorrente, il giorno 21 novembre 2003 alle ore 18.51, in Pescara, all'incrocio tra via Ravenna e corso V. Emanuele, «proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia»; la violazione, si legge, non è stata immediatamente contestata poiché il trasgressore «non si arrestava al trillo di fischiotto»;

con il verbale *de quo* si invitava, altresì, l'odierno ricorrente a portare in visione, presso il locale Comando di Polizia o altro Comando, ovvero a far pervenire una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità e i dati della patente di guida (con allegata fotocopia) di colui che al momento dell'accertamento conduceva il veicolo, con l'avvertenza che, in difetto di comunicazione delle informazioni richieste nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento, la decurtazione di n. 6 punti «sarà a carico del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 126-*bis*» (nel caso di specie, a carico dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria della citata autovettura);

in sede di ricorso, il sig. Rotundi deduceva l'oggettiva impossibilità di indicare il conducente della Smart, sia in quanto non presente nelle predette circostanze di tempo e di luogo (poiché impegnato altrove nell'esercizio della propria attività professionale), sia in quanto l'autovettura è in uso esclusivo dei suoi familiari (in numero di tre);

di poi, il medesimo opponente, nel corso della udienza di comparizione fissata per il 27 settembre 2004, sollevava — in via incidentale e preliminare — questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi indichi, entro il termine prescritto, le generalità dell'effettivo trasgressore, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

l'amministrazione opposta, di contro, replicava deducendo a verbale che «trattandosi di violazione amministrativa, ad essa non è applicabile il principio della responsabilità di carattere penale, infatti, il dettato dell'art. 126-*bis* C.d.S. è stato indotto dalla necessità, per il legislatore, di identificare comunque un responsabile della violazione, cosa che sotto il precedente regime veniva puntualmente disattesa, come meglio specificato nella memoria difensiva depositata» cui si riportava,

Sulla rilevanza della questione di illegittimità costituzionale

La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'odierno ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso giacché, pur non essendosi ancora verificata l'effettiva decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio di opposizione), essa potrà operare — all'esito di un eventuale rigetto del ricorso — a carico del proprietario obbligato in solido (nel caso di specie, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria della citata autovettura), stante la sua dichiarata impossibilità di individuare ed indicare l'effettivo autore della violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S., il giorno 21 novembre 2003 alle ore 18.51, in Pescara, all'incrocio tra via Ravenna e corso V. Emanuele;

Del resto, a parere di questo giudicante, la rilevanza va riconosciuta anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed indissolubilmente legata la decisione della controversia nell'alveo della quale sia stata sollevata, ciò onde consentire una tutela effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate da norme indiziate di incostituzionalità (si consideri, altresì, che di questione analoga a quella in esame risulta essere già investito il Giudice delle Leggi);

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

L'art. 126-*bis*, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con principi fondamentali della nostra civiltà giuridica che permeano altrettante norme di rango costituzionale;

Segnatamente, la norma *de qua* appare:

I) in contrasto con l'art. 3 Cost. e, dunque, con il principio di uguaglianza in esso sancito giacché la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo, operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-*bis*, comma 2 C.d.S., finisce con l'essere subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, così delineandosi una sanzione ad applicazione «intermittente» o «eventuale»;

II) in contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. laddove prevede, a carico del proprietario del veicolo, l'obbligo di denuncia del conducente-autore della presunta violazione, in ipotesi anche sé stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto a ciascuno.

Qualora, infatti, il conducente non identificato sia in realtà lo stesso proprietario, questi si troverebbe nella situazione di dover scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Il che non è compatibile con il principio fondamentale nel nostro ordinamento per cui nessuno può essere costretto ad agire contro sé stesso;

III) in contrasto con l'art. 27 Cost. poiché, nel disporre che l'organismo accertatore comunichi alla Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione, stabilisce altresì che nel caso, non infrequente, di mancata identificazione del conducente, tale segnalazione andrà effettuata «a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica,

«il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione dell'articolo 180, comma 8».

Si tratta, inequivocabilmente, di una ipotesi eclatante di punibilità per responsabilità oggettiva, un istituto avversato con decisione dal nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello penale ovvero di quello amministrativo; basti considerare che l'art. 3 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative, con una previsione speculare a quella di cui all'art. 42 c.p., così dispone: «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», a significare un saldo ancoraggio della punibilità — nel nostro ordinamento — ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente e volontaria, connotata da dolo o colpa.

Nessuno, in estrema sintesi, può rispondere al posto di altri: si consideri che il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel caso di autovettura a disposizione di più membri di uno stesso nucleo familiare (in ipotesi di contestazione differita nel tempo) ovvero, ancor peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di un numero rilevante di dipendenti.

La norma censurata, invece, sganciando la punibilità del proprietario da un qualsiasi accertamento in concreto della sua responsabilità, svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost.

Lo stesso obbligo di denuncia del conducente, non identificato dagli organi di polizia, imposto al proprietario del veicolo trova difficile allocazione in un contesto normativo che ha da sempre limitato l'operatività di una simile previsione a soggetti investiti di pubbliche funzioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Rotundi Vincenzo, in relazione all'art. 126-bis, secondo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti;

Sospende il presente giudizio n. 1752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, si notifichi la presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina, altresì, la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 4 ottobre 2004

Il giudice di pace: CICCOCIOPPO

N. 48

*Ordinanza del 2 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Quarto Francesco Saverio*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Quarto Francesco Saverio, nato a Bari l'8 febbraio 1951, detenuto presso la Casa circondariale di Bari, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 8 ottobre 2003 il Tribunale di Sorveglianza Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della detenzione domiciliare, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 17 settembre 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui alla sent. Trib. Bari 2 luglio 2001, (decorrenza pena = 17 maggio 2004; scadenza pena 16 gennaio 2005).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, terzo comma lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 8 ottobre 2003 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della detenzione domiciliare di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 — il 17 settembre 2004 ha presentato in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge

in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, intatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*).

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta nella caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter* comma 6 e 51 comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale e alla pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 terzo comma let. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Quarto Francesco Saverio, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sent. Trib. Bari 2 luglio 2001 ;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 1° ottobre 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

05C0200

N. 49

*Ordinanza del 15 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Pasqualoni Daniele*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Pasqualoni Daniele, nato a Foggia il 9 novembre 1966, detenuto presso la Casa circondariale di Bari, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 15 giugno 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della semilibertà, successivamente revocata con ordinanza T.S. di Bari in data 28 settembre 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 2 ottobre 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui alla sent. C.A. Bari 8 ottobre 2002, (decorrenza pena = 28 agosto 2003; scadenza pena = 7 marzo 2006).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 15 giugno 2004 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della semilibertà di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. di Bari in data 28 settembre 2004 — il 2 ottobre 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, intatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*).

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003 delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non

appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale e alla pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Pasqualoni Daniele, s.m.g. in relazione alla pena di cui alla sent. C.A. di Bari 8 ottobre 2002;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 15 ottobre 2004

Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI

N. 50

Ordinanza del 22 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari
sull'istanza proposta da Pilato Mauro

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa all'udienza del 19 ottobre 2004 nel procedimento avente ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza 14 luglio 2004 M.S. Foggia di inammissibilità dell'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 nei confronti di Pilato Mauro, n. ad Andria il 18 marzo 1956 ed attualmente detenuto presso la C. c.le di Foggia; Sentite le parti, su conforme parere del S.P.G.; ha emesso la seguente ordinanza.

I N F A T T O

Con ordinanza in data 14 luglio 2004 il Magistrato di Sorveglianza di Foggia dichiarava la inammissibilità della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionata della pena avanzata da Pilato Mauro per avere questi subito la revoca del beneficio della semilibertà con ordinanza T.S. Bari 16 giugno 2004.

Avverso tale decisione proponeva reclamo il detenuto lamentando l'inapplicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 58-*quater* o.p. e l'erronea estensione *in malam partem* principio di cui alla richiamata norma da parte del giudice.

I N D I R I T T O

Ad avviso del Collegio appare opportuno sollevare questione di legittimità costituzionale per i seguenti motivi.

Invero, l'art. 1, comma terzo, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, siano state ammesse a misure alternative alla detenzione; è il caso del Pilato che, con ordinanza di questo Tribunale del 6 aprile 2004, fu ammesso al regime di semilibertà, subendo poi la revoca del beneficio.

Ora, l'art. 7 della legge n. 207/2003 (che testualmente prevede che «Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima»), ha solo il valore di norma di chiusura, destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per l'ammissione e/o l'esclusione del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. La lettera d) di tale articolo prevede, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa deve ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati nei cui confronti la misura alternativa alla detenzione sia stata revocata successivamente all'ammissione.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione del principio di ragionevolezza. Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla deten-

zione, non abbia subito la revoca della stessa e che pertanto, avendo rispettato le prescrizioni di legge, verrebbe escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, a differenza di chi abbia subito la revoca di misura alternativa che, al contrario, potrebbe fruire di detto beneficio.

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio viene pur sempre rispettato quando le situazioni disciplinate diversamente non siano identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è diversa, ma senz'altro deteriore, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fluire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale in teoria meritevole di maggiore tutela (e che pertanto sarebbe addirittura legittimato al perverso gioco di farsi revocare la misura alternativa pur di fruire in seguito della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena!).

Ne consegue che il mancato inserimento, tra cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui all'art. 58-*quater*, legge n. 354/1975 appare per un verso irragionevole (l'art. 58-*quater* vieta infatti la concessione di misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio *de quo*, sicché non appare razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo dei benefici penitenziari, ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole), e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena (la legge *de qua*, difatti, pare concedere al condannato autore di trasgressioni agli obblighi o persino di reati in corso di misura alternativa — cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile — un beneficio che, contestualmente, nega invece al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole), sicché, in definitiva, non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale della disposizione *de qua* nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Infine, in punto di rilevanza va evidenziato che la decisione della presente questione appare determinante ai fini della pronuncia di questo collegio in ordine al proposto reclamo.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del condannato avverso l'ordinanza in data 14 luglio 2004 del Magistrato di Sorveglianza di Foggia con cui è stato negato a Pilato Mauro, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sent. 22 novembre 2001 G.u.p. Trib. Trani;

Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 19 ottobre 2004

Il Presidente estensore: DALOISO

N. 51

Ordinanza del 5 novembre 2004 emessa dalla Corte di appello di Trieste sul reclamo proposto Grassotto 2 S.r.l. contro Battiston Stefano ed altri

Società - Società a responsabilità limitata - Controlli sulla regolarità della gestione - Regime introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Inapplicabilità della procedura di controllo giudiziario prevista dall'art. 2409 cod. civ. - Possibilità della sola revoca cautelare degli amministratori su istanza del socio nell'ambito del giudizio di responsabilità - Eccesso di delega - Contrasto con principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001.

- Codice civile, artt. 2409, commi primo e settimo, 2477, comma quarto, e 2476, comma terzo [come sostituiti dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6].
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 2, lett. f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

LA CORTE D'APPELLO

Nella procedura promossa a norma degli artt. 2409, comma 2 cod. civ. e 739, comma 1 cod. proc. civ. da Grassotto 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante, Grassotto Pietro, Grassotto Massimo, Grassotto Mara e Siben Ivana, coi proc. e dom. avv. S. Entra Marpillero e M.L. Franco Scarabizzi Hartmann, reclamanti;

Contro Battiston Stefano, Crosetta Alessandra, Marcadella Guerrino, coi proc. e dom. avv. E. Fantin e A. Marin, resistenti, con l'intervento del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste dott.ssa C. Ajello, intervenuto.

In punto: denuncia *ex art.* 2409 cod. civ. (reclamo avverso il decreto del Tribunale di Udine dd. 18 giugno - 1° luglio 2004) ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che Stefano Battiston, Alessandra Crosetta e Guerrino Marcadella, quali componenti del collegio sindacale della S.r.l. Grassotto 2 corrente in Precenico (Udine), hanno proposto ricorso al Tribunale di Udine a norma dell'art. 2409, ult. comma cod. civ., nel testo entrato in vigore in forza del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 6, assumendo il sospetto di gravi irregolarità nella gestione della società da parte dell'organo amministrativo; rilevato che il Tribunale di Udine, con provvedimento 18 giugno - 1° luglio 2004, ha disposto l'ispezione giudiziaria della società, e che avverso detto provvedimento è stato proposto reclamo a questa Corte;

Rilevato che la fattispecie *de qua* comporta che il Collegio valuti *in limine* la questione — già emersa all'attenzione dei primi commentatori della riforma del diritto societario — relativa all'ammissibilità della procedura di controllo *ex art.* 2409 cod. civ. nei riguardi delle società a responsabilità limitata;

Ritenuto, in particolare, che sussiste il ragionevole dubbio dell'illegittimità costituzionale *in parte qua* di tale novellata normativa, alla luce delle considerazioni che seguono;

Rilevato in primo luogo che — a tenore dell'art. 4 comma 1 e comma 2, lett. a), n. 4 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, di delega al Governo per la riforma del diritto societario — la disciplina della società per azioni sarebbe stata modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio; essa altresì, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, avrebbe dovuto prevedere un modello di base unitario e poi le ipotesi nelle quali le società sarebbero state soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio (comma 1); per tali fini si sarebbe preveduto:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sarebbero applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a... (*omissis*): 4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori (comma 2, lett. a) art. 4);

Rilevato in proposito che, in esecuzione di detta delega, è stata così introdotta la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2409 novellato;

Rilevato inoltre che, nella parte relativa alla riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera *b*) dell'art. 5, d.lgs. n. 366/2001 cit., essa è stata ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: ... (*omissis*) *g*) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 5, comma 2, lett. *g*) d.lgs. n. 366/2001);

Rilevato in proposito che è stata pertanto introdotta, in attuazione dei principi così fissati, la norma di cui all'art. 2545-*quinquiesdecies* cod. civ.;

Ritenuto pertanto che il sistema delineato dalla legge delega appariva avere così inteso innovare in due soli aspetti il controllo giudiziario sulle società di capitali, tanto sotto il profilo della legittimazione al ricorso quanto in ordine all'estensione del controllo nei riguardi delle società cooperative, fatta eccezione per le materie bancaria e creditizia;

Considerato invero (per quel che interessa *in specie*) che, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2488, comma 4 cod. civ. nel testo previgente (introdotto dall'art. 19 della legge 127/1991), la procedura di cui all'art. 2409 cod. civ. era in precedenza comunemente applicabile anche alle società a responsabilità limitata;

Osservato nel contempo che, all'esito dell'intervento del legislatore delegato, nel capo relativo alla società a responsabilità limitata non è più contenuto alcun richiamo di applicabilità alla norma generale in argomento (a differenza di quel che accade, ad es., per le stesse società in accomandita per azioni, in virtù della disposizione di cui all'art. 2454 cod. civ.);

Ritenuto infatti che è ora solamente previsto, dall'art. 2476, comma 3 cod. civ., un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità di gestione, peraltro solamente su istanza del socio in via incidentale nell'ambito di un giudizio di responsabilità (giudizio in sé rinunciabile ovvero transigibile, in presenza delle condizioni di cui all'art. 247, comma 5 cod. civ.);

Considerato che ogni eventuale incertezza sulla volontà del legislatore delegato appare comunque venire meno alla luce della relazione ministeriale, che in considerazione del sistema di tutele siccome sommariamente ricordato ha espressamente valutato la sopravvenuta superfluità, relativamente alle società a responsabilità limitata, della particolare forma d'intervento giudiziario già assicurata dall'art. 2409 cit.;

Ritenuto al riguardo che non appare convincente l'argomentazione svolta nel reclamato decreto dal Tribunale di Udine, laddove esso ha riconosciuto la possibilità di ricorrere a siffatto strumento di controllo in quanto sussistano le specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale di cui all'art. 2477 cod. civ., che appunto al comma 4 richiama le disposizioni in tema di società per azioni;

Rilevato infatti che il collegamento letterale appare all'evidenza debole e comunque in contrasto (*v. infra*) con le stesse generali previsioni della legge delega (la quale — contrariamente all'assunto del Tribunale — non appare prefigurare distinzioni di disciplina nell'ambito delle società a responsabilità limitata), e per l'effetto invero introduce — tra l'altro — una differenza nelle attribuzioni del collegio sindacale, qualora esso si presenti di nomina obbligatoria ovvero facoltativa;

Ritenuto infine che siffatta lettura giurisprudenziale appare, come si è visto e per quanto possa rilevare, del tutto estranea ed anzi contrastante rispetto alla volontà manifestata dal legislatore delegato;

Osservato in proposito che la stessa legge delega, sebbene abbia accentuato il carattere di autonomia privatistica attribuito alle società a responsabilità limitata (la riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: *a*) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; *b*) prevedere un'ampia autonomia statutaria; *c*) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi, *cfr.* art. 3, comma 1, legge 366/2001), non ha mancato di porre comunque attenzione agli interessi di natura generale (in particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: (*omissis*) *f*) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, *cfr.* art. 3, comma 2);

Ritenuto quindi che proprio la tutela di siffatti interessi appare andare al di là della mera visione contrattuale;

Ritenuto pertanto che — proprio alla stregua dei principi fissati dal legislatore delegante — la disciplina introdotta dal legislatore delegato appare collocarsi al di fuori della delega siccome espressa, la quale — da un lato — accentuava il carattere contrattuale della società a responsabilità limitata, ma dall'altro ne conservava anche il rilievo non strettamente individuale nel quadro generale societario e *lato sensu* economico;

Ritenuto altresì che, in relazione al requisito della non manifesta infondatezza della questione, una così rilevante modificazione al sistema dei controlli societari appare in contrasto con quelle riconosciute esigenze di salvaguardia dell'interesse generale fatte proprie anche dal legislatore delegante del 2001, esigenze alla cui tutela l'art. 2409 cod. civ. è sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta amministrazione e di una regolare gestione della società;

Rilevato infatti che il legislatore delegante non si era in alcun modo soffermato circa il venire meno di tale sistema di controllo, laddove da un lato lo strumento incidentale di cui all'art. 2476 cit. appare funzionale solamente all'eventuale risoluzione di un conflitto interno alla società, e dall'altro l'intervento del Tribunale è invece rivolto di per sé al perseguimento dell'interesse generale alla correttezza della gestione sociale, in considerazione anche dell'ampio spettro di interventi assicurato dalla norma, tra l'altro non limitato dalla possibile definizione conciliativa ovvero stragiudiziale della controversia privata tra soci e amministratori e società;

Ritenuto, quanto alla rilevanza della questione, che la lettura che questa Corte assume circa la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 2477 e 2409 cod. civ., nonché dello stesso art. 2476, comma 3 cod. civ., non può che condurre a decidere in ordine alla non ammissibilità del ricorso così come originariamente proposto, mentre l'interpretazione adottata dal Tribunale di Udine non appare condivisibile alla stregua delle osservazioni che precedono, ed anzi vieppiù appare confermare (laddove accerta l'esistenza di una pluralità di sistemi di controllo riguardanti le società a responsabilità limitata) il complessivo vizio di eccesso di delega — atteso che in proposito il legislatore delegante nulla aveva determinato — in merito all'individuazione di eventuali principi o criteri direttivi;

Ritenuto pertanto che la Corte d'appello di Trieste ritiene di sollevare *ex officio* questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409, comma 1 e comma 7, cod. civ. nonché — atteso il complessivo sistema così emergente — dell'art. 2477, comma 4 cod. civ. e dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., per violazione dell'art. 76 Cost.;

Ritenuto che, attesa la necessaria sospensione del procedimento, si impone — quale provvedimento del tutto conseguente ed opportuno — che venga altresì sospesa l'esecutorietà del reclamato decreto;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2409, comma 1 e comma 7 cod. civ., dell'art. 2477, comma 4 cod. civ. e dell'art. 2476, comma 3 cod. civ., in relazione all'art. 76 Cost.;

Sospende per l'effetto la procedura siccome radicata, sospendendo altresì l'esecutorietà del provvedimento reclamato;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda altresì alla cancelleria per la notificazione alle parti e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Trieste, addì 13 ottobre 2004

Il Presidente: DRIGANI

N. 52

*Ordinanza del 9 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile tra Olcese S.p.A. contro GH Michel & Sons Ltd.*

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase di osservazione susseguente alla dichiarazione di insolvenza e nella successiva procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Applicabilità del procedimento di accertamento del passivo secondo le regole del concorso dei creditori, ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie - Incoerenza normativa - Violazione del diritto di difesa sia del debitore, sia dei creditori - Discriminazione fra creditori a parità di situazione giuridica (stante la deteriore posizione di quelli che partecipano all'accertamento del passivo, rispetto a quelli che scelgono di non parteciparvi per chiedere un accertamento extraconcorsuale).

- Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, artt. 18 e 53.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da Olcese S.p.A. (con proc. e dom., avv. Laura Cerisara), opponente;

Contro GH Michell & Sons Ltd. (con proc. e dom., avv. Cataldo Patruno), opposto; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Lo stato del processo

La GH Michell & Sons Ltd., ha presentato in data 13 dicembre 2002 ricorso per ingiunzione nei confronti di Olcese S.p.A. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 63.665,94.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20 marzo 2003.

Il decreto ingiuntivo notificato ritualmente, veniva opposto dalla Olcese che eccepiva l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato internazionale e chiedeva quindi la revoca del provvedimento monitorio.

La creditrice ha replicato osservando che la clausola compromissoria non poteva operare in quanto prevista solo per le risoluzioni di controversie relative alla fornitura di merce, mentre nel caso di specie non vi era alcuna contestazione sulla fornitura ma solo l'esigenza dell'acquirente di ritardare l'effettuazione del pagamento in relazione ad una somma che non era stata oggetto di contestazione nella corrispondenza scambiata fra le parti prima della introduzione del giudizio.

Assegnata la causa in decisione, nella memoria di replica la difesa della Olcese comunicava che il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 ottobre 2004 aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 270/1999 e chiedeva la declaratoria di interruzione del giudizio.

Le norme di riferimento

Per quanto nella legge fallimentare del 1942 non vi sia alcuna disposizione che stabilisca che la sentenza dichiarativa di fallimento è causa di interruzione dei giudizi pendenti nei quali sia parte l'imprenditore dichiarato fallito, costituisce diritto vivente l'affermazione per la quale la sottoposizione al fallimento di una parte del processo, una volta dichiarata dal procuratore costituito, rappresenta un evento rilevante ai fini del diritto di difesa e come tale provoca l'interruzione del processo avendo riguardo alla capacità della parte di stare in giudizio

(*cf.*, Corte cost., 28 novembre 2003, n. 349; Cass. 10 maggio 2002, n. 6771, n. 315; Cass., 2 maggio 2002, n. 6262; Cass., 22 giugno 2001, n. 8530, Cass., 5 maggio 1995, n. 4910; Cass., 9 febbraio 1993, n. 1588); la capacità di stare in giudizio, per i rapporti compresi nel fallimento, spetta solo al curatore ai sensi dell'art. 43 legge fall.

Gli stessi principi sono stati applicati nelle ipotesi della liquidazione coatta amministrativa (*ex multis*, Cass., 22 gennaio 2004, n. 1010; Cass., 25 ottobre 2002, n. 15080) e della amministrazione straordinaria (Cass., 4 dicembre 1992, n. 12934), nel regime di cui alla legge n. 95/1979;

Si tratta di vedere come questi principi, di diritto vivente, siano esportabili nella nuova procedura di amministrazione straordinaria.

Più concretamente occorre verificare quale sia il regime normativo che applica durante la c.d. «fase di osservazione» che altro non è che il periodo che va dalla dichiarazione di insolvenza alla apertura della amministrazione straordinaria o alla declaratoria di fallimento. È infatti in questa fase che si trova la Olcese S.p.A.

Gli effetti che conseguono alla dichiarazione di insolvenza sono disegnati dall'art. 18 del d.lgs. n. 270/1999 a tenore del quale «La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli artt. 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'art. 54, terzo comma, della legge fallimentare».

Con tutta evidenza, in questa fase di «limbo», il legislatore ha preferito richiamare le disposizioni in tema di concordato preventivo e amministrazione controllata nelle quali come è ben noto si attua uno spopolamento attenuato, con conservazione della disponibilità dell'impresa in capo all'imprenditore, talché la sottoposizione alla c.d. procedura minore non rileva in alcun modo ai fini della capacità di stare in giudizio (Cass., 19 novembre 2001, n. 14472; Cass. 29 aprile 1999, n. 4301).

Il richiamo di tali disposizioni e l'omesso riferimento all'art. 443 legge fall., inducono dunque a pensare che a seguito della dichiarazione di insolvenza non intervenga alcun mutamento sulla capacità processuale dell'imprenditore. La conferma la si trova analizzando il contenuto dell'art. 19 del d.lgs. n. 270/1999, laddove al terzo comma si prevede che in caso di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale si determinano «gli effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale».

Proprio la precisa volontà espressa dal legislatore di differenziare tale ipotesi da quella in cui al debitore rimane la gestione dell'impresa, deve costituire un parametro interpretativo decisivo, dovendosi comunque considerare una ipotesi derogatoria quella che vuole assegnare al commissario una funzione sostitutiva che produce, anche, effetti processuali.

In tale contesto il tribunale ritiene che non vi sia alcuno spazio per dichiarare l'interruzione del processo in questo momento.

Pur tuttavia va anche osservato come l'esposizione del fatto — dichiarazione dello stato di insolvenza — possa rivelarsi non neutrale per un altro profilo.

La norma dell'art. 8 sopra citata, prevede che si applica, sin dalla fase di osservazione, la disposizione di cui all'art. 52 legge fall., ovvero quella che è istitutiva del concorso formale; tale norma unitamente a quelle di cui agli artt. 93 e ss. legge fall. delinea il sistema dell'accertamento dei crediti in via endoconcorsuale secondo quella regola che è definita comunemente come «esclusività dell'accertamento dello stato passivo». Ciò significa che nella procedura di cui al d.lgs. n. 270/1999, già dal momento immediatamente successivo alla dichiarazione di insolvenza, si attua il principio del concorso formale, con integrale travaso dei principi in materia fallimentare, nel quale tutte le pretese dei creditori si possono attuare sul patrimonio appreso all'attivo solo se il credito viene accertato nel concorso e quindi solo se i creditori da concorsuali vogliono trasformarsi in creditori concorrenti (Cass., 15 gennaio 2003, n. 515; Cass. 10 gennaio 2003, n. 148; Cass., 21 dicembre 2002, n. 18223; Cass., 22 aprile 2002, n. 5869; Cass., 29 gennaio 2002, n. 1065; Cass., 23 ottobre 2001, n. 12984; Cass., 12 gennaio 2001, n. 388); tale regola è stata estesa anche all'amministrazione straordinaria nel precedente regime normativo (*cf.*, Cass., 16 dicembre 1993, n. 12431 secondo la quale l'amministrazione straordinaria, per effetto del rinvio disposto dall'art. 1, quinto comma, legge 3 aprile 1979 n. 95, è assoggettata alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, quindi, alla normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta negli artt. 207-209 legge fall.; ne consegue che, in forza del richiamo che l'art. 201, primo comma, effettua all'art. 52 di tale legge, il credi-

tore concorsuale, per divenire concorrente, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo, che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso).

Che non si tratti di un refuso normativo, quello dell'art. 18, lo si avverte quando si legge l'art. 53 del decreto legislativo n. 270/1999, ove è stabilito che, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria «l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza».

In forza di tale cornice normativa e interpretativa il tribunale dovrebbe dichiarare improcedibile la domanda di condanna sottesa al decreto ingiuntivo e, quindi, revocare il provvedimento monitorio.

Prima di pervenire ad una siffatta conclusione occorre però verificare se la volontà di applicare il procedimento di accertamento del passivo sia coerente con l'intero impianto della legge sull'amministrazione straordinaria e se, in assenza di coerenza, non si manifesti il più grave dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

L'applicazione del procedimento di formazione del passivo tipicamente fallimentare, alla fase di osservazione e all'amministrazione straordinaria che si apre per la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»), appare scelta normativa incoerente.

Uno dei principi cardine del sistema concorsuale è rappresentato dalla peculiarità della posizione del curatore nell'ambito dell'accertamento del passivo, posizione che è quella, ormai ben nota e condivisa, di terzietà con tutte le conseguenze in tema di opponibilità degli atti e, conseguentemente, dei crediti (*ex multis*, Cass., 9 maggio 2001, n. 6465; Cass., 20 luglio 2000, n. 9539; Cass., 8 febbraio 2000, n. 1370; Cass., 6 maggio 1998, n. 4551; Cass., 26 giugno 1996, n. 5920; Cass., 2 aprile 1996, n. 3050; Cass., 17 giugno 1995, n. 6863; Cass., 8 marzo 1995, n. 2707; Cass., 5 marzo 1994, n. 2188; Cass., 9 ottobre 1993, n. 10013; Cass., 5 maggio 1992, n. 5294). La posizione di terzietà del curatore impone quindi un onere probatorio a carico del creditore che non esiste quando il rapporto è essenzialmente bilaterale e non sussiste la necessità di formare il nucleo dei creditori aventi diritto di partecipare al concorso. In questo senso, la massa passiva da considerare ai fini del concorso è diversa quantitativamente da quella che insiste sul patrimonio del debitore.

Applicando le regole cui si informa il procedimento di accertamento del passivo all'amministrazione straordinaria con ristrutturazione ovvero durante la fase di «limbo», si verrebbe a creare artificiosamente una massa da soddisfare secondo il modello concorsuale, quando, invece, la soddisfazione del ceto creditorio è rimessa alla capacità dell'imprenditore, all'esito della procedura, di recuperare la solvibilità, eventualmente anche tramite accordi dilatori o parzialmente remissori.

Altro principio cardine dell'accertamento del passivo è rappresentato dalla nota affermazione della «illegittimazione» del fallito che, lo stesso Giudice delle leggi, ha più volte ribadito stabilendo che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, legge fall., nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi, in riferimento all'art. 24 Cost. (Corte cost., 29 aprile 1992, n. 205), dopo averla dichiarata infondata ritenendo che l'esclusione di tale legittimazione trovi non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento nel cui ambito i diritti e gli interessi del fallito possano ricevere protezione attraverso la partecipazione alla fase sommaria della verifica nella quale gli è consentito di rappresentare le proprie ragioni (Corte cost., 25 luglio 1984, n. 222).

Altro principio che regge il sistema fallimentare è quello per cui — sul presupposto che il decreto di esecutività non ha valore di giudicato (Cass., 5 marzo 2004, n. 4522; Cass., 3 settembre 2003, n. 12823) — il decreto di esecutività dello stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale mentre l'accertamento del credito avvenuto con sentenza passata in giudicato esplica i propri effetti vincolanti anche al di fuori del concorso (Cass., 1° marzo 1995, n. 2302; Cass., 28 marzo 1990, n. 2545; Cass., 9 giugno 1988, n. 3903; Cass., 3 febbraio 1987, n. 952; Cass., 17 maggio 1979, n. 2825).

Ai fini che qui interessano, dato atto che nella letteratura è di gran lunga prevalente l'opinione per la quale l'efficacia endoconcorsuale è relativa anche alle sentenze e non solo al decreto di cui all'art. 97 legge fall. e che tale opinione appare assai più convincente visto che non è la qualità dell'accertamento sul credito (sommario o all'esito di un giudizio a cognizione piena) a generare differenze ma la eguale non partecipazione del debitore al giudizio e la eguale terzietà del curatore con riflessi sui crediti che possono partecipare al concorso, il tribunale osserva che la efficacia solo interna del vincolo decisorio contenuto nel decreto del giudice delegato rappresenta per il creditore un pregiudizio tangibile nel momento in cui non si può parlare di concorso, ma solo di rapporti bilaterali fra il debitore e ciascuno dei creditori.

L'incoerenza sistematica è rappresentata dal fatto che nella fase dell'osservazione e nell'amministrazione straordinaria con ristrutturazione non vi è alcuna espropriazione del patrimonio del debitore, debitore che all'esito del procedimento dovrà soddisfare i creditori non secondo le regole del concorso, ma per intero — fatti salvi accordi dilatori o remissori come anticipato.

In questo senso non si spiega per quale ragione sia previsto il procedimento di accertamento del passivo quando non debbono essere predisposti riparti, volta che secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, l'efficacia dello stato passivo si sostanzia, proprio, nel costituire l'antecedente del riparto. In dottrina si è giustificata la scelta del legislatore sottolineandosi come il procedimento di accertamento del passivo serva non già per costituire il diritto al riparto ma per far sorgere il diritto a percepire le somme da distribuire secondo i tempi e i modi di cui all'art. 56 d.lgs. n. 270/1999.

Questa lettura se è condivisibile sul piano della semplificazione degli adempimenti (nel senso che, non potendo essere pronosticato in avvio di procedura se la situazione evolverà in fallimento o in amministrazione straordinaria e, in questo secondo caso, con quale alternativa — liquidatoria o di risanamento —, si è preferito non perdere tempo e avviare il procedimento e, qualora lo sbocco sia quello della ristrutturazione allora sarebbe antieconomico sprecare il lavoro fatto), non lo è affatto sul piano dei principi e delle regole di sistema.

Infatti, in questo modo, il debitore è tenuto ad effettuare un pagamento relativo ad un credito accertato in sede concorsuale senza che a quel procedimento egli abbia potuto partecipare. La non legittimazione del debitore non trova alcuna spiegazione visto che l'accertamento del credito travalica, all'evidenza, l'ambito concorsuale per espandersi nell'area della sfera patrimoniale del debitore che, una volta tornato *in bonis*, deve poter decidere se e come soddisfare i propri creditori.

Né ha ragion d'essere eventuale obiezione per la quale il debitore sarebbe tutelato dalla rappresentanza (intesa in senso atecnico) del commissario straordinario per la semplice considerazione che — diversamente dal fallimento — nella procedura con ristrutturazione non vi è una finalità liquidatoria ma ripristinatoria della solvibilità con possibile permanenza dell'imprenditore nel restare al governo dell'impresa dopo la gestione affidata al commissario straordinario (*cf.*, artt. 70 e 74).

La conferma più evidente di una siffatta impostazione la si trova nell'art. 49 che stabilisce come le azioni revocatorie non possano essere promosse se è autorizzato il programma di ristrutturazione, non tanto perché le revocatorie siano incompatibili con il risanamento (si veda sul punto la scelta contenuta nell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge n. 347/2003 e successive modificazioni), quanto piuttosto per il fatto che dell'esito delle azioni revocatorie non può mai giovare il debitore insolvente, al punto che il risultato attivo delle azioni deve essere rimesso nella disponibilità della controparte soggetta alla revocatoria se la procedura si conclude in modo diverso dalla soddisfazione parziale dei creditori.

In tale contesto un sistema nel quale al debitore non è concessa la facoltà di contraddire sulle domande di credito e che è costretto a subire le conseguenze di un accertamento giurisdizionale al quale non ha potuto partecipare non solo è incoerente ma viola anche il principio fondamentale del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) non potendo neppure essere giustificato con le esigenze del concorso visto che di concorso non si può parlare.

Ma questo sistema, paradossalmente, viola il diritto di difesa anche dei creditori in quanto sono costretti a partecipare ad un procedimento di accertamento dello stato passivo nel quale vigono le regole della concorsualità, con una incisione delle posizioni sostanziali (si richiama la nota questione della terzietà del curatore), quando, invece, la soddisfazione deve avvenire solo extraconcorso.

Per ciò che attiene ai creditori, non viene violato solo il diritto di difesa (non poter utilizzare le prove contro il debitore, per fare un altro esempio, quali sono previste in un giudizio bilaterale), ma anche il diritto ad un trattamento uguale per situazioni uguali (art. 3 Cost.). Poiché la soddisfazione nel caso di programma con ristruttura-

zione deve avvenire solo dopo la conclusione della procedura — salvo la provvisorietà e precarietà degli acconti — il creditore che partecipa al procedimento di accertamento del passivo si viene a trovare in una posizione deteriore rispetto a chi sceglie di non parteciparvi per chiedere un accertamento extraconcorsuale che — diversamente da quanto accade in sede fallimentare — potrà essere effettivamente idoneo a preludere ad un esito satisfattivo in quanto i creditori concorrenti non vengono retribuiti nel corso del procedimento ma solo dopo la sua cessazione (il fatto che il creditore possa munirsi di un titolo extraconcorsuale è assolutamente certo in giurisprudenza, *cf.* Cass., 5 marzo 2003, n. 3245).

Gli artt. 18 e 53 del decreto legislativo n. 270/1999 appaiono in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedono che il giudizio di accertamento del passivo si svolga durante la fase di osservazione e nella successiva procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione.

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Se si ritiene che la norma di cui all'art. 52 legge fall. sia esportabile nelle predette fasi (*cf.*, Cass., 15 gennaio 2000, n. 421, per la quale è rilevabile d'ufficio l'improponibilità *ex* art. 52 legge fall. delle azioni di accertamento di un credito e di condanna al pagamento di esso proposte dinanzi al giudice in sede ordinaria) il tribunale dovrebbe revocare il decreto ingiuntivo in quanto la sottesa domanda di credito è improcedibile; viceversa se vi fosse la invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, il tribunale dovrebbe giudicare nel merito.

Si impone quindi la rimessione del procedimento alla Corte costituzionale perché valuti la legittimità degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo n. 270 del 1999 nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l'accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie, così violando il diritto di difesa del debitore e dei creditori tutelato dall'art. 24 Cost., e il diritto dei creditori ad un trattamento eguale corrispondente ad identica situazione giuridica in violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost.

Dispone che a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953 la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale.

Milano, addì 3 novembre 2004

Il giudice: FABIANI

05C0204

N. 53

*Ordinanza del 18 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Balzano Patrizio*

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio più severo di quello previsto per ipotesi di reato analoghe - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

Navigazione - Reati contro le autorità di bordo - Offesa in danno di superiore da parte di un componente dell'equipaggio - Trattamento sanzionatorio - Eccessività del minimo edittale della pena (sei mesi di reclusione) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1104.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Vista la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di Balzano Patrizio nel procedimento a carico di quest'ultimo per violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione rileva quanto segue.

Il difensore dell'imputato, chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione, ha eccepito, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione per contrasto con gli articoli 2, 27 e 97 della Costituzione.

Essendo la questione relativa al trattamento sanzionatorio previsto dalla norma, questo giudice procedeva all'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la rilevanza della questione e, al termine dell'istruttoria dibattimentale, il difensore riproponeva la questione.

In tale eccezione, dopo aver ricordato la formulazione letterale dell'art. 1104 del codice della navigazione che riprende in maniera quasi pedissequa il tenore dell'art. 341 del codice penale attualmente abrogato dalla legge n. 205/1999, l'esponente lamenta l'eccessività del minimo edittale della pena (sei mesi di reclusione) a fronte della sanzione attualmente prevista per fatti analoghi dopo l'abrogazione dell'art. 341 c.p. che costituirebbe un'evidente violazione del principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione da una parte e offesa dall'altra. La gravità della sanzione determinerebbe inoltre un contrasto con il principio della finalità di rieducazione della pena, al solo fine di soddisfare la potestà punitiva statale. Infine la norma violerebbe il principio del buon andamento della amministrazione dato che attualmente fatti come quello in esame sono procedibili a querela, con conseguente possibile riduzione dei procedimenti e dei costi, anche economici, conseguenti.

Deve essere in primo luogo valutata la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata e la risposta al riguardo non può che essere positiva dato che l'imputato è stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 del codice della navigazione per avere, quale componente della motonave Majestic, offeso l'onore del proprio superiore (2° commissario) pronunciando in presenza del medesimo le frasi ingiuriose che sono state riportate nei capi di imputazione. È stata inoltre completata l'istruttoria dibattimentale e il processo è pronto per la decisione che, in caso di affermazione di penale responsabilità, comporterebbe l'applicazione del trattamento sanzionatorio sospettato di legittimità costituzionale.

Circa la non manifesta infondatezza della questione si rileva che attualmente, a seguito dell'abrogazione dell'art. 341 c.p., fatti come quello in esame, se commessi non a bordo di una nave o di un aeromobile, vengono puniti a norma degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p. A parere di questo giudice, è meritevole di esame da parte di questa Corte costituzionale se tale previsione normativa rientri nei limiti della discrezionalità del legislatore circa la determinazione della qualità e della quantità della sanzione penale o, al contrario, sia violato quel criterio della ragionevolezza che la Corte costituzionale in più pronunce ha individuato quale limite del potere discrezionale del legislatore, non apparendo il luogo di commissione del fatto (nave o aeromobile) talmente rilevante da giustificare una così più rigorosa previsione sanzionatoria.

Qualora tale norma fosse reputata come espressione della insindacabile discrezionalità del legislatore, resterebbe pur sempre la questione relativa ai limiti edittali di pena previsti dall'art. 1104 del codice della navigazione. Tale norma è posta chiaramente a tutela dell'interesse dello Stato al rispetto del prestigio, dell'onore e del libero esercizio dei poteri delle autorità preposte alla direzione e al controllo della navigazione. Solo indirettamente tutela anche l'interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione e al regolare suo svolgimento dato che a tale scopo sono specificamente diretti i successivi articoli 1105, 1106, 1107, 1108 del codice della navigazione. Restano pertanto perplessità circa l'entità della pena, stabilita nella reclusione da sei mesi a due anni (i limiti edittali dell'art. 341 c.p. prima della sentenza n. 341 del 19-25 luglio 1994 della Corte costituzionale), proprio in virtù delle considerazioni espresse in quest'ultima sentenza e che appaiono tanto più adeguate attualmente a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p.

Riesce difficile ritenere rispettato il «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra espressamente evocato nella sentenza n. 341/1994 sopra richiamata e in altre precedenti sentenze della Corte costituzionale e non individuare, invece, una palese sproporzione del sacrificio della libertà personale provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, con conseguente vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art 27, comma 3 della Costituzione.

Vi è inoltre da considerare che nel caso di specie non sarebbe neppure applicabile l'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 che esclude l'applicazione delle disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale (e non anche dell'art. 1104 del codice della navigazione) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Trattasi di ulteriore disparità di trattamento tra fattispecie del tutto analoghe e che si differenziano soltanto per il luogo (nave o aeromobile) ove le condotte sono consumate.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1104 del r.d. 30 marzo 1942 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione e del medesimo articolo 1104 C.N. in relazione agli stessi articoli della Costituzione nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, della quale è stata data lettura nel pubblico dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 18 ottobre 2004

Il giudice: DAGNINO

N. 54

*Ordinanza del 15 ottobre 2004 emessa dal G.i.p. di Siracusa
nel procedimento penale a carico di Gianni Giuseppe ed altri*

Parlamento - Immunità e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Utilizzabilità condizionata all'autorizzazione della Camera di appartenenza - Estensione della garanzia prevista dalla Costituzione a tutela dell'esercizio della funzione parlamentare a persone non aventi la qualifica di membro del Parlamento al momento dell'esecuzione delle intercettazioni - Violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdizione - Lesione del diritto alla difesa e del diritto alla prova - Contrasto con il principio di parità tra le parti e con il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4, 6 e «altre norme inscindibilmente collegate».
- Costituzione artt. 3, 24, 68, commi secondo e terzo, 101 (*recte*: 111), commi secondo e terzo, e 112.

IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 140/2003 in riferimento agli articoli 3, 24, 68, 101 commi secondo e segg. e 112 della Costituzione sollevata dal pubblico ministero.

O S S E R V A

Nel corso del procedimento incidentale instaurato da questo giudicante, su richiesta del pubblico ministero, con il provvedimento di fissazione di udienza camerale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2, legge n. 140 del 2003, 127 e 268, comma 6 c.p.p., il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 140/2003 in riferimento agli articoli 3, 24, 68, 101 commi secondo e segg. e 112 Costituzione. In ordine a tale questione i difensori hanno inteso rimettersi alle determinazioni del giudice.

Va al riguardo premesso che il presente procedimento incidentale ha ad oggetto l'utilizzazione di alcune intercettazioni che, secondo la tesi accusatoria, costituiscono fonti di prova a carico degli imputati, tra i quali l'on. Gianni Giuseppe, attualmente membro del Parlamento in quanto componente della Camera dei deputati.

Invero, nel procedimento principale, nel corso delle indagini preliminari, è stato regolarmente autorizzato ed effettuato un servizio di intercettazione telefonica che ha riguardato delle utenze intestate ed in uso all'imputato Gianni Giuseppe e delle utenze intestate ed in uso ad altri soggetti ma utilizzate dal Gianni o da altre persone le quali, esplicitamente o implicitamente, hanno riferito di condotte poste in essere da quest'ultimo.

Sul punto va comunque evidenziato che le intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ed in uso a Gianni Giuseppe, all'epoca candidato alla Camera dei deputati nelle elezioni dell'anno 2001, sono cessate al momento della proclamazione da parte della competente commissione elettorale e cioè nel momento in cui il Gianni ha acquisito la qualifica di membro del Parlamento.

All'esito delle preliminari indagini effettuate la Procura della Repubblica ha ritenuto di dover procedere nei confronti di Gianni Giuseppe e degli altri coimputati per i reati di cui agli artt. 319 e 326 c.p. e 96 t.u. n. 361 del 1957 ed ha inoltrato istanza a questo giudice per le indagini preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza dell'on. Gianni l'autorizzazione alla utilizzazione delle operate intercettazioni telefoniche ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 140/2003.

Con l'avvio del presente procedimento incidentale questo giudicante ha ritenuto, in conformità all'interpretazione data sul punto dalla Procura della Repubblica e condivisa, incidentalmente dalla Camera dei deputati (investita della questione con precedente richiesta erroneamente avanzata dal p.m. nel medesimo procedimento ai sensi dell'art. 4, legge n. 140/2003), che tutte le intercettazioni comunque coinvolgenti la posizione processuale del-

l'on. Gianni, siano esse intercettazioni c.d. «dirette» siano esse intercettazioni c.d. «indirette», appaiono assoggettabili alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003, nonostante durante il periodo in cui tali intercettazioni sono state materialmente eseguite l'imputato Gianni Giuseppe, attualmente membro della Camera dei deputati, non avesse ancora la qualifica di membro del Parlamento.

Tale interpretazione, volta a ricomprendere nella tutela offerta dalla normativa in esame sia le conversazioni nelle quali l'interlocutore (soggetto la cui utenza viene direttamente intercettata o che partecipa a conversazioni intercettate su utenze di altri soggetti) abbia la qualifica di membro del Parlamento al momento dell'esecuzione dell'intercettazione sia quelle nelle quali l'interlocutore acquisti tale qualifica successivamente nel corso del procedimento penale, risulta l'unica possibile alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento (sul punto appaiono illuminanti sia le osservazioni contenute nella ordinanza della suprema Corte di cassazione sezione IV 4 febbraio e 9 marzo 2004 con la quale è stata sollevata diversa questione di costituzionalità delle norme contenute nella legge n. 140/2003 sia le osservazioni contenute nei lavori preparatori della legge in esame).

Tuttavia deve ritenersi che una siffatta interpretazione contrasti apertamente con diverse norme costituzionali.

Invero, va innanzitutto osservato che il combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge n. 140/2003 interpretato nel senso che «ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni intercettate in qualsiasi forma alle quali hanno preso parte persone che hanno acquistato la qualifica di membri del Parlamento durante la pendenza sia di procedimenti penali riguardanti terzi sia di procedimenti penali in cui essi stessi assumono la veste di indagati e di imputati, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare», contrasta con l'art. 68 commi secondo e terzo della Costituzione.

Le predette disposizioni costituzionali, prevedendo la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare soltanto per il compimento di alcuni atti specificamente e tassativamente indicati, mirano a tutelare non le persone fisiche dei singoli parlamentari, il loro prestigio o il loro buon nome ma la funzione costituzionalmente rilevante svolta da costoro, funzione che non può essere condizionata, controllata o, in qualsiasi modo, limitata dall'esercizio di atti di indagine invasivi.

Appare evidente invece, che, estendendo la tutela di carattere eccezionale e derogatorio di altri principi costituzionali (primo fra tutti quello fissato dallo stesso art. 68 per il quale la sottoposizione del parlamentare a procedimento penale non è subordinata all'autorizzazione della Camera di appartenenza) apprestata dall'art. 68 della Costituzione anche alle conversazioni effettuate da persona non avente la qualifica di membro del Parlamento all'epoca dell'esecuzione dell'intercettazione, non si tutela più la funzione del parlamentare quale rappresentante della Nazione e componente dell'organo legislativo e ciò perché alle conversazioni tutelate ha preso parte un soggetto che non riveste alcun ruolo di rilievo costituzionale e tali conversazioni non risultano pertanto riferibili all'attività propria di un membro del Parlamento.

Ed ancora il combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge n. 140/2003, come sopra interpretato, risulta altresì contrastare con l'art. 3 della Costituzione.

La suddetta disposizione costituzionale, per come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 gennaio 2004, n. 24, sancisce il principio di parità di trattamento dei cittadini anche rispetto alla giurisdizione.

In base a tale principio una eventuale diversità di trattamento prevista dalla legge ordinaria rispetto alla giurisdizione dovrebbe trovare fondamento nella tutela di valori sovraordinati o, comunque, di pari valore rispetto a quelli che vengono presi in considerazione per giustificare la diversità di trattamento. Nel caso di specie, invece, il diverso trattamento, riservato ai membri del Parlamento in carica durante la pendenza del procedimento penale rispetto all'esecuzione e all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite in epoca precedente alla loro elezione, non solo non trova fondamento nella tutela della specialità delle funzioni svolte e nel correlato diritto alla riservatezza di colui che di tale funzioni è investito (beni, peraltro, elevati dalla Costituzione vigente al rango di beni costituzionali soltanto in quei casi analiticamente determinati in cui opera il sistema delle immunità e prerogative dei membri del parlamento) ma è volto unicamente a tutelare beni non tutelati dalla Carta costituzionale in modo esplicito o implicito, quali il prestigio del parlamentare ed il rischio che lo stesso utilizzi parte del suo tempo per partecipare all'attività giurisdizionale come qualunque altro cittadino.

Inoltre il combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge n. 140/2003, nel senso sopra indicato, appare contrastare con gli articoli 24 e 101 comma 3, in relazione all'art. 3, della Costituzione.

La disposizione costituzionale dell'art. 24 riconosce a tutti, senza peraltro prevedere limitazioni anche fondate su altri beni costituzionalmente protetti, il diritto di difendersi in giudizio; l'art. 101 comma 3 Cost., con particolare riferimento al processo penale, espressamente riconosce a tutte le parti del processo il diritto alla prova che si esercita principalmente con il diritto all'acquisizione di ogni mezzo di prova alle stesse condizioni delle altre parti processuali.

Il meccanismo previsto dall'art. 6 della legge n. 140/2003, per il quale in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione richiesta «la documentazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione del diniego» e «tutti i verbali, le registrazioni ... di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del Procedimento» introduce, viceversa, una diversità di trattamento tra le parti processuali e limiti insuperabili al diritto di difesa non solo delle parti civili eventualmente danneggiate dalla condotta illecita posta in essere dal membro del Parlamento o da altre persone indagate nel medesimo procedimento penale ma anche al diritto di difesa di questi ultimi.

Infatti, applicando tale meccanismo a tutti i procedimenti nei quali sono state intercettate conversazioni dirette ed indirette alle quali «ha preso parte» una persona che successivamente ha acquisito la qualifica di membro del Parlamento, può concretamente accadere che taluno sia perseguito e condannato e talaltro, al contrario, vada esente da responsabilità penale e che, correlativamente, la parte civile, ottenga o meno il risarcimento del danno e la condanna alle restituzioni e ciò sulla base di un fatto puramente casuale quale la presenza o meno, tra le fonti di prova del reato oggetto del procedimento, dell'intercettazione di comunicazioni o conversazioni cui ha «preso parte» una persona, sia essa coindagata o estranea al procedimento, la quale al momento della raccolta del mezzo di ricerca della prova non aveva alcuna qualifica pubblicistica di rango costituzionale ma ha acquisito tale qualifica successivamente, durante la pendenza del procedimento penale con l'elezione a membro del Parlamento.

Ed ancora, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, può altresì concretamente accadere che un imputato, il quale abbia interesse ad utilizzare in un procedimento a suo carico le conversazioni tutelate dalla norma in esame per difendersi in modo pieno e senza subire limitazioni richiedendo ed ottenendo dal giudice l'utilizzazione delle predette conversazioni intercettate, non potrebbe esercitare tale diritto all'utilizzazione delle conversazioni «decisive» per l'accertamento della sua innocenza e quindi non potrebbe evitare limitazioni arbitrarie alla sua libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost. mediante la condanna a pene detentive, qualora alle suddette conversazioni abbia «preso parte» casualmente una persona che al momento della raccolta del mezzo di ricerca della prova non aveva alcuna qualifica pubblicistica di rango costituzionale tutelata dall'art. 68 Cost. ma che ha acquisito successivamente tale qualifica con l'elezione a membro del Parlamento.

Infine deve rilevarsi che gli articoli 4 e 6 della legge n. 140/2003, nella suddetta interpretazione, risultano in contrasto con gli articoli 101, comma secondo e 112 della Costituzione.

L'art. 112 della Costituzione stabilisce il principio della obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero, mentre l'art. 101, occupandosi delle parti del processo penale, stabilisce il principio generale di uguaglianza e di parità di condizioni e di poteri.

La disciplina degli articoli 4 e 6 della legge n. 140/2003, interpretata come sopra precisato, comprime in modo netto ed ingiustificato l'obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale, non solo e non tanto nei confronti del membro del Parlamento che ha preso parte alle conversazioni intercettate in un'epoca in cui tale qualifica lo stesso ancora non aveva, ma anche nei confronti di eventuali coindagati o semplicemente indagati iscritti nel procedimento in cui sono state raccolte le fonti di prova tutelate, i quali «beneficeranno» di una vera e propria immunità non potendosi in alcun modo utilizzare nei loro confronti i risultati di alcune prove ordinariamente utilizzabili in tutti i procedimenti penali.

Sulla scorta delle superiori considerazioni si ritiene pertanto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e delle altre norme inscindibilmente collegate in riferimento agli articoli 3, 24, 68 commi secondo e terzo, 101 commi secondo e segg. e 112 della Costituzione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e delle altre norme inscindibilmente collegate in riferimento agli articoli 3, 24, 68 commi secondo e terzo, 101, commi secondo e segg. e 112 della Costituzione.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti non presenti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 15 ottobre 2004

Il giudice per le indagini preliminari: SCARLATA

05C0206

N. 55

*Ordinanza del 27 ottobre 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata
sul ricorso proposto da Parco Hotel S.r.l. contro Agenzia delle entrate*

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale -
Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore,
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la
data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato
eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.**

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 364/04 depositato il 7 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100031 sanz. amministr. 2003, contro Agenzia entrate - Ufficio Macerata proposto dal ricorrente Parco Hotel S.r.l., via Dante n. 41 - 62010 Pollenza (Macerata), difeso da Cipolletti avv. Giovanna, corso Umberto I, 167 - 62012 Civitanove Marche (Macerata).

Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.

FATTO E DIRITTO

I) Ha presentato ricorso a questa Commissione tributaria provinciale la soc. Parco Hotel S.r.l. con sede in Pollenza avverso l'atto di erogazione sanzioni n. R 9 KLS01000 31/2004 con il quale le veniva irrogata la sanzione di € 127.991,544 prevista dall'art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato n. 7 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

L'atto sanzionatorio scaturiva dal verbale di accertamento redatto dall'INPS di Macerata il 16 ottobre 2003 a seguito di ispezione eseguita il 9 ottobre 2003, dal quale risulta che a seguito dello accesso ispettivo degli agenti della SIAE in data 26 luglio 2003 veniva rilevato l'impiego da parte dell'impresa di n. 7 lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria.

L'agenzia per determinare la sanzione da irrogare ha calcolato il costo del lavoro sul presupposto che i dipendenti avessero prestato la loro opera alle dipendenze della società dal 1° gennaio 2003 al 9 ottobre 2003.

II) La società ricorrente solleva una serie di eccezioni:

Iia) Eccepisce l'infondatezza delle circostanze poste a base dell'avviso impugnato, in quanto un attento esame del verbale dell'INPS consente di concludere sulla regolare registrazione dei lavoratori, vi si legge infatti che i suddetti alla data del 26 luglio 2003 erano registrati sotto «esito dell'accertamento», e ciò provato dal libro matricola e dalle denunce presso gli organi assicurativi. Tant'è che né la Direzione provinciale del lavoro, né l'ufficio ispezioni hanno preso provvedimenti sanzionatori a seguito dell'accertamento dell'INPS.

Iib) Contesta il metodo con il quale si è proceduto al calcolo del costo del lavoro basato sulla «presunzione» che i lavoratori fossero alle dipendenze della società dal 1° gennaio 2003 al 9 ottobre 2003; ricorda che l'accertamento della SIAE è del 26 luglio 2003; eccepisce che i lavoratori hanno svolto nel detto periodo altri e diversi lavori; eccepisce che il calcolo è assolutamente in «balia» dei tempi dell'ispezione (il datore di lavoro che subisce una ispezione a fine anno è molto più penalizzato di un altro che la subisce all'inizio dell'anno); eccepisce che non si può «presumere» che sette lavoratori nell'attività della ristorazione lavorino a tempo pieno, l'attività è stagionale ed è concentrata in alcuni giorni della settimana.

Iic) Prospetta come fondato il dubbio di illegittimità costituzionale della normativa in esame richiamata dall'Ente che ha erogato la sanzione in riferimento all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza che si traduce in un preciso limite di discrezionalità del legislatore; e in relazione all'art. 24 della Costituzione perché è limitata la possibilità di difesa da parte del trasgressore.

III) Tralasciando per ora di esaminare le altre eccezioni sollevate, ritiene questa Commissione che l'eccezione della illegittimità costituzionale della norma appare rilevante e non manifestamente infondata. Il comma 3 dell'art. 3 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione.

È in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione perché la norma in questione crea una evidente e ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari e che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, è invece oggetto di accertamento alla fine dell'anno, in quanto è il momento di accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto discrezionale, e in ipotesi anche arbitrario, che determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Per cui in presenza di una identica condotta antigiuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare, con violazione anche del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla entità e alla gravità della violazione commessa.

Viceversa l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile, alla durata effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la norma dovrebbe consentire la prova di detta effettiva durata del lavoro, e, solo in caso di esito negativo di tale prova, ritenere valida la presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare debba farsi decorrere dall'inizio dell'anno fino alla data dell'accertamento della violazione.

Per tale motivo la norma in esame, ponendo una presunzione assoluta, là dove stabilisce che la irregolarità del rapporto deve farsi risalire all'inizio dell'anno con esclusione della possibilità di dimostrare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa, sembra in contrasto anche col diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso come della seguente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 25 ottobre 2004

Il Presidente: CIOTTI

05Z0207

N. 56

*Ordinanza del 4 novembre 2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata
sul ricorso proposto da Stipa Loris contro Agenzia delle entrate*

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul principio del giudice naturale - Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni - Violazione del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27 e 102.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 332/04 depositato il 4 maggio 2004, avverso avviso irrogazione sanzioni n. R9KLS0100030 sanz. amministr. 2003, contro Agenzia entrate - Ufficio Macerata proposto dal ricorrente Stipa Loris, via del Torrione, 41/A - 62012 Civitanova Marche (Macerata), difeso da Bianchini Vitaletti Vitaliana, Bianchini Renato e Mauro, via Crescimbeni, 42 - 62100 Macerata (MC).

Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.

FATTO E DIRITTO

I) Ha presentato ricorso a questa Commissione tributaria provinciale Stipa Loris titolare della ditta Schoe-maker Good di Loris Stipa esercente l'attività di produzione di calzature in Civitanova Marche avverso l'atto di erogazione di sanzione n. R 9 KL501000302004 - annualità 2003 emesso, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.l.

22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'Agencia delle entrate di Macerata, per aver impiegato n. 3 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria; l'accertamento è avvenuto con verbale ispettivo INAIL del 25 settembre 2003.

L'importo della sanzione erogata, ammontante a € 63.192,18, è stato calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data del verbale di contestazione della violazione e cioè dal 1° gennaio 2003 al 25 settembre 2003; i tre lavoratori che al momento dell'accertamento — 25 settembre 2003 — si trovavano al lavoro hanno dichiarato di essere in azienda dal 22 settembre 2003, e solo per una questione di tempo non erano stati ancora registrati nei libri paga e in quelli matricola.

II) Eccepisce innanzitutto la parte ricorrente:

Ila) che i lavoratori al momento dell'accesso dell'INAIL stavano ancora verificando la strumentazione e la loro attitudine all'uso, e l'azienda stava valutando la loro idoneità alle mansioni lavorative; inoltre non erano trascorsi i cinque giorni previsti per regolarizzare l'assunzione;

Ilb) l'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 viola i principi di costituzionalità in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 102 della Costituzione in quanto:

Ilb.1) l'ufficio irroga la sanzione calcolando il costo del lavoro per il periodo che va dall'inizio dell'anno 2003 al 25 settembre 2003, mentre avrebbe dovuto ragguagliare le sanzioni al periodo dell'effettivo svolgimento del lavoro irregolare. Il metodo di calcolo seguito dall'ufficio è anomalo e discriminante in quanto il valore su cui quantificare la sanzione varia molto se l'infrazione viene rilevata all'inizio dell'anno piuttosto che alla fine dello stesso anno, aumentando in maniera arbitraria se il rilievo viene effettuato alla fine dell'anno. La sua determinazione non è oggettiva né proporzionale all'illecito commesso.

Tale disparità di trattamento in presenza della medesima infrazione determina una discriminazione del contribuente con violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Ilb.2) violazione del diritto di difesa circa la durata effettiva del rapporto che si ripercuote sul principio generale della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione con riferimento agli artt. 3, 25, 27, e 102 della Costituzione.

La sanzione in oggetto, inoltre, non essendo correlata ad un tributo, non dovrebbe essere di competenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie e l'esclusività dell'amministrazione finanziaria limita notevolmente il diritto di difesa del trasgressore;

Ilb.3) infine la sanzione in esame è nuova ed ha natura amministrativa e si aggiunge ad altre già previste dalla legislazione del lavoro e della previdenza e resta estranea alle riduzioni di legge previste per il cd. «concorso formale». Il cumulo che si crea evidenzia una violazione della naturale funzione della sanzione ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

III) Eccepisce la parte ricorrente anche il difetto di motivazione dell'atto impugnato del quale chiede l'annullamento.

IV) Si è costituita l'Agencia delle entrate di Macerata evidenziando innanzitutto che la società ricorrente non aveva istituito né il libro paga né il libro matricola e che incontestabilmente i tre operai stavano al lavoro.

Contesta inoltre la eccepita incostituzionalità della norma, rivendicandone la sua legittima applicazione.

V) Ritiene questa Commissione che l'eccezione della illegittimità costituzionale della norma sotto diversi profili formulata appare rilevante e non manifestamente infondata.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 73/2002 in esame sembra porsi in contrasto con l'art. 3 e con gli articoli 25, 27 e 102 della Costituzione.

1. — Appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione perché la norma in questione crea una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari il cui accertamento avvenga all'inizio dell'anno, e il datore di lavoro che si avvalga anch'esso di lavoratori irregolari e che, pur trovandosi nelle stesse condizioni, è invece oggetto di accertamento alla fine dell'anno, in quanto è il momento dell'accesso dell'organo ispettivo, di carattere del tutto

discrezionale, arbitrario, che determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Per cui in presenza di una medesima condotta anti-giuridica si possono avere sanzioni di diverso ammontare; con violazione anche del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alle entità e alla gravità della violazione commessa.

Viceversa l'ammontare della sanzione dovrebbe essere ancorato ad un fatto di carattere oggettivo e da chiunque verificabile, alla durata effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la norma dovrebbe consentire la prova di detta effettiva durata del lavoro, e, solo in caso di esito negativo di tale prova, ritenere valida la presunzione di legge che il rapporto di lavoro irregolare debba farsi decorrere dall'inizio dell'anno fino alla data dell'accertamento della violazione.

2. — Anche per tale motivo la norma in esame, ponendo una presunzione assoluta, là dove stabilisce che la irregolarità del rapporto deve farsi risalire all'inizio dell'anno con la esclusione della possibilità di dimostrare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa, sembra porsi in contrasto con articoli 3-25 e 102 della Costituzione. Anche in considerazione del fatto che la sanzione in oggetto non è correlata ad un tributo, è una sanzione amministrativa e non appare legittimo assoggettarla al regime proprio delle sanzioni tributarie, attuando per tale motivo una disparità di trattamento rispetto ad altri illeciti puniti con sanzioni amministrative, con conseguente notevole lesione del diritto di difesa per il divieto probatorio previsto nel processo tributario.

3. — Infine la sanzione si aggiunge in via autonoma alle altre sanzioni previste dalla normativa sul lavoro in quanto estranea alle riduzioni di legge previste per il cumulo formale determinando un cumulo sanzionatorio esorbitante rispetto all'illecito commesso e trascura totalmente il carattere speciale della sanzione che deve tener conto nella sua commisurazione della gravità del fatto e della condotta del contribuente, con violazione del principio della naturale funzione della sanzione previsto dall'art. 27 della Costituzione.

VI) Pertanto, la questione di legittimità costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso come dalla seguente ordinanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73, in relazione agli articoli 3, 25, 27 e 102 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 28 ottobre 2004

Il Presidente: CIOTTI

N. 57

*Ordinanza del 26 novembre 2004 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile tra Ivan Barbara contro Minuto Rizzo Emanuela ed altri*

Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - Giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione - Irrazionale ed ingiustificata permanenza di un procedimento superato secondo la dottrina, in quanto «inutile doppione» del giudizio di merito - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio, sul principio di tutela della famiglia anche naturale, nonché sul principio della ragionevole durata del processo.

- Codice civile, art. 274.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 30 e 111.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Ivan Barbara, elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale, 43, presso l'avvocato Fabio Lorenzoni, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luigi Ronfini, giusta mandato in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Minuto Rizzo Emanuela, Minuto Rizzo Alessandro, Cherry Joanne Margaret, Cherry Lorna Mary e Cherry Patricia Adrienne elettivamente domiciliati in Roma, viale Regina Margherita, 244, presso l'avvocato Emilio Rinaldi, che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Danilo Riponti (delega in memoria dep. l'8 novembre 2004), giusta procura a margine del controricorso, controricorrenti; avverso la sentenza della C.A. Venezia, dep. il 7 febbraio 2002 (n. 196/2002);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2004 dal consigliere dott. Mario Rosario Morelli;

Udito per il ricorrente l'avv. Loria con delega che insiste per la richiesta di rinvio per trattazione congiunta con il ric. n. 25570/03, nel merito per l'acc.to del ric.; udito per il res. l'avv. Riponti che ha chiesto il rig. del ric. e si oppone alla richiesta;

Udito il p.m. persona del sost. proc. gen. dott. Marco Pivetti che ha concluso per la trasmissione alla Corte costituzionale.

Ritenuto che — nel quadro di una peculiare vicenda familiare che aveva già condotto all'accertamento di non veridicità di un precedente riconoscimento di paternità naturale, e nel corso del giudizio *ex art. 269 cod. civ.* a seguito di ciò promosso dall'interessata, ornaï maggiorenne, nei confronti degli eredi della persona (nel frattempo deceduta) che ella affermava essere stato il suo vero genitore — è stato poi proposto ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale che ha dichiarato l'improponibilità della suddetta azione in ragione della ravvisata carenza del presupposto processuale della previa dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 274 cod. civ.;

che, nella fase di legittimità così instaurata, la sezione I di questa Corte ha già sollevato, con ordinanza n. 10625 del 2003, questione di costituzionalità, per quanto rileva, del predetto art. 274, per contrasto con gli articoli 2, 30, 3, commi primo e secondo, 24 e 111 della Carta fondamentale;

che, in punto di rilevanza, quella ordinanza argomentava che avevano errato i giudici *a quibus* nell'escluderla in ragione di un pretesto giudicato (negativo) già formatosi sull'ammissibilità dell'azione. E ciò «sia perché la sentenza, che detto giudicato, secondo quei giudici, avrebbe determinato, ha bensì cassato il precedente decreto di ammissibilità (per violazione del principio di integrità del contraddittorio), ma ciò ha fatto con rinvio al primo giudice, lasciando così aperto il giudizio *ex art. 274 c.c.* senza formazione, quindi, di alcun giudicato sul punto; sia perché l'eliminazione del procedimento preliminare di ammissibilità dell'azione, oggetto dell'auspicata pronunzia costituzionale caducatoria, è inderogabilmente, in ogni caso, rilevante ai fini della rimozione della declaratoria di improponibilità della domanda di accertamento per difetto del presupposto processuale di quella statuizione preliminare, come adottata dalla Corte di merito e della quale viene qui, appunto, chiesta la cassazione»;

che, in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la stessa ordinanza — premesso che la questione così sollevata non riguardava, come quelle decisa da Corte cost. n. 621/1987, «il modo in cui il giudizio preliminare è stato ristrutturato», bensì la sua stessa previsione; e che, comunque, essa inciderebbe su un quadro ordinamentale ormai profondamente innovato per (modifiche legislative ed evoluzione giurisprudenziale) rispetto

a quello di riferimento di Corte cost. n. 70 del 1965 (che aveva, a suo tempo, escluso il contrasto dell'art. 274 c.c. con l'art. 24 Cost.) — argomentava poi diffusamente il sospetto di legittimità della suddetta disposizione codicistica in relazione ai parametri costituzionali evocati. Per i profili:

a) della sua sopravvenuta irragionevolezza intrinseca, per essere l'esperimento di un giudizio di delibazione necessariamente preliminare (in termini di presupposto processuale) all'esercizio della azione per dichiarazione di paternità naturale non solo non più coerente con la *ratio*, ad esso originariamente attribuita, di tutela del convenuto a fronte di avverse iniziative pretestuose o temerarie, bensì addirittura ora configgente con la *ratio* stessa;

b) del suo carattere discriminatorio nei confronti dei figli naturali, in quanto limiti analoghi a quelli così imposti per il riconoscimento della rispettiva paternità non sono previsti per la corrispondente azione di accertamento della filiazione legittima;

c) dell'ostacolo, altresì, difficilmente giustificabile, che la procedura *sub* art. 274 c.c. oppone alla effettività di tutela di diritti fondamentali dei figli naturali, attinenti al loro *status* ed alla loro identità biologica;

d) della assai ardua compatibilità, infine, e soprattutto, di quel giudizio preliminare con il canone della «ragionevole durata», a sua volta coesistente al precetto costituzionale del «giusto processo».

Rilevato che, con ordinanza n. 169 del 2004, la Corte *ad quem*, senza entrare, per alcun profilo, nel merito della riferita questione, ne ha dichiarato *in limine* la manifesta inammissibilità per ravvisata duplice carenza di motivazione:

a) in punto di rilevanza, «in riferimento all'eccezione di intervenuto giudicato sulla [in]ammissibilità della domanda fondata sulla pronuncia che, nel corso del complesso iter del giudizio *a quo*, in conformità al carattere presupposto processuale, ne aveva affermato la necessaria preesistenza al giudizio di merito cassando il provvedimento sospensivo di quest'ultimo»;

b) in punto di non manifesta infondatezza, per «non compiuta individuazione della norma denunciata e delle ragioni che la ispirano» stante l'omessa considerazione, da parte del remittente, dalla «concorrente finalità di tutela del minore» (additivamente) assegnata al procedimento delibativo *sub* art. 274 c.c. dalla sentenza costituzionale n. 341/1990 e ribadita dalla successiva pronuncia n. 216/1997;

che, tornata così la causa innanzi a questo giudice *a quo*, all'odierna udienza, la difesa della ricorrente ha formulato istanza di rinvio a fini di riunione del presente giudizio a quello relativo ad altro ricorso per cassazione proposto dalle controparti avverso nuovo e successivo provvedimento autorizzatorio *ex* art. 274 c.c., nel frattempo da essa ottenuto;

che la difesa dei resistenti si è opposta al rinvio;

che il p.g. ha chiesto risollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cit. in ragione della sua ribadita rilevanza e non manifesta infondatezza;

che, con successive note di udienza, i resistenti hanno contestato anche tale richiesta.

Considerato che non sussistono i presupposti giustificativi della chiesta riunione di giudizio, poiché il nuovo decreto di ammissibilità, cui si fa a tal fine riferimento — ove pur suscettibile, in tesi, di divenire definitivo in caso di reiezione del ricorso avverso di esso proposto — potrebbe bensì, in tal caso, consentire l'instaurazione di un nuovo giudizio di merito ai sensi dall'art. 269 c.c., ma non già integrare, con valenza retroattiva, il presupposto processuale della conseguenza della cui mancanza si discute in questo giudizio;

che va viceversa, accolta la richiesta del p.g.;

che ben vero le carenze di «motivazione, come quelle poste a base della declaratoria di inammissibilità di cui alla ordinanza n. 169/2004, sono — per univoca giurisprudenza della stessa Corte costituzionale — pacificamente emendabili dal giudice *a quo* con reiterazione della ordinanza di rimessione, non preclusa dal provvedimento che quelle carenze ha rilevato;

che la riproposizione della questione (che, per quanto si dirà, non è comunque identica a quella presupposta dall'ordinanza n. 169/2004) costituisce, anzi, nella specie, atto istituzionalmente dovuto per questa Corte di cassazione. La quale sarebbe, altrimenti, costretta a decidere la lite sulla base di una norma fortemente sospetta di incostituzionalità. E verrebbe così meno al dovere del giudice di soggezione alla legge (art. 101 Cost.), che (per il principio di gerarchia delle fonti) è dovere, *in primis*, di soggezione alla Costituzione e si specifica, per tal profilo, nel divieto di assumere a parametro del giudizio disposizioni di dubbia compatibilità con precetti costituzionali, ed a questi non adeguabili per via di esegesi correttiva (perché il testo, come in questo caso, non lo consente), senza sottoporre siffatte disposizione al vaglio del Giudice delle leggi ed avere da questi ottenuto la rimozione, del dubbio di illegittimità o, alternativamente, della stessa disposizione (ove effettivamente) illegittima;

che, ai fini, dunque della integrazione della motivazione sulla rilevanza (per l'aspetto sopra indicato) si precisa che non è ravvisabile alcun giudicato nella sentenza (n. 8342/1999) che ebbe a cassare l'ordinanza di sospensione del giudizio di merito in pendenza del procedimento deliberatorio inizialmente adottato dal tribunale. Poiché, con quella sentenza, questa Corte (dopo avere escluso che, nella specie, ricorresse una ipotesi di pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.) demandò, appunto, al giudice di primo grado di decidere egli (né evidentemente avrebbe potuto farlo essa nella sede del regolamento di competenza *ex art. 42*, nuovo testo, c.p.c.), sulla questione della proponibilità dell'azione di riconoscimento nella carenza attuale di un provvedimento definitivo di autorizzazione *ex art. 274 c.c.* Per cui quella cassazione — lungi dal comportare quel «giudicato atipico sulla inammissibilità» che i resistenti insistono nel ravvisarvi — non altro viceversa configura che un «giudicato sulla competenza» a procedere del giudice adito, che aveva erroneamente sospeso il giudizio. Ciò che, del resto, trovasi testualmente rimarcato nella parte finale della stessa sentenza n. 8342/49, ove si avverte che «la pronuncia adottabile in questa sede non può essere che di cassazione dell'ordinanza di sospensione». Con la conseguenza, appunto, che è stato proprio e soltanto il tribunale, adito con l'azione di riconoscimento, ad escluderne, per la prima volta, la procedibilità/ammissibilità, per difetto del presupposto processuale di cui all'art. 274 c.c., con sentenza poi confermata dalla Corte di appello, avverso la quale è stato poi però proposto l'odierno ricorso per cassazione. Dal che la conclusione, che si era ritenuto perciò «assorbente» (anche secondo i noti criteri di adeguatezza della motivazione sulla rilevanza), che per l'effetto «è tuttora aperto e impregiudicato il tema dei rapporti tra giudizio di merito e previo giudizio deliberatorio ai fini del riconoscimento della paternità naturale: tema, a sua volta, condizionato dall'esito, appunto, dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 274 c.c.»;

che, ai fini, poi, della «più compiuta individuazione del contenuto della norma denunciata», agli effetti della completezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, si precisa che — in ragione del principio di necessaria rilevanza della questione prospettabile, essenziale alla struttura incidentale del giudizio di costituzionalità e che comporta, come sua corollario, la necessità di contenere la denuncia della norma sospetta di illegittimità entro i limiti della sua effettiva inerenza al caso concreto — nella fattispecie per cui è causa, in cui l'azione di riconoscimento è stata proposta «ai sensi dell'art. 269 c.c.», da soggetto dunque maggiorenne, la questione di costituzionalità del previo procedimento deliberatorio non poteva investire (lo si riteneva, evidentemente a torto, implicito) e non investe (ora, comunque, lo si esplicita), la procedura stessa in riferimento alla diversa ipotesi dell'azione proposta (ai sensi del successivo art. 273 c.c.) da soggetto minorenni. Ragione per cui non sono state prese in esame, nella precedente ordinanza di rimessione, né ora si ritiene di dover coinvolgere nel quesito prospettato, le sentenze costituzionali nn. 341/1990 e 216/1997, per la parte in cui hanno additivamente rimodellato il procedimento deliberatorio relativo a minori (che, si ripete, non viene qui in rilievo), attribuendovi la ricordata finalità, ulteriore, di verifica dell'interesse del minore al riconoscimento, che va così, in quel procedimento, a cumularsi con la funzione (in via esclusiva invece attribuita al procedimento attivato da maggiorenne) di verifica dalla veridicità dell'istanza;

che, per tale ultimo profilo, attinente alla delibazione della domanda proposta dal maggiorenne, mette conto sottolineare come il contenuto della correlativa procedura sia stato riduttivamente individuato dalla stessa citata sentenza costituzionale n. 216/1997 (alla stregua della interpretazione dell'art. 274 c.c. consolidatasi in termini di diritto vivente) nel senso che «ai fini dalla ammissibilità della azione in oggetto è sufficiente l'esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l'azione verosimile, tanto che la pronuncia di ammissibilità può essere fondata anche sulle sole affermazioni della parte ricorrente» (In tal senso, anche in prosieguo, Cass. nn. 4712, 13408/1999, 13272, 13323/2000; 7342/2001; 16259/2002);

che ciò già di per sé evidenzia come il filtro, a siffatte maglie larghe, apprestato dalla procedura *sub art. 274 c.c.* (in relazione all'azione *ex art. 269 c.c.*) risulti non più idoneo ad assolvere la finalità, per cui è stato a suo tempo introdotto, di tutela del preteso genitore da istanze di riconoscimento ricattatorie o vessatorie. Il che è reso ancor più evidente ove si consideri che, anche nell'ipotesi (statisticamente assai infrequente) di denegata autorizzazione all'azione, questa (in ragione della sua imprescrittibilità) può essere (come altrettanto pacifico in giurisprudenza) reiterata (come di fatto è avvenuto come nel caso di specie) sulla base di nuove allegazioni, senza alcun limite temporale;

che, inoltre, per effetto della progressiva accentuazione del carattere contenzioso della procedura in esame, risultano ora fortetente attenuati, nella fase di gravame, e completamente, comunque, azzerati nella fase (pubblica) di cassazione, anche quei connotati di segretezza che inizialmente essa garantiva;

che, dunque, proprio sul piano della conformazione attualmente assunta dalla normativa in discussione — in termini di diritto vivente (e non già solo di inconvenienti applicativi sul piano fattuale, che non giustificerebbero di per sé censure alla norma nella sua astrattezza) — il previo processo deliberatorio da essa previsto

permane nell'ordinamento senza più alcuna ragione che lo giustifichi in relazione a domande proposte da soggetti maggiorenni. Il che spiega perché, da oltre un trentennio, la dottrina assolutamente prevalente definisca quella procedura «un ramo secco» e «un inutile (e defatigante) doppione del giudizio di merito»;

che, per di più, e paradossalmente, il meccanismo processuale governato dall'art. 274 c.c., oltre a non evitare (per come dimostrato) si presta anzi ad incentivare, per sua stessa struttura, strumentalizzazioni sia da parte del convenuto che (utilizzando le varie impugnative esperibili contro il provvedimento autorizzatorio) è in grado di differire a tempo indeterminato il giudizio di merito, sia da parte dello stesso attore/attrice che, attraverso una programmata graduazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi una reiterabilità, anche in questo caso a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento (sì che a fronte di iniziative effettivamente vessatorie il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo, proprio per la non conseguibilità di un giudicato di merito sulla infondatezza della domanda);

che, in ragione appunto di tali attuali connotati e contenuti del meccanismo disciplinatorio della fase di previa delibazione della domanda di riconoscimento della paternità naturale proposta da soggetto maggiorenne, si ripropone dunque la questione di legittimità dell'art. 274, in relazione all'art. 269, cod. civ., per contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 24, 30 e 111 Costituzione, quanto agli aspetti, già evidenziati dell'eccesso di potere legislativo per (sopravvenuta) irragionevolezza intrinseca della norma (art. 3 civ.); dalla ingiustificata disparità di trattamento, che ne deriva, tra figli naturali e legittimi in tema di riconoscimento della paternità art. 3, comma primo); del *vulnus* alla effettività di tutela di diritti fondamentali, attinenti allo *status* ed alla identità biologica, che la coscienza sociale avverte come essenziali allo sviluppo della persona (articoli 2, 30, 24 Costituzione);

che, di particolare delicatezza appare da ultimo il profilo di contrasto con l'art. 111 Costituzione, per il dubbio che un procedimento come quello in discussione — che lo stesso legislatore ha manifestato più volte l'intenzione di abrogare e che, comunque, allontana inevitabilmente e notevolmente nel tempo l'accertamento di fondamentali *status* della persona — possa coniugarsi con il precetto della «ragionevole durata del processo», anche in relazione all'art. 6 paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui l'Italia si è impegnata a dare concreta attuazione. Atteso anche, per un verso, che un *iter* procedurale defatigatorio, ove pur tale per accen-tuazione di garanzie, non è, per definizione, conforme al paradigma costituzionale del «giusto processo». E considerato, per altro verso, che la risposta alle numerose procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per violazione del citato art. 6 CEDU, non può esaurirsi nel rimedio indennitario adottato dal legislatore del 2001, ma deve porsi come obiettivo primario quello di ricondurre a ragionevolezza i tempi del processo, eliminandone — ove possibile anche attraverso appunto, lo scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 111 — moduli, segmenti, scansioni suscettibili (nella loro fisiologica applicazione) di allontanare, come nella specie, eccessivamente e ingiustificatamente nel tempo la risposta a domande di giustizia.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. — nella parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura deliberatoria di ammissibilità l'esercizio dell'azione di riconoscimento di paternità naturale promossa da soggetto maggiorenne ai sensi del precedente art. 269 c.c. — per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli articoli 2, 3, 24, 30 e 111 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2004.

Il Presidente: SAGGIO

n. 58

Ordinanza del 13 dicembre 2004 emessa dal T.a.r. per il Veneto
sui ricorsi riuniti proposti da Papa Luigi ed altri contro Regione Veneto ed altri

Farmacia - Regione Veneto - Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo - Mancato ricorso alla procedura normale della revisione biennale della pianta organica - Denunciata valenza privilegiata delle farmacie istituite per legge, soggette a variazioni solo mediante un'altra legge regionale - Lesione del principio di uguaglianza nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti, proposti da:

R.G. 2414/2002: Papa Luigi e Ordine dei Farmacisti di Venezia in persona del suo Presidente *pro tempore* rappresentati e difesi entrambi dapprima dall'avv. Fabrizio Scagliotti, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione e, quindi, in prosieguo di causa, il solo Papa Luigi dal medesimo avv. Fabrizio Scagliotti con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione e il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio n. 1;

R.G. 246/2004: Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzaroli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione;

R.G. 1139/3004: Papa Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzaroli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione;

R.G. 1333/2004: Baldissin Luigi e Benfenati Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Quintino Lombardo, dall'avv. Francesco Cavallaro e dall'avv. Gilberto Stigliano Messuti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, piazzale Enrico Cialdini n. 2;

R.G. 1379/2004: Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo Presidente *pro tempore* costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio X n. 1;

Contro relativamente ai ricorsi: R.G. 2414/2002, R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004: la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* costituitosi in giudizio limitatamente ai ricorsi proposti *sub* R.G. 2414/2002, R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004 e R.G. 1333/2004, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Morra, dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. Antonella Cusin, dall'avv. Giorgia Vidotti e dall'avv. Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;

relativamente ai ricorsi R.G. 246/2004, R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004: il Comune di Eraclea (Venezia), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio nei ricorsi proposti *sub* R.G. 1139/2004, R.G. 1333/2004 e R.G. 1379/2004, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Zanon, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Tommaso Temanza n. 3, e nei confronti:

quanto al ricorso R.G. 2414/2002: del comune di Eraclea (Venezia), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;

quanto al ricorso R.G. 2414/2002 e R.G. 1379/2004: dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 del Veneto Orientale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* non costituitosi in giudizio;

quanto al ricorso R.G. 246/2004 e R.G. 1139/2004: dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* non costituitosi in giudizio;

quanto al ricorso R.G. 1333/2004: di Papa Luigi, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Scagliotti e dall'avv. Ludovico Mazzaroli, con elezione di domicilio presso la segreteria della sezione; nonché con l'intervento *ad adiuvandum*:

quanto al ricorso R.G. 1333/2004: dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia, in persona del suo Presidente *pro tempore* costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio d'Alesio, con elezione di domicilio in Venezia-Mestre presso lo studio dell'avv. Mauro Ferruzzi, via San Pio X n. 1, per l'annullamento R.G. 2414/2002:

a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante l'approvazione della modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Eraclea con contestuale istituzione, nel territorio del medesimo Comune, di una quarta sede farmaceutica in località Ponte Crepaldo e, per quanto occorra, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea n. 68 dd. 5 ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre 2001, della deliberazione n. 309 dd. 7 dicembre 2000 adottata dal Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla V^a Commissione del Consiglio Regionale del Veneto contenuto nella nota Prot. n. 6142 dd. 28 giugno 2002 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa — ove ritenuto necessario — la nota della Giunta regionale n. 47/CR dd. 17 maggio 2002;

b) con susseguenti motivi aggiunti congiuntamente proposti da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, del decreto n. 368 dd. 26 marzo 2003 a firma del Dirigente preposto alla Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari della Regione Veneto, recante l'approvazione dell'elenco delle sedi farmaceutiche istituite nel territorio del Comune di Eraclea anche al fine di consentire alla medesima amministrazione comunale l'esercizio del diritto di prelazione alla gestione in proprio del servizio;

c) con ulteriori motivi aggiunti congiuntamente proposti da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 20 maggio 2003, recante l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 per quanto segnatamente attiene alla sede farmaceutica n. 4 di Ponte Crepaldo costituita con l'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 2000 dd. 26 luglio 2002;

d) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti;

e) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

f) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara;

g) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti da Luigi Papa, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (*recte*: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;

h) con motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;

i) sempre con motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al procedimento di scelta del socio privato per la predetta società a responsabilità limitata e dell'avviso pubblico di ricerca del socio medesimo pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale;

l) sempre con ulteriori motivi aggiunti proposti dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, loca-

lità Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

R.G. 246/2004:

a) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; della deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti;

b) con motivi aggiunti, dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara;

c) sempre con motivi aggiunti, della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

d) delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (*recte*: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;

R.G. 1139/2004: della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004, limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo. nonché degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle (parimenti non meglio conosciute) comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

R.G. 1333/2004:

a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante l'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle non meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta sede farmaceutica, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile 2004 recante la determinazione dell'Amministrazione comunale di procedere alla gara per la scelta del socio privato nella società a responsabilità limitata costituita al fine della gestione della predetta sede farmaceutica;

b) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 30 maggio 2003 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica predetta, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante l'approvazione dello statuto dell'anzidetta società a responsabilità limitata e le modalità di scelta del relativo socio privato;

c) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la scelta del socio privato anzidetto; della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio 2004 recante la costituzione della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute ai fini della scelta del socio privato anzidetto, nonché di tutti gli atti del conseguente procedimento concorsuale;

d) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 22 dd. 5 febbraio 2004 recante l'approvazione dello schema di contratto per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di Ponte Crepaldo;

R.G. 1379/2004: della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti (non conosciuti) posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29.

Visti i ricorsi, rispettivamente notificati l'8 novembre 2002 (R.G. 2414/2002), il 16 - 19 gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 7 aprile 2004 (R.G. 1139/2004), il 7 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e il 17 - 19 maggio 2004 (R.G. 1379/2004), nonché altrettanto rispettivamente depositati presso la Segreteria il 20 novembre 2002 (R.G. 2424/2002), il 27 gennaio 2004 (R.G. 246/2004), il 23 aprile 2004 (R.G. 1139/2004), il 19 maggio 2004 (R.G. 1333/2004) e sempre il 19 maggio 2004 (R.G. 1379/2004), con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Comune di Eraclea e, *sub* R.G. 1333/2004, di Papa Luigi;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* prodotto *sub* R.G. 1333/2004 dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia;

Visti i motivi aggiunti prodotti *sub* R.G. 2424/2002 da Luigi Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia, nonché prodotti *sub* R.G. 246/2004 da Luigi Papa;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 — relatore il Consigliere Fulvio Rocco — l'avv. F. Scagliotti per Luigi Papa, l'avv. A. d'Alesio per l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, l'avv. G. Stigliano Messuti per Luigi Baldissin e Vincenzo Benfenati, l'avv. E. Zanon per la Regione Veneto e l'avv. R. Zanon per il Comune di Eraclea.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1.1.1. — Il dott. Luigi Papa espone di essere titolare della Farmacia Papa, ubicata a Eraclea (Venezia), via Piave 2.

Il medesimo dott. Papa afferma che il Comune di Eraclea ha 12.456 abitanti e che comprende tre sedi farmaceutiche.

Con deliberazione n. 68 dd. 5 ottobre 2000 il Consiglio comunale espresse a' sensi dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'art. 1 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28 parere favorevole per l'apertura di una nuova sede farmaceutica da collocarsi in località Ponte Crepaldo, ulteriormente ribadito — sia pure con talune rettifiche in ordine alla rilevazione della consistenza degli abitanti — con susseguente deliberazione consiliare n. 96 dd. 4 dicembre 2001.

Tale parere, nonostante l'avviso contrario dell'Ordine dei Farmacisti di Venezia e ripetuti interventi nel procedimento da parte del Papa, a' sensi dell'art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, venne condiviso dalla V^a Commissione del Consiglio regionale con parere reso nella sua seduta n. 85 dd. 19 giugno 2002 e, quindi, recepito dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante — per l'appunto — l'istituzione nel territorio comunale di Eraclea della sede farmaceutica n. 4, località Ponte Crepaldo.

1.1.2. — Ciò posto, con l'atto introduttivo del giudizio proposto *sub* R.G. 2414/2002 il Papa e l'Ordine dei Farmacisti di Venezia hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2000 dd. 26 luglio 2002, recante l'approvazione della modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Eraclea con contestuale istituzione, nel territorio del medesimo Comune, di una quarta sede farmaceutica in località Ponte Crepaldo e, per quanto occorra, delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea n. 68 dd. 5 ottobre 2000 e n. 96 dd. 4 dicembre 2001, della deliberazione n. 309 dd. 7 dicembre 2000 adottata dal Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10, del parere reso dalla V^a Commissione del Consiglio regionale del Veneto contenuto nella nota Prot. n. 6142 dd. 28 giugno 2002 e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compresa — ove ritenuto necessario — la nota della Giunta regionale n. 47/CR dd. 17 maggio 2002.

I ricorrenti deducono al riguardo l'avvenuta violazione dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. 1265 del 1934 così come modificato dall'art. 2 della legge n. 362 del 1991, dell'art. 1 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28 e dell'art. 3 della l.r. 1^o settembre 1972, n. 12, nonché eccesso di potere per insufficienza o erroneità della motivazione, illogicità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti e insufficiente istruttoria.

1.1.3. — Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

1.2.1. — Con susseguente decreto del dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari della Regione Veneto n. 368 dd. 26 marzo 2003 è stato, quindi, approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite nel territorio del Comune di Eraclea anche al fine di consentire alla medesima amministrazione comunale l'esercizio del diritto di prelazione alla gestione in proprio del servizio, a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 come modificati dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.

1.2.2. — Anche tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, congiuntamente proposti dal Papa e dall'Ordine dei Farmacisti di Venezia.

I ricorrenti deducono, al riguardo, illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti impugnati mediante l'atto introduttivo del presente giudizio.

1.3.1. — Con deliberazione n. 30 dd. 23 maggio 2003 il Consiglio comunale ha esercitato il diritto di prelazione di cui all'anzidetto art. 10 della legge n. 475 del 1968, determinandosi pertanto ad assumere in proprio la gestione della predetta sede farmaceutica n. 4 di Ponte Crepaldo.

1.3.2. — Con ulteriori motivi aggiunti il Papa e l'Ordine dei Farmacisti di Venezia hanno parimenti impugnato tale deliberazione, deducendo illegittimità derivata rispetto ai medesimi provvedimenti impugnati mediante l'atto introduttivo del presente giudizio, nonché — in via autonoma — eccesso di potere per insufficienza di istruttoria, erroneità nei presupposti e illogicità, violazione degli artt. 42, 49 e 113 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e violazione dell'art. 10 del T.U. approvato con r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578.

1.4.1. — Con deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 è stata quindi disposta l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico-privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato; e, conseguentemente, con deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 è stata approvata l'emissione di un avviso pubblico in tal senso.

1.4.2. — Con motivi aggiunti di ricorso il Papa ha impugnato anche tali provvedimenti, nonché ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto Prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti.

Il ricorrente ha dedotto al riguardo illegittimità derivata rispetto a tutti gli atti precedentemente impugnati, nonché in via autonoma l'avvenuta violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell'art. 10 della legge n. 475 del 1968 così come modificato dalla legge n. 362 del 1991 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto dei presupposti e insufficienza di istruttoria.

Il ricorrente ha, altresì, dedotto l'illegittimità dei medesimi provvedimenti in via derivata rispetto alla l.r. 7 novembre 2003, n. 29, *medio tempore* entrata in vigore e da lui — mediante diffuse argomentazioni — reputata contrastante con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

Tale legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 106 del 2003 è intitolata «Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo» e consta di un unico articolo, recante a sua volta il seguente testo: «Art. 1 — Istituzione di sede farmaceutica in deroga. 1. In deroga alle disposizioni vigenti è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca' Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca' Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all'incrocio con via Tortoletto».

1.5.1. — A questo punto, con deliberazione n. 473 dd. 5 marzo 2004 la Giunta regionale del Veneto ha rimosso gli effetti della propria precedente deliberazione n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della quarta sede farmaceutica del Comune di Eraclea - frazione di Ponte Crepando, nonché di tutti gli altri atti posti in essere sul suo presupposto e, in puntuale applicazione della predetta l.r. 29 del 2003 e, in accoglimento delle richieste formulate al riguardo dall'Amministrazione comunale di Eraclea con note dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, ha ridefinito in conformità alla legge regionale anzidetta le circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche del medesimo Comune.

1.5.2. — Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha quindi impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 473 dd. 5 marzo 2004 testé citata, nonché le parimenti citate note dell'amministrazione comunale dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e, ove adottato, il provvedimento con il quale la Giunta regionale avrebbe interpellato il Comune di Eraclea ai fini del suo esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968, deducendo al riguardo l'illegittimità derivata dei provvedimenti medesimi per effetto dell'asserita

illegittimità costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nonché, in via autonoma, per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente, violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché violazione dell'art. 2 della l.r. 6 luglio 1993, n. 28.

1.6.1. — Susseguentemente all'anzidetta deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004, il Comune di Eraclea ha emesso in data 16 gennaio 2004 un bando di gara per la ricerca di un socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica.

Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004 è stata costituita la commissione giudicatrice per la gara stessa.

1.6.2. — Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha chiesto l'annullamento anche di tali provvedimenti, deducendone parimenti l'illegittimità derivata per effetto dell'asserita illegittimità costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 — sempre affermata per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. — e l'illegittimità derivata dai precedenti atti regionali e comunali impugnati, nonché, in via autonoma, per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente e violazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.

1.7.1. — Con proprie deliberazioni nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2004 il Consiglio comunale di Eraclea ha, poi, confermato — sia pure con modifiche, indotte dal nuovo contesto determinato dalla l.r. n. 29 del 2003 — le proprie precedenti deliberazioni n. 30 dd. 20 maggio 2003 e n. 81 dd. 28 novembre 2003, rispettivamente recanti l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968, per l'assunzione della gestione della nuova sede farmaceutica di Ponte Crepando e l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia medesima e del relativo statuto.

1.7.2. — Con ulteriori motivi aggiunti il Papa ha impugnato anche tali nuovi provvedimenti, deducendo al riguardo la loro illegittimità derivata per effetto dell'asserita illegittimità costituzionale della predetta l.r. n. 29 del 2003 — sempre affermata per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. — e la loro illegittimità derivata dalla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004.

In via autonoma è stata pure dedotta la violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo contenuti nella legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 7 e ss. della medesima legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 10 della legge n. 475 del 1998, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., nonché eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, motivazione carente e insufficiente e violazione dei principi generali in tema di adozione degli atti amministrativi.

1.8. — Con ulteriori atti recanti motivi aggiunti l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, nel frattempo ricostituitosi in giudizio con altro difensore, ha parimenti proposto motivi aggiunti di ricorso avverso:

a) la deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonché ogni altro atto presupposto e conseguente;

b) la deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al procedimento di scelta del socio privato per la predetta società a responsabilità limitata e l'avviso pubblico di ricerca del socio medesimo pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale;

c) la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo, nonché avverso gli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. n. 29 del 2003, ossia delle comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea sarebbe stato interpellato ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 475 del 1968 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Tale parte ha dedotto censure sostanzialmente omologhe a quelle del Papa, sollevando parimenti la questione di costituzionalità della l.r. n. 29 del 2003 in relazione, peraltro, agli artt. 3, 41, 113 e 117 Cost.

1.9. — Si sono costituiti in giudizio il Comune di Eraclea e la Regione Veneto, replicando puntualmente a tutte le censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

2.1. — Con ricorso R.G. 246/2004, il Papa — a sua volta — ha impugnato in via autonoma la predetta deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003, recante l'approvazione della costitu-

zione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico - privato per la gestione della sede farmaceutica di Ponte Crepaldo, l'approvazione del relativo statuto e dei criteri per la scelta del socio privato, nonché la deliberazione della Giunta comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003, recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la partecipazione al relativo procedimento di scelta e ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la nota della Regione Veneto, prot. 59242/SO.07.41 di data sconosciuta, non meglio conosciuta e menzionata negli atti predetti.

Inoltre, con più atti contenenti motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, anche in tale ulteriore sede di giudizio:

a) dell'avviso pubblico di ricerca del socio privato per l'avvio della nuova sede farmaceutica del Comune di Eraclea pubblicato in data 16 gennaio 2004 all'albo comunale, e di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 5 febbraio 2004, avente ad oggetto la costituzione della relativa commissione giudicatrice della gara;

b) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo e degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione;

c) delle deliberazioni del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 e 23 dd. 5 aprile 2003 (*recte*: 2004), rispettivamente recanti la conferma, con emendamenti, della deliberazione consiliare n. 30 dd. 20 maggio 2003 contenente l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta nuova sede farmaceutica e la conferma con emendamenti della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante, a sua volta, l'approvazione dello statuto per la costituzione di una società a responsabilità limitata e a capitale misto pubblico e privato per la gestione della medesima sede farmaceutica; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Il ricorrente ha dedotto, avverso i summenzionati atti, le medesime censure già svolte al riguardo nel precedente ricorso proposto *sub* R.G. 2414/2002, riproponendo — altresì — la questione di costituzionalità della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

2.2. — Nel giudizio si sono costituiti la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

3.1. — Con un terzo ricorso proposto *sub* R.G. 1139/2004 il Papa ha chiesto, sempre in via autonoma rispetto alle precedenti impugnative, l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, delle comunicazioni del comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004 e dell'eventuale atto con il quale il Comune di Eraclea è stato interpellato a' sensi degli artt. 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Anche in questa evenienza il ricorrente ha dedotto le medesime censure proposte avverso gli stessi atti nei procedimenti proposti *sub* R.G. 2414/2002 e *sub* R.G. 246/1999, riproponendo ulteriormente la questione di costituzionalità della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

3.2. — Anche in tale giudizio si sono costituiti la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

4.1. — Con ricorso proposto *sub* R.G. 1333/2004, il dott. Luigi Baldissin e il dott. Vincenzo Benfenati, rispettivamente titolari delle sedi farmaceutiche del Comune di Eraclea ubicate in via Raffaele Cadorna n. 25 - Frazione Stretti e in via Dancalia n. 81 - Eraclea Mare, chiedono l'annullamento:

a) della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante l'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003, n. 29, ossia delle non meglio conosciute comunicazioni del Comune di Eraclea dd. 17 dicembre 2003 e dd. 26 febbraio 2004, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea nn. 22 dd. 5 aprile 2004 recante l'esercizio del diritto di prelazione per la predetta sede farmaceutica, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea recante la conferma della deliberazione consiliare n. 81 dd. 28 novembre 2003, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 74 dd. 8 aprile 2004 recante la determinazione dell'amministrazione comunale di procedere alla gara per la scelta del socio privato nella società a responsabilità limitata costituita al fine della gestione della predetta sede farmaceutica;

b) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 30 dd. 30 maggio 2003 recante l'esercizio di prelazione per la sede farmaceutica predetta, della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 81 dd. 28 novembre 2003 recante l'approvazione dello statuto dell'anzidetta società a responsabilità limitata e le modalità di scelta del relativo socio privato;

c) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 262 dd. 11 dicembre 2003 recante l'approvazione dell'avviso pubblico per la scelta del socio privato anzidetto; della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 18 dd. 5 febbraio 2004 recante la costituzione della commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute ai fini della scelta del socio privato anzidetto, nonché di tutti gli atti del conseguente procedimento concorsuale;

d) della deliberazione del Consiglio comunale di Eraclea n. 22 dd. 5 febbraio 2004 recante l'approvazione dello schema di contratto per affitto di locale da adibire alla farmacia comunale di Ponte Crepaldo;

I ricorrenti deducono al riguardo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1968 come modificati dalla legge n. 362 del 1991, dell'art. 104 del T.U. approvato con r.d. n. 1265 del 1934 nel testo conseguente alla sostituzione disposta con l'art. 2 della legge n. 362 del 1991, degli artt. 1 e 2 della l.r. n. 28 del 1993, dell'art. 14 della l.r. 31 marzo 1980, n. 78, carenza di potere per violazione del principio di tipicità legale dei provvedimenti amministrativi, illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale della l.r. n. 29 del 2003 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e comma 3 Cost. e dell'art. 32 Cost., nonché degli artt. 3 e 97 Cost.

In subordine, i ricorrenti deducono pure l'illegittimità dei provvedimenti comunali impugnati per la mancata rinnovazione della procedura di gara finalizzata alla selezione del socio privato nella società di gestione della farmacia prelazionata, eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta, travisamento di presupposto essenziale ed erronea interpretazione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004 ed illegittimità per violazione dei principi di ordinato svolgimento delle procedure selettive ad evidenza pubblica e della più ampia partecipazione dei concorrenti interessati alla presentazione delle offerte.

4.2. — Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e il Comune di Eraclea, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

4.3. — Nel medesimo giudizio si è pure costituito Luigi Papa, intimato quale parte cointeressata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4.4. — Sempre nello stesso giudizio, è anche intervenuto *ad adiuvandum* l'Ordine dei Farmacisti di Venezia, parimenti concludendo per l'accoglimento del ricorso.

4.5. — Con ordinanza n. 542 dd. 26 maggio 2004 la sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare avanzata dai ricorrenti limitatamente ai provvedimenti comunali impugnati ed «impregiudicata ogni valutazione in ordine alle determinazioni assunte dalla Regione riguardo all'istituzione della nuova sede farmaceutica in applicazione della l.r. n. 29 del 2003», avuto segnatamente riguardo all'ordine di motivi dedotto in subordine dai ricorrenti, posto che la gara indetta dal Comune per la scelta del socio privato nell'ambito della società costituita per la gestione della quarta sede farmaceutica proseguiva, dopo l'entrata in vigore della medesima l.r. n. 29 del 2003 e dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 2004, mediante presupposti di diritto e di fatto diversi da quelli presupposti *ab origine* «soprattutto con riguardo alle offerte presentate, in quanto riferite ad una sede farmaceutica avente un ambito territoriale diverso rispetto alla precedente».

5.1. — Da ultimo, con ricorso proposto *sub* R.G. 1379/2004, l'Ordine dei Farmacisti di Venezia ha chiesto, a sua volta, l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 473 dd. 5 marzo 2004, recante la rimozione della precedente deliberazione giuntale n. 2000 dd. 27 luglio 2004 limitatamente all'istituzione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Eraclea, località Ponte Crepaldo, nonché degli ulteriori atti posti conseguentemente in essere in applicazione della l.r. 7 novembre 2003 n. 29.

In tale ricorso si deduce illegittimità derivata per effetto dell'incostituzionalità della l.r. n. 29 del 2003 per violazione degli artt. 3, 41, 113 e 117 Cost., nonché violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

5.2. — Nel giudizio si è costituito il Comune di Eraclea, concludendo per la reiezione del ricorso.

5.3. — Non si è, viceversa, costituita la pur intimata Regione Veneto.

6.— Alla pubblica udienza tutti e quattro i ricorsi sono stati tratti per la decisione.

DIRITTO

1. — In via preliminare, va disposta la riunione di tutti i procedimenti in epigrafe, stante la loro indubbia connessione oggettiva.

L'intera controversia, infatti, assume, per ampia parte, quale oggetto, le deliberazioni assunte, rispettivamente, dalla Regione Veneto e dal Comune di Eraclea in esecuzione del disposto contenuto nella l.r. 7 novembre 1993 n. 29, con la quale, come ampiamente riportato in fatto, è stata istituita la quarta sede farmaceutica comunale, in aggiunta alle due sedi esistenti.

Risulta, pertanto, di tutta evidenza che il *thema decidendum* delle impugnative complessivamente presentate concerne la dedotta illegittimità costituzionale della legge regionale che ha individuato la nuova sede farmaceutica.

Non risultano peraltro dirimenti, ai fini della definizione del giudizio, le censure sollevate con puntuale riferimento ai vizi propri degli atti impugnati, in quanto comunque attinenti alla legittimità dell'operato dell'amministrazione rapportato al sistema ordinario della revisione della pianta organica.

Di conseguenza, l'eventuale accoglimento di tali censure comunque non avrebbe effetto risolutivo della questione principale sollevata in giudizio attinente alla legittimità dell'istituzione di una sede farmaceutica mediante legge regionale; e se così è, deve dunque concludersi nel senso che la definizione del presente giudizio non può, quindi, prescindere dalla decisione della questione di costituzionalità, in quanto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 29 del 2003 scaturirebbe l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

Il Collegio precisa, inoltre, che la proposizione della questione di costituzionalità non risulta preclusa dalla circostanza, rammentata al paragrafo 4.5. dell'esposizione dei fatti di causa, che è stata accordata da questo giudice, nelle more della definizione del merito di causa, la sospensione cautelare di taluni provvedimenti adottati dal Comune di Eraclea ivi dettagliatamente menzionati, e ciò in quanto i provvedimenti stessi sono stati comunque adottati nell'esclusiva applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2000 datata 26 luglio 2002, antecedente all'entrata in vigore della l.r. 7 novembre 1993 n. 29 e revocata con susseguente deliberazione della medesima Giunta regionale n. 473 datata 5 marzo 2004, a sua volta impugnata, non sospesa in sede cautelare e nella quale — viceversa — è stata fatta puntuale applicazione della fonte legislativa qui sospettata di incostituzionalità.

Il Collegio ritiene, altresì, che la questione di legittimità costituzionale si appalesi non manifestamente infondata, nei termini di seguito esplicitati.

Come anticipato nell'esposizione in fatto, alcune parti ricorrenti denunciano sotto diversi profili l'illegittimità costituzionale della legge regionale più volte richiamata, ivi compresa la violazione dei principi contemplati negli articoli 3 e 97 Cost.

Ad avviso del Collegio i dubbi di tali parti circa la compatibilità della normativa denunciata con il dettato costituzionale appaiono in tal senso non manifestamente infondati.

Appare opportuno premettere alcune considerazioni in ordine allo strumento utilizzato dalla Regione Veneto al fine di istituire una nuova sede farmaceutica, ossia una legge *ad hoc* che, valutata la situazione esistente nell'ambito del territorio comunale di Eraclea, ha statuito su un ambito normalmente riservato alla funzione amministrativa.

In più occasioni la Corte costituzionale ha, invero, riconosciuto la compatibilità con l'impianto costituzionale della c.d. «legge provvedimento», essendo stata riconosciuta l'ammissibilità dell'assorbimento in ambito legislativo della funzione amministrativa e non sussistendo norme costituzionali che definiscano la funzione legislativa nel senso che essa consista esclusivamente nella produzione di norme giuridiche generali ed astratte (*cf.*, ad es., Corte cost., 7 luglio 1995 n. 306, 21 luglio 1995 n. 347 e 29 ottobre 2002 n. 429).

Ne consegue che la «legge-provvedimento» è, quindi, come tale, assoggettata all'osservanza dei principi costituzionali, che — come rilevato dai ricorrenti — nel caso in cui, come nella specie, si tratti di una legge regionale, coinvolgono in primo luogo il rispetto dei limiti della legislazione concorrente.

Sotto questo profilo non risultano condivisibili le censure di alcune parti ricorrenti in ordine alla violazione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, in quanto, atteso l'impianto normativo statale in materia di istituzione di sedi farmaceutiche, non è possibile dire che nel caso di specie il legislatore regionale non abbia rispettato i principi della materia.

Lo stesso legislatore nazionale, infatti, ammette che in casi di particolare difficoltà, si possa derogare al criterio demografico per privilegiare quello topografico basato sulla distanza (il limite relativo all'entità degli abitanti interessati dalla nuova farmacia è stato introdotto da altra legge regionale e, quindi, da fonte di pari grado).

Parimenti non risulta in contrasto con il dettato costituzionale la mancata osservanza del procedimento stabilito dal legislatore per l'istituzione delle sedi farmaceutiche, caratterizzato dalla revisione biennale della pianta organica ad opera della Giunta regionale, con l'acquisizione di pareri dal parte dell'Ordine dei Farmacisti e dell'U.S.L., in quanto sono, questi, profili strettamente correlati all'esercizio della funzione amministrativa e quindi avulsi dall'ambito del diverso potere esercitato nel caso di specie.

Né può dirsi leso, nella specie, il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., posto che la legge regionale n. 29 del 2003 assicura comunque una nuova opportunità per l'utenza; e, allo stesso modo, neppure è violato l'art. 41 cost. in tema di libertà dell'iniziativa economica privata, in quanto i titolari degli esercizi coinvolti dalla ridefinizione della pianta organica comunale delle farmacie sono titolari di una posizione giuridica fondata — in base all'ordinamento ad oggi vigente — non già sul libero svolgimento di un'attività imprenditoriale, ma sull'esercizio, sia pure in forma imprenditoriale, di un'attività comunque assoggettata ad un regime pubblicistico che muove, innanzitutto, proprio dall'esigenza della pianificazione della dislocazione e del numero delle sedi farmaceutiche in funzione della garanzia del diritto costituzionale alla salute.

Ciò che, invece, ad avviso del Collegio assume particolare rilevanza ai fini della denunciata illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 2003 è proprio il mancato rispetto del principio di uguaglianza e di buon andamento dell'azione amministrativa, rispettivamente sanciti dagli anzidetti artt. 3 e 97 Cost.

Le sedi farmaceutiche istituite mediante legge finiscono, infatti, per assumere una valenza diversa, se non privilegiata, rispetto a quelle istituite secondo il procedimento della revisione della pianta organica, in quanto qualsiasi variazione che le riguardi non potrà avvenire che attraverso lo stesso strumento — legge regionale — che le ha istituite.

Per le stesse ragioni, il sistema dell'organizzazione e della razionale distribuzione sul territorio comunale del servizio farmaceutico appare gravemente alterato, in quanto ogni eventuale revisione attraverso il procedimento della revisione biennale potrebbe rivelarsi parziale, non potendo incidere sulle sedi farmaceutiche istituite mediante legge regionale.

Appaiono, pertanto, ad avviso del Collegio, gravemente compromessi i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione consacrati negli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale, da cui la ritenuta non manifesta infondatezza, per i profili così evidenziati, della questione di costituzionalità relativa alla legge regionale veneta n. 29 del 2003.

P. Q. M.

Previa riunione dei procedimenti in epigrafe e visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 29 del 7 novembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'11 novembre 2003 n. 106, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

La presente ordinanza viene depositata in segreteria, la quale provvederà a notificarne copia alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, nonché a darne comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale della medesima Regione.

Così deciso in Venezia, in Camera di consiglio, il 7 ottobre 2004.

Il Presidente: TRIVELLATO

L'estensore: ROCCO

N. 59

*Ordinanza del 17 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Cerreoni Pasquale Primo ed altro*

Processo penale - Prove - Testimonianza - Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone (c.d. testimoni assistiti) - Ipotesi in cui nei confronti di tali persone sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione - Obbligatorietà dell'assistenza difensiva - Applicabilità nei confronti delle dichiarazioni rese della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale dette dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - Violazione del principio di uguaglianza, per la equiparazione alle persone imputate in un procedimento connesso o per reato collegato, sentite ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., e per il diverso trattamento rispetto ai testimoni ordinari.

- Cod. proc. pen., art. 197-*bis*, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 166/2003 a carico di: 1) Cerreoni Pasquale nato a Messina il 22 dicembre 1961 res. a Cupra Marittima via Kennedy n. 41, difeso dall'avv. Serena Romandini del Foro; 2) Apis Giuseppe nato a Potenza Picena il 30 marzo 1943 res. a Cessapalombo - contrada Coldiele n. 15, domiciliato a Vivitanova Marche S.P. Maceratese n. 15, difeso dall'avv. Sotero Adani del Foro di Macerata, di fiducia imputati di reati di cui agli artt. 110 c.p. 216, comma 1, n. 2, 222, 223, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Premesso in fatto che, a seguito di indagini svolte in relazione al fallimento della società «Global Foods» con sede in Cupra Marittima, la locale Procura procedeva penalmente nei confronti di Scotti Francesco, Cerreoni Pasquale Primo e Apis Giuseppe, per rispondere, in concorso tra loro, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (ed il Cerreoni anche del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale);

che, all'udienza preliminare, Scotti Francesco chiedeva di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato;

che, all'esito del ricordato rito alternativo, lo Scotti veniva assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza 16 aprile 2003 del g.u.p. in sede, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2003;

che, con decreto in data 6 febbraio 2003, lo stesso g.u.p. rinviava al giudizio di questo tribunale i coimputati Cerreoni ed Apis;

che il p.m. indicava, nella lista di cui all'art. 468 c.p.p., Scotti Francesco, per deporre in ordine alla specifica responsabilità degli odierni imputati;

che all'odierna udienza fissata per l'escussione di Scotti Francesco quale testimone assistito *ex art. 197-bis* c.p.p., il tribunale sollevava d'ufficio le questioni di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione — dei commi 3 e 6 dell'art. 197-*bis* c.p.p., nella parte in cui, rispettivamente, prevedono come obbligatoria l'assistenza di un difensore, e l'applicazione della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. (anche) con riferimento all'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.

MOTIVI

Rilevanza della questione

Le questioni sono entrambe rilevanti nel giudizio in quanto, in caso di accoglimento, non si dovrebbe invitare il teste a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, nominargliene uno di ufficio (comma 3) — con l'obbligo per lo stesso teste di corrispondere l'onorario per detta imposta assistenza — e, per altro verso (comma 6), le dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso potrebbero essere valutate alla stregua di qualsiasi altro elemento di prova e, dunque, ritenute idonee, una volta superato il vaglio di credibilità intrinseca, a fondare l'affermazione di responsabilità degli imputati pur in assenza di altri elementi di prova (che, nel caso di specie, quanto meno con riferimento alla posizione dell'Apis fanno difetto).

Non manifesta infondatezza della questione

Va ricordato, anzitutto, che la Consulta ha avuto modo di occuparsi della compatibilità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 6 c.p.p., dichiarando con ordinanza pronunciata l'8 luglio 2004 (depositata il 22 luglio) la manifesta infondatezza della questione sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Novara.

In quell'occasione peraltro, la disposizione in questione era stata censurata con riferimento alle dichiarazioni rese quale «testimone assistito» ai sensi dell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., da persona originariamente coimputata del medesimo reato, nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena *ex art.* 444 cod. proc. pen.

È opportuno ripercorrere la trama argomentativa della ricordata ordinanza.

La normativa censurata esprime — si legge nella motivazione — la strategia di fondo che ha ispirato il legislatore della legge 1º marzo 2001, n. 63: strategia consistente nell'enucleare una serie di figure di «dichiaranti» nel processo penale in base ai diversi «stati di relazione» rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma «estrema» di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato. Ai vari «stati di relazione» corrisponde quindi una articolata scansione normativa di figure soggettive, di modalità di dichiarazione e di effetti del dichiarato.

Ciò premesso, secondo il Giudice delle leggi, «la circostanza che nei confronti dell'imputato in un procedimento connesso o di reato collegato *ex art.* 371, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen. sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di «patteggiamento», vale a differenziare la posizione del soggetto considerato rispetto a quella degli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato ancora in attesa di giudizio definitivo: giustificando, così, la scelta legislativa di permettere l'audizione del soggetto stesso in veste di testimone, con correlata restrizione (nei limiti normativamente previsti) del diritto al silenzio» ma tale circostanza non basta ancora a «ripristinare» alla stregua di una ragionevole valutazione del legislatore, la condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio che è propria del teste ordinario».

Tali principi non sembrano poter trovare applicazione al caso in esame, in cui l'estraneità dell'imputato è stata accertata in modo irrevocabile e, quindi, lo stato di relazione rispetto ai fatti oggetto del procedimento si trova agli antipodi rispetto alla forma «estrema» di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato e deve essere, almeno giuridicamente, assimilata alla situazione di indifferenza del teste ordinario.

Non si comprende, invero, per quale ragione le dichiarazioni testimoniali di un soggetto (già coimputato o imputato per reati connessi o collegati nei cui confronti sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione con la formula più ampia debbano essere considerate, per effetto di una presunzione legislativa assoluta, meno «attendibili» di quelle di un qualsiasi altro «normale» testimone e parificate a quelle della persona di cui all'art. 210 c.p.p.

Sembra quasi che l'essere stati (ingiustamente: dato l'esito del giudizio) perseguiti penalmente, faccia residuare anche nei confronti del soggetto di cui sia stata riconosciuta l'assoluta estraneità ai fatti, un marchio (infamante) indelebile. Tale disciplina è gravida di implicazioni non solo di natura «morale», ma soprattutto — per quel che qui rileva — giuridica.

Così, solo a titolo di esempio, le dichiarazioni di colui che risulti, all'esito del giudizio, totalmente estraneo al reato ipotizzato a suo carico, essendo stato «trascinato in giudizio» solo a seguito di altrui condotta calunniosa, non saranno (più) di per sé sufficienti a fondare una sentenza di condanna nei confronti del calunniatore, con ricadute anche sull'azione civile proposta dalla vittima. Senza considerare che per effetto di tale previsione una persona che ha subito un processo, affrontandone tutti i costi, ed è stata dichiarata «non colpevole» dovrà procacciarsi (e pagarsi) un difensore anche per testimoniare.

Paradossalmente la disciplina del c.d. giusto processo che ha esteso gli ambiti della testimonianza e limitato l'area del silenzio, ha reso la deposizione dell'imputato (di reato connesso o collegato) assolto con sentenza passata in giudicato, sotto il profilo della valenza del mezzo di prova, deteriore rispetto a quella previgente (in base alla quale il prosciolto con sentenza irrevocabile assumeva a tutti gli effetti la qualifica di testimone «comune», le cui dichiarazioni non erano assoggettate alla corroborazione: *cfr.* art. 197 lett. *a*) c.p.p. nella previgente formulazione).

Si ritiene che detta disciplina determini un *vulnus* del principio di uguaglianza ed esprima un esercizio irragionevole della discrezionalità che al legislatore compete nella conformazione degli istituti processuali, laddove parifica la posizione dell'imputato in procedimento connesso o di reato collegato assolto con sentenza irrevocabile

alla persona di cui all'art. 210 c.p.p. — e, per converso, la diversifica profondamente da quella del testimone ordinario, anche se vittima del reato o prossimo congiunto delle parti in causa — sotto il profilo dell'obbligo dell'assistenza difensiva e sotto il profilo della *semiplena probatio* delle rispettive dichiarazioni.

Il 210cista è obbligatoriamente assistito dal difensore ed è considerato *suspectus* incapace a testimoniare in quanto non solo non ha definito la propria posizione e risulta invischiato nel reato per cui si procede, ma non ha né l'obbligo di rispondere, né quello di dire la verità.

Ripugna invece al senso comune, oltre che alla coscienza giuridica, che una persona giudicata innocente (senza possibilità di prova contraria, non essendo prevista revisione *in pejus*) rimanga vittima di un meccanismo processuale irrazionale, per effetto del quale:

è considerato teste *suspectus*, si presume che possa mentire, in considerazione dei suoi trascorsi giudiziari; ciò nonostante lo si obbliga incondizionatamente a deporre e ad essere assistito da un difensore;

le sue dichiarazioni hanno una valenza probatoria identica a quella della persona di cui all'art. 210 c.p.p., incapace a testimoniare assoggettate alla restrizione della *corroboration* e quindi prive di autarchica valenza probatoria.

In tal modo si sovrappongono e confondono la sfera della limitata capacità testimoniale con quella dell'attendibilità in concreto, che attiene al principio del libero convincimento del giudice.

Anche la persona offesa dal reato, i prossimi congiunti dell'imputato o della vittima, il «collega» di (altri) cento reati, espressione dello stesso substrato criminale dell'imputato possono porre seri problemi di attendibilità. Ma rispetto ad essi nessuno si è mai sognato di sostenere una *capitis deminutio* testimoniale.

Va rilevato, infine, che il «corpo» di garanzie delineato dallo stesso art. 197-*bis* al comma 5 appaiono persino superflue con riferimento al caso in esame e rappresentano, in ogni caso, cautela più che sufficiente per escludere qualsiasi limitazione di capacità testimoniale in capo all'assolto.

Esse sembrano legate al fatto storico della vissuta esperienza processuale (così come la facoltà attribuita ad alcuni testi dall'art. 199 c.p.p. è connessa al rapporto — non processuale ma di parentela, affinità o coniugio ecc. — del teste con l'imputato) e non sembrano elementi essenziali per connotare una figura nettamente differenziata rispetto al testimone ordinario.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Sollewa d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell'art. 197-bis c.p.p. in riferimento all'art. 3, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'obbligo dell'assistenza difensiva e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p. (anche) alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Fermo, addì 17 novembre 2004

Il Presidente: FANULI

N. 60

*Ordinanza del 5 novembre 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Foggia
sull'istanza proposta da Contessa Nazario*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Contessa Nazario, nato a San Severo il 22 gennaio 1963, detenuto presso la Casa c.le di Lucera, ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 13 gennaio 2004 il Tribunale di sorveglianza Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa di affidamento terapeutico, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 8 giugno 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza pervenuta in data 25 ottobre 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo p.m. di Lucera del 24 febbraio 2004 (decorrenza pena 7 maggio 2004; scadenza pena 20 agosto 2005).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma terzo, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 13 gennaio 2004 del Tribunale di sorveglianza Bari al beneficio dell'affidamento terapeutico, di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 8 giugno 2004, il 25 ottobre 2004, ha presentato in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del

condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*).

Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di cui, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato, inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003 delle ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenere immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale e alla pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, let. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27 comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Contessa Nazario, s.m.g. in relazione alla pena di cui al cumulo p.m. di Lucera del 24 febbraio 2004;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foggia, addì 5 novembre 2004

Il magistrato di sorveglianza: MASCOLO

05C0212

Comunicato relativo ai ricorsi per conflitto di attribuzione nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8/2005 del registro conflitti Corte costituzionale. (Ricorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 6 del 9 febbraio 2005 e 7 del 16 febbraio 2005).

In calce ai ricorsi per conflitti di attribuzione nn. 1, 2 e 4/2005 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 6 del 9 febbraio 2005, devono intendersi riportate, rispettivamente, le seguenti avvertenze:

«Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 369/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - ed str. del 9 dicembre 2004.

Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 342/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 45 del 17 novembre 2004.

Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 446/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 2005»;

ed ancora, in calce ai ricorsi per conflitti di attribuzione nn. 5, 6, 7 e 8/2005 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 7 del 16 febbraio 2005, devono intendersi riportate, rispettivamente, le seguenti avvertenze:

«Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 435/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 5 del 1° gennaio 2005.

Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 437/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 2005.

Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 444/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 1 del 5 gennaio 2005.

Avvertenza: Ammissibilità conflitto decisa con ordin. n. 394/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 49 del 22 dicembre 2004».

05C0237

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 2 2 3 *

€ 7,00